

**DARIO DI CECCA**

**INTRODUZIONE  
AL  
SOCIALISMO GIURIDICO FRANCESE**



**Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno**

**Monografie**

**14**

**Historia  
et ius**  
2024



“Historia et ius”  
Associazione culturale - Roma

**Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno**

**Monografie**

**14**

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojoso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université Paris Cité) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: [info@historiaetius.eu](mailto:info@historiaetius.eu)

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate  
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:

*La grève des mineurs du Pas-de-Calais*, in «Le Petit journal. Supplément du dimanche», 1 aprile 1906 (fonte: BNF-Gallica)

ISBN: 979-12-81621-05-3 - luglio 2024

ISSN: 2704-5765

**DARIO DI CECCA**

**INTRODUZIONE**  
**AL**  
**SOCIALISMO GIURIDICO FRANCESE**



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma



## Indice

PREMESSA	1
----------	---

### CAPITOLO I

#### SOCIALISMO, SOLIDARISMO, SOCIALIZZAZIONE DEL DIRITTO: ALLE ORIGINI DEL SOCIALISMO GIURIDICO

1. Introduzione	3
2. Per una definizione di socialismo giuridico	7
3. Le origini del socialismo francese: brevi cenni storici	12
4. Socialismo e diritto: l'idea di giustizia di Pierre-Joseph Proudhon	17
5. «Misère de la philosophie»: la critica di Karl Marx a Proudhon	22
6. Léon Bourgeois e il solidarismo	23
7. La <i>socialisation du droit</i>	27
8. Il nuovo ruolo dell'interprete secondo François Géný	30
9. Le « <i>Bon Juge</i> » Paul Magnaud	33
10. Il socialismo giuridico italiano	36

### CAPITOLO II

#### CHARLES ANDLER E LA RICEZIONE DELLE DOTTRINE TEDESCHE

1. Charles Andler e il contributo alla penetrazione del pensiero di Anton Menger	45
2. Il diritto al prodotto integrale del lavoro	48
3. La polemica con Karl Kautsky e Friedrich Engels	54
4. Un nuovo diritto per uno Stato socialista	57
5. Ferdinand Lassalle e la teoria dei diritti acquisiti	63

### CAPITOLO III

#### SOCIALISMO E DIRITTO PUBBLICO: ANDRÉ MATER

1. Premessa	67
2. La formazione e la prima pubblicistica	68
3. L'influenza di Maurice Hauriou	72
4. L'« <i>Année Administrative</i> »	76
5. La « <i>Revue socialiste</i> »	80
6. Socialismo e diritto amministrativo: la teoria degli atti di gestione	81

7. Le «origini giuridiche del socialismo»	84
8. Il manifesto del socialismo giuridico	89
9. La <i>Société des amis du peuple russe</i>	94
10. Il diritto ecclesiastico e le missioni in Germania e Svizzera	98
11. La missione in Inghilterra e l'ultima pubblicistica	100

#### CAPITOLO IV

#### SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO: EMMANUEL LÉVY

1. Cenni biografici	103
2. Il diritto di proprietà e la teoria della <i>croissance</i> : verso l'elaborazione di un "diritto privato socialista"	106
3. La teoria della <i>confiance</i>	110
4. La <i>créance</i> e il diritto operaio	115
5. Il diritto di associazione e di sciopero	118
6. Il diritto naturale	122
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	127
BIBLIOGRAFIA	131
INDICE DEI NOMI	143

## *Premessa*

Con la definizione di socialismo giuridico si intende inquadrare una dottrina giuridica dalla forte connotazione politica affermatasi, soprattutto in Italia e in Francia, tra gli anni Ottanta dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Tale scuola nacque grazie all'ispirazione delle teorie di Anton Menger sulla possibilità di instaurare un sistema giuridico socialista in modo incruento e senza abbattere il regime preesistente. Questo sarebbe stato possibile grazie agli strumenti forniti dal diritto esistente: una graduale modifica della legislazione che tenesse conto delle istanze delle classi lavoratrici e meno abbienti e una giurisprudenza che, sulla scorta delle recenti teorie sul ruolo dell'interprete, applicasse il diritto adattandolo al nuovo contesto economico e sociale.

Fin dalle sue prime mosse la nuova dottrina fu contrastata sia dai liberali che da alcuni dei più importanti esponenti del marxismo, tanto che la sua stessa controversa definizione fu coniata dai detrattori, i quali non mancarono di metterne in luce sia la presunta debolezza giuridica che l'incerta collocazione politica.

Nonostante la Francia possa vantare un'antica tradizione di pensatori che, da Henri de Saint-Simon a Pierre-Joseph Proudhon fino a Louis-Auguste Blanqui, hanno di certo contribuito a gettare le basi dell'elaborazione del socialismo, qui questa dottrina politica si afferma in maniera più lenta e contrastata che altrove, tanto più in una sua accezione giuridica.

Con il presente lavoro, dunque, si vuole inquadrare la categoria del socialismo giuridico francese, descrivendone le origini e le influenze ricevute non solo dalle dottrine nazionali, ma anche da quelle italiana e tedesca, e ricostruire, attraverso l'esame delle loro opere principali, l'apporto donato alla sua evoluzione dai suoi esponenti più noti: il germanista Charles Andler, il pubblicista André Mater e il civilista Emmanuel Lévy.

I miei ringraziamenti vanno al Professor Paolo Alvazzi del Frate, per il supporto e i preziosi consigli scientifici, e agli altri Direttori della Collana, Professori Giordano Ferri, Giovanni Rossi ed Elio Tavilla, per avere ospitato questo lavoro.





## Capitolo I

### *Socialismo, solidarismo, socializzazione del diritto: alle origini del socialismo giuridico*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Per una definizione di socialismo giuridico – 3. Le origini del socialismo francese: brevi cenni storici – 4. Socialismo e diritto: l'idea di giustizia di Pierre-Joseph Proudhon – 5. «Misère de la philosophie»: la critica di Karl Marx a Proudhon – 6. Léon Bourgeois e il solidarismo – 7. La *socialisation du droit* – 8. Il nuovo ruolo dell'interprete secondo François Gény – 9. Le «*Bon Juge*» Paul Magnaud – 10. Il socialismo giuridico italiano.

#### 1. *Introduzione*

La categoria del socialismo giuridico, per la sua indeterminatezza, non ha mancato di suscitare interrogativi e dibattiti fin dalla sua nascita.

La letteratura giuridica francese (così come quella italiana) ha manifestato nei confronti dell'argomento un interesse discontinuo, derubricandolo talvolta a fenomeno marginale e dalla portata temporale estremamente circoscritta e cessando quasi del tutto di occuparsene nel periodo compreso tra le due guerre. A partire dagli anni Settanta del Novecento e - soprattutto in Francia - negli ultimi decenni, si è invece assistito al rifiorire delle opere sul tema<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul socialismo giuridico italiano ci limitiamo a segnalare: G. Solari, *Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato (1906)*, ed. postuma a cura di P. Ungari, Milano 1980; S. Panunzio, *Il socialismo giuridico. Esposizione critica*, Genova 1906; F. Cosentini, *Il socialismo giuridico*, Catania 1910; B. Donati, *Il socialismo giuridico e la riforma del diritto*, Torino 1910; P. Ungari, *In memoria del socialismo giuridico*, I, *Le «scuole del diritto privato sociale»*, II, *Crisi e tramonto del movimento*, in "Politica del diritto", I (1970), pp. 241-268 e 387-403; G. Neppi Modona, *Una 'scuola' dimenticata: il socialismo giuridico nel diritto penale*, in "Giustizia e costituzione", II (1971), pp. 29-33; U. Guerini, *Socialismo giuridico e diritto penale*, in "Politica del diritto", V (1974), pp. 431-473. Per tutto il periodo ricompreso fino agli anni Settanta è fondamentale l'opera «*Il socialismo giuridico. Ipotesi e letture*», "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", III-IV (1974-1975), Milano, con una dettagliata bibliografia di M. Sbriccoli, *Elementi per una bibliografia del Socialismo giuridico italiano*, pp. 873-1035. Negli anni successivi sono apparsi alcuni saggi e monografie, tra cui: M. Orlando, *Francesco Cosentini. Un contributo alla storia del socialismo giuridico*, in "Materiali per la

Il socialismo giuridico muove i primi passi negli ultimi decenni dell'Ottocento. In questo periodo si completa il distacco nei confronti della Scuola dell'Esegesi, che interesserà non solo la Francia<sup>2</sup>, dove tale

storia della cultura giuridica", VII (1977), pp. 37-64; C. Carini, *Cultura e politica del socialismo giuridico (1890-1910)*, «Annali della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia. Materiali di storia», 1981-1982, pp. 54-100; M. Cascavilla, *Il socialismo giuridico italiano. Sui fondamenti del riformismo sociale*, Urbino 1987; E. R. Papa, *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in L. Cavazzoli, *Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento*, Bari-Roma 2002, pp. 151-60; M. Losano, *La questione sociale e il solidarismo francese: attualità d'una dottrina antica*, in "Sociologia del diritto", I (2008), pp. 5-26; M. Stronati, *Il socialismo giuridico e il solidarismo*, in "Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero", ottava appendice, pp. 405-412, Roma 2012; G. Alpa, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna 2022, in particolare pp. 38-46; P. Alvazzi del Frate, *L'État et l'individu. La crise de l'individualisme en Italie au début du XX<sup>e</sup> siècle*, in L.B. Marie Bassano (a cura di), *La volontà. Italie-France allers-retours*, Toulouse 2022, pp. 341-352; G. Ferri, *Solidarietà e socialismo giuridico: prime riflessioni*, in "Historia et ius", XXIII (2023), paper 21. La recente storiografia giuridica italiana, inoltre, ha accolto la categoria del socialismo giuridico anche attraverso opere di sintesi e rinvii operati in alcuni dei principali manuali di storia del diritto: P. Grossi, *"La scienza del diritto privato": una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo. 1893-1896*, Milano 1988, pp. 95-100; G. Alpa, *La cultura delle regole: storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, pp. 224-239 e pp. 446-448; M. Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari, 2012, pp. 393-395.

Tra le opere monografiche, saggi e raccolte sul socialismo giuridico francese si possono segnalare, in ordine cronologico di pubblicazione: A. Boudon, *La propriété privée et le droit fiscal (conception juridique du socialisme)*, Paris 1905; J. Hitier, *La dernière évolution doctrinale du socialisme: le socialisme juridique*, Paris 1906; M. Sarraz-Brounet, *Une évolution nouvelle du socialisme doctrinal: le socialisme juridique*, Grenoble 1911; M. I. Barasch, *Le socialisme juridique et son influence sur l'évolution du droit civil en France à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et au XX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1923; G. Ripert, *Le Socialisme juridique d'Emmanuel Lévy*, estratto della "Revue critique de législation et de jurisprudence", Paris 1928; J. Tauzin, *Une exemple de socialisme juridique en matière de responsabilité du fait des choses: l'article 1384 et les accidents d'automobiles: essai de critique jurisprudentielle*, Paris 1929; A.-J. Arnaud - N. Arnaud, *Le socialisme juridique à la «Belle Époque»: visages d'une aberration*, in «*Il socialismo giuridico*». *Ipotesi e letture*, cit., pp. 25-54; A.-J. Arnaud, *Les juristes face à la société du XIX<sup>e</sup> siècle à nos jours*, Paris 1975; F. Audren (dir.), "Socialismes des juristes", "Jean Jaurès. Cahiers trimestriels", CLVI (avril-juin 2000); C. M. Herrera (diretto da), *Les juristes de gauche sous la République de Weimar*, Paris 2002; C. M. Herrera (diretto da), *Par le droit, au-delà du droit. Textes sur le socialisme juridique*, Paris 2003; C. M. Herrera (diretto da), *Les juristes face au politique: le droit, la gauche, la doctrine sous la III<sup>e</sup> République*, Paris 2003; C. M. Herrera, *Droit et gauche. Pour une identification*, Québec 2003; C. M. Herrera, *Le socialisme juridique d'Emmanuel Lévy*, in "Droit et société", LVI-LVII (2004/1), pp. 111-128; F. Audren et al., *La Belle Époque des juristes. Enseigner le droit dans la République*, in "Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle", XXIX (2011).

<sup>2</sup> Cfr. J. Bonnetcase, *La pensée juridique française de 1804 à l'heure présente : ses variations et ses traits essentiels*, Bordeaux 1933, II; A.-J. Arnaud, *Les juristes face à la société du XIX<sup>e</sup>*

metodo aveva avuto origine, ma anche l'Italia<sup>3</sup>, dove aveva esercitato una forte influenza. Allo stesso tempo, la concomitanza di una serie di fattori, come la pubblicazione del *Manifesto del partito comunista* di Karl Marx e Friedrich Engels<sup>4</sup>, la diffusione delle teorie evoluzioniste di Charles Darwin<sup>5</sup> e di quelle sociologiche di Herbert Spencer<sup>6</sup>, fa sì che anche in una certa parte della cultura giuridica si diffonda per la prima volta un inusuale interesse per temi come il “sociale”, la “sociologia” e il “socialismo”. Alle emergenti tendenze antiformalistiche della dottrina giuridica si fonde l'esigenza di soddisfare le istanze sociali delle nuove classi lavoratrici.

Su questo substrato culturale e ideologico comune a larga parte dell'esperienza europea si sviluppa, presso una parte dei giuristi italiani, un atteggiamento di interesse verso le potenzialità delle interrelazioni tra diritto e scienze naturali e una sensibilità alle esigenze delle classi meno abbienti. Molti di loro non nascondono le simpatie socialiste e colgono l'occasione offerta dalle prolusioni accademiche o dalla scrittura delle introduzioni ai nuovi manuali per lanciare i propri manifesti metodologici e ideologici<sup>7</sup>. Senza volersi soffermare oltre sul fenomeno italiano, ci si

---

*siècle à nos jours*, Paris 1975; J.-L. Halpérin, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris 1996; M.-C. Belleau, *Les Juristes inquiets : Classicisme juridique et critique du droit au début du vingtième siècle en France*, in “Les Cahiers de droit”, XL, Québec 1999, pp. 507-544; N. Hakim - F. Melleray, *Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XX<sup>e</sup> siècle*, Paris 2009; J.-P. Royer, *Histoire de la justice en France du XVIII<sup>e</sup> siècle à nos jours*, IV ed., Paris 2010; F. Audren – J.-L. Halpérin, *La culture juridique française. Entre Mythes et réalités. XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles*, Paris 2013.

<sup>3</sup> Per una panoramica storica della cultura giuridica italiana del periodo si veda P. Grossi, *Scienza giuridica italiana: un profilo storico. 1860-1950*, Milano 2000, pp. 1-70; G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2011, pp. 46-67; M. Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, cit., pp. 384-398.

<sup>4</sup> K. Marx - F. Engels *Manifest der Kommunistischen Partei*, London 1848. In italiano *Manifesto del partito comunista*, traduzione e introduzione di D. Losurdo, Roma-Bari 2009.

<sup>5</sup> In particolare *On the origin of species by means of natural selection*, London 1859 e *The descent of man and selection in relation to sex*, London 1871.

<sup>6</sup> Soprattutto a partire da *First principles*, London 1862.

<sup>7</sup> Sulle prolusioni italiane del periodo si veda P. Alvazzi del Frate - D. Di Cecca, *Droit et méthodologie: les prolusioni accademiche en Italie au XIX siècle*, dans “Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique”, XXXI (2011), pp. 117-138. Sulle prolusioni di diritto civile si veda anche *Le prolusioni dei civilisti*, diretto dalla Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile, I-II-III, Napoli 2012; P. Grossi, *Le “prolusioni” dei civilisti e la loro valenza progettuale nella storia della cultura giuridica italiana*, in “Quaderni

può limitare a osservare come, in questo Paese, l'espressione "socialismo giuridico" entri a far parte del dibattito politico e giuridico fin dai primi anni novanta del XIX secolo, attirando, oltre alle inevitabili critiche, un sostegno più consistente rispetto all'esperienza d'Oltralpe<sup>8</sup>.

In Francia la reazione al dominio della Scuola dell'Esegesi vedrà tra i suoi protagonisti una figura di spicco tra i giuristi antiformalisti come François Gény e porterà allo sviluppo di una corrente di pensiero realista connotata da tratti sociali<sup>9</sup>. L'affermazione del socialismo è tuttavia più lenta e contrastata che altrove, probabilmente anche a causa della recente esperienza dell'instaurazione della Comune e della sua sanguinosa repressione. Ancora più rara e difficile è la penetrazione delle idee socialiste tra i giuristi, tradizionalmente di orientamento conservatore<sup>10</sup>. Non mancano tuttavia giuristi sensibili ai problemi sociali ed è tra le fila di questi che bisogna cercare per individuare gli esponenti del socialismo giuridico francese.

---

Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XLI (2012), pp. 399-426; M. Rosboch, *Per la formazione dei giuristi: alcune prolusioni torinesi prima dell'Unità*, CDCT working paper 3-2012/European Legal Culture 2, <http://www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx> e M. Caravale - F. G. Sigismondi (a cura di), *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, Napoli 2014, in particolare pp. 293 e ss.

<sup>8</sup> In Italia la definizione di "socialismo giuridico" è attestata per la prima volta nell'articolo di A. Loria, *Socialismo giuridico*, in "La scienza del diritto privato. Rivista critica di filosofia giuridica, legislazione e giurisprudenza", I, Firenze, 1893, pp. 519-527. Oltre all'esposizione critica di Loria, tra le più autorevoli del periodo si possono ricordare A. Labriola, *Saggi intorno alla concezione materialistica della storia*, I, Roma 1896; S. Panunzio, *Il socialismo giuridico: esposizione critica*, op. cit., e Id, in francese, *Critique du socialisme juridique*, in "Le Mouvement socialiste", (1906).

<sup>9</sup> Nelle sue opere Gény si interroga soprattutto sul rapporto tra le fonti del diritto ed il ruolo del giurista nella interpretazione del diritto e del suo adeguamento alle evoluzioni sociali. In particolare. F. Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif: essai critique*, con una prefazione di R. Saleilles, Paris 1899 e *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique*, I-II-III-IV, Paris 1914-1924.

<sup>10</sup> Se alcuni socialisti «s'occupent alors de droit, on ne rencontre pas d'autre juriste 'socialiste'. C'est que le droit est aux mains des bourgeois, qui dominant, par leurs codes et par leurs juges, la société individualiste qu'ils ont établie au début du siècle», v. A.-J. Arnaud - N. Arnaud, *Le socialisme juridique à la «Belle Époque»*, cit., p. 28. I due autori notano come la stessa parola «socialisme» compaia per la prima volta solo nell'edizione del 1877 del "Dictionnaire de l'Académie française", ovvero tredici anni dopo la Prima Internazionale del 1864, ivi, p. 26.

## 2. Per una definizione di socialismo giuridico

Prima di ripercorrere le origini del socialismo giuridico, di cercarne le influenze, di esaminarne i protagonisti e le idee, è forse utile dedicare un breve spazio alle origini di questa definizione, alla sua portata e alla sua validità.

A tal fine occorre innanzitutto tenere presente che, come è stato notato da Carlos Miguel Herrera, quella del “socialismo giuridico” è un’«étiquette doctrinale collée par les autres», nel tentativo di inquadrare un fenomeno altrimenti vasto ed eterogeneo<sup>11</sup>. Anche Paolo Grossi, nell’analizzare questa dottrina, mette in dubbio la stessa efficacia della sua definizione, considerandola una «falsante etichetta»<sup>12</sup>. Secondo Grossi di essa bisognerebbe sbarazzarsi, per sgombrare il campo di indagine da uno «strumento equivoco e fuorviante»:

Equivoco perché non si tratta di un contenitore unitario ma estremamente eterogeneo: l’etichetta, che potrebbe sembrare un programma, raccoglie personaggi dalle più disparate esperienze ed esuli dalle più lontane frontiere culturali con un sacrario di Mani venerandi che unisce Savigny a Darwin, Comte a Shäffle, Ardigò a Spencer e, perché no?, anche se più in disparte, Marx. [...] Fuorviante perché tradisce una realtà ideologica arlecchinesca dove il giuridico è molto ma dove il socialismo è poco o punto, sì che un osservatore che vi guardasse con gli antistorici schemi comparativi del socialismo scientifico, della lotta di classe e della rivoluzione proletaria avrebbe di che sorridervi e irridervi, anche se sorrisi e irrisioni sono tentazioni perverse in una diagnosi autenticamente storiografica<sup>13</sup>.

Anche Mario Sbriccoli, in un articolo dedicato al filone penalistico dell’argomento nel numero monografico su’ *Il socialismo giuridico* dei Quaderni Fiorentini pubblicato nei primi anni Settanta del Novecento ribadisce le ambiguità di questa dottrina e le difficoltà di un suo inquadramento, se non come «presenza culturale», «tendenza politco-ideologica» o «esperienza dottrinale»<sup>14</sup>. Un fenomeno che deve essere contestualizzato

<sup>11</sup> C.M. Herrera, *Par le droit, au-delà du droit*, cit., p. 8.

<sup>12</sup> P. Grossi, «*La Scienza del diritto privato*», cit., p. 95.

<sup>13</sup> Ivi, p. 96.

<sup>14</sup> Cfr. M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale. 1883-1912*, in «*Il socialismo giuridico*». *Ipotesi e letture*, cit., pp. 557-642 e, in particolare, pp. 557-563.

nella generale reazione, fondamentalmente di stampo politico, ma a cui si unirono numerosi giuristi, nei confronti delle grandi questioni sociali, ereditate dai moti risorgimentali e dalla recente unificazione italiana, ed esacerbate dall'atteggiamento conservatore della gran parte della classe dirigente italiana dell'epoca. Il risultato, tuttavia, appare come una sorta di «carrozzone» in cui si accodano le più disparate componenti:

gli elementi più diversi del 'rinnovamento culturale' legato ai vari positivismi europei; coloro che individuano nella lotta intorno al diritto uno dei terreni sui quali realizzare la promozione della classi "non abbienti e operaie"; i giuristi mossi da una generale esigenza di giustizia sociale, nascente da una loro fondamentale convinzione democratica o quelli che, specie tra i penalisti, vedono nel lavoro scientifico un prolungamento dell'impegno che sono venuti assumendo nella società civile, spesso esplicitandolo in una posizione di lotta politica nelle file del partito socialista<sup>15</sup>.

Eppure, se a questa controversa "etichetta" si è fatto costantemente ricorso, è proprio perché essa fu effettivamente utilizzata, non solo dai detrattori, ma dagli stessi esponenti del socialismo giuridico.

La prima attestazione del suo utilizzo è in un articolo di Friedrich Engels e Karl Kautsky comparso nel 1886 sulla rivista socialista tedesca "die Neue Zeit" dal titolo polemico di *Juristen-Sozialismus*<sup>16</sup>. Pochi anni dopo, nel 1893, in Italia questa definizione venne recepita, tradotta e leggermente modificata in un articolo di Achille Loria su "La scienza del diritto privato" e intitolato, appunto, *Socialismo giuridico*<sup>17</sup>. In Francia la ricezione fu più tardiva e risale al saggio di André Mater comparso nel 1904 su "La Revue Socialiste", in cui il giurista espone le caratteristiche del *Socialisme juridique*<sup>18</sup>. Gli articoli citati saranno analizzati con maggiore attenzione più avanti, ma qui basti rilevare come in essi si assiste

---

<sup>15</sup> Ivi, p. 560.

<sup>16</sup> F. Engels - K. Kautsky, *Juristen-Sozialismus* (1886), in "Neue Zeit" (1887), ed ora in K. Marx - F. Engels, *Werke*, XXI, Berlin 1962, pp. 491-509. L'articolo comparirà, tradotto, in Francia con il titolo di *Socialismes des juristes*, nella rivista "Mouvement socialiste", del 15 gennaio 1904, pp. 97-120. Sulla polemica tra Menger, Engels e Kautsky v. *infra*, Cap. II, par. 3.

<sup>17</sup> A. Loria, *Socialismo giuridico*, in "La scienza del diritto privato. Rivista critica di filosofia giuridica, legislazione e giurisprudenza", I, Firenze, 1893, pp. 519-527. Cfr. *infra*, Cap. I, par. 10.

<sup>18</sup> Mater A., *Le socialisme juridique*, dans "La revue socialiste", XL, Paris, 1904 (juillet-décembre), pp. 1-27. Cfr. *Infra*, Cap. III, par. 8.

al passaggio da un'accezione critica - e quasi ironica - di "socialismo dei giuristi" attribuita dai detrattori marxiani di questa dottrina, ad una invece programmatica e metodologica elaborata dagli stessi esponenti del movimento.

Carlos Miguel Herrera, nella introduzione ad una raccolta di testi sul tema, opera una importante distinzione tra i due possibili significati che può assumere l'espressione "socialisme juridique". «Dans une optique générale», scrive Herrera, «il peut faire référence à un mouvement insistant sur les aspects juridiques du socialisme; sous un angle plus strict, on retrouve les traits d'une théorie juridique, voire une doctrine»<sup>19</sup>.

La prima delle due accezioni è quella che più si presta al rischio di essere confusa con altre dottrine di orientamento sociale, come il solidarismo e la socializzazione del diritto. Per questo motivo al suo interno è stato ricondotto un più ampio numero di giuristi, seppure molto diversi tra loro. Le ispirazioni più lontane possono essere colte in Claude-Henri de Saint-Simon, precursore del socialismo francese, e nel mutualismo di Pierre-Joseph Proudhon. Altri, come Georges Sorel, Ernest Glasson, Léon Duguit, Léon Bourgeois, Louis Josserand ed Edouard Lambert si distaccano dall'impostazione formalistica della loro epoca e si occupano anche di tematiche sociali ma non possono, per ciò solo, essere considerati esponenti del socialismo giuridico. Ancora, figure come Joseph Charmont, Raymond Saleilles e François Géný sono da ricondurre piuttosto nell'alveo della socializzazione del diritto. Pur avendo potuto esercitare un'influenza nell'elaborazione del socialismo giuridico, non sono socialisti, né, dunque, esponenti della dottrina di cui si tratta.

In un saggio introduttivo di una raccolta di scritti sul tema, Frédéric Audren espone alcune interessanti riflessioni sulla categoria del socialismo giuridico, maturate anche alla luce degli studi condotti in Francia negli ultimi anni<sup>20</sup>. Innanzitutto, fa notare come si sia troppo spesso

<sup>19</sup> C.M. Herrera, *Par le droit, au-delà du droit*, cit., p. 7. In un'altra recente opera lo stesso Autore affronta il vicino tema della «question juridique du social», ravvisando anche all'interno di questa la necessità di operare una distinzione tra i suoi protagonisti. Così, se da una parte vi sono giuristi che possono essere considerati socialisti, tra cui spicca proprio quell'Emmanuel Lévy ritenuto tra gli esponenti principali del socialismo giuridico, dall'altro lato vi sono quelli che, non necessariamente di sinistra, prendono in prestito dalle scienze sociali gli strumenti per far fronte alle nuove istanze politiche, come ad esempio Maurice Hauriou: cfr. C.M. Herrera, *Le droit, la gauche, la doctrine* in *Les juristes face au politique*, cit., pp. 7-11.

<sup>20</sup> F. Audren, *Introduction: pistes pour une histoire intellectuelle des juristes socialistes sous la III<sup>e</sup> République*, in *Socialismes des juristes*, "Jean Jaurès cahiers trimestriels", CLVI (avril-juin 2000), pp. 5-12.



indugiato nell'errato presupposto che, soprattutto nella Francia della *Belle Époque*, diritto e socialismo siano stati due mondi pressoché totalmente inconciliabili. Inoltre, una concezione tradizionale per cui i giuristi dell'epoca, così come la stessa società francese, siano, nel loro complesso, conservatori, non tiene conto delle importanti innovazioni, anche legislative, apportate nelle materie che, più di tutte, erano strettamente collegate alla questione operaia. Ne sono un esempio la legge del 21 marzo 1884 sulla creazione dei sindacati<sup>21</sup> o gli stessi tentativi di elaborare una dottrina del socialismo giuridico.

Se è vero che, in quel periodo, tra i partiti che occupano gli scranni più a sinistra nel parlamento francese il numero dei giuristi è più basso rispetto agli altri, al contempo una serie di fattori come «il rafforzamento dello stato sociale, l'inquadramento giuridico della classe operaia e la progressiva affermazione del socialismo istituzionale (elettoralismo e riformismo) conferiscono agli operatori del diritto e alle rivendicazioni giuridiche un ruolo centrale all'interno del movimento operaio»<sup>22</sup>. Così, mentre sulle pagine delle principali riviste socialiste spiccano numerosi contributi di giuristi anche piuttosto noti, non mancano neanche pratici del diritto che decidono di prestare la propria professione al sostegno di cause sociali. Ma si va oltre. Laddove, generalmente, gli intellettuali utilizzano gli strumenti delle petizioni e dei manifesti, il giurista può, invece, mettere al servizio del proprio ideale un "sapere pratico". La consapevolezza delle potenzialità di questo nuovo strumento porta all'intensificarsi dei rapporti tra avvocati e sindacati, con l'esito di una sorta di vera e propria «acculturazione giuridica del movimento operaio»<sup>23</sup>.

Tuttavia lo stesso Audren mette in guardia dal commettere un errore frequente negli studi sul socialismo giuridico, ovvero confondere diritto

---

<sup>21</sup> La legge sulla creazione dei sindacati professionali, conosciuta come "legge Waldeck-Rousseau", autorizzò la creazione di sindacati in Francia. Votata il 21 marzo 1884, abrogò la legge Le Chapelier e ne stabilì le aree di competenza. Al riguardo, si veda H. Leyret, *De Waldeck-Rousseau à la C.G.T: la société et les syndicats*, Paris 1921; E. M. Saint-Léon, *La Revision de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels et le projet Waldeck-Rousseau-Millerand*, Paris 1904; P. Brochard, *La Mainmorte ouvrière (à l'occasion du projet de loi Waldeck-Rousseau du 14 novembre 1899 sur les syndicats professionnels)*, Laval 1900.

<sup>22</sup> F. Audren, *Introduction: pistes pour une histoire intellectuelle des juristes socialistes sous la III<sup>e</sup> République*, cit., p. 5 [trad. di chi scrive].

<sup>23</sup> Espressione utilizzata da Norbert Olszak, citato da Audren, *ivi*, p. 7. Tra le numerose figure di giuristi che servirono le cause operaie e sindacali, Alexandre Millerand, Aristide Briand, Pierre Laval, Raoul Briquet, Geroges Ducos de la Haille e Jean Molle, mentre Ernest Tarbouriech, Léon Blum e Maxime Leroy dedicarono molte energie a sostenere l'attività della Ligue des Droits de L'Homme.

sociale con diritto socialista. Un simile approccio richiederebbe di ignorare, da una parte, il contributo di giuristi di ispirazione cattolica, dall'altra, le resistenze delle frange socialiste più radicali, contrarie a compromessi con uno Stato e una legislazione considerati conservatori e borghesi:

Le droit social = un droit socialiste. Équation fautive qui méconnaît le rôle et l'importance de la doctrine sociale de l'Église ou encore les préoccupations sociales des conservateurs attachés à une conception des plus traditionnelles de la société. À l'inverse, cette vision sous-estime les résistances de la gauche et de l'extrême gauche face à l'adoption d'une législation du travail qui réduit le champ de l'action ouvrière<sup>24</sup>.

Ciò premesso, rimane la constatazione che più rara, invece, sembra essere la presenza di giuristi socialisti nelle università francesi, così come tra le voci della dottrina più autorevole. Una delle poche eccezioni sembra essere quella di Emmanuel Lévy, professore di diritto civile a Lione, la cui carriera accademica, tuttavia, sembrerebbe aver incontrato ostacoli anche in ragione della sua militanza socialista<sup>25</sup>.

Al socialismo giuridico italiano aderirono personalità di primo piano. Solo a titolo di esempio, si possono infatti citare nomi come quelli di Enrico Ferri nel diritto penale, Cesare Vivante nel diritto commerciale ed Enrico Cimbalì in quello privato<sup>26</sup>. Gli esponenti del socialismo giuridico francese sembrano invece essere - con l'eccezione di Lévy - personaggi più defilati sulla scena giuridica del Paese.

Se si vuole restringere l'ambito dell'analisi al socialismo giuridico inteso come teoria giuridica o dottrina - e dunque al socialismo giuridico in senso stretto - il numero degli esponenti francesi si riduce in modo considerevole. La recente storiografia francese individua con una certa unanimità solo un ristretto gruppo di autori, tra cui spiccano le figure di un civilista (Emmanuel Lévy), un pubblicista (André Mater) e un germanista (Charles Andler)<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> F. Audren, *Introduction: pistes pour une histoire intellectuelle des juristes socialistes sous la III<sup>e</sup> République*, cit., p. 9.

<sup>25</sup> Così, almeno, afferma lo stesso Lévy in alcuni passaggi della sua corrispondenza epistolare con Marcel Mauss, cfr. Ji-Hyun Jeon, *Emmanuel Lévy (1871-1943): un juriste socialiste oublié* e *Lettres d'Emmanuel Lévy à Marcel Mauss*, in *Socialismes des juristes*, cit. pp. 51-78.

<sup>26</sup> V. *infra*, Cap. I, par. 10.

<sup>27</sup> Cfr. A.-J. Arnaud - N. Arnaud, *Le socialisme juridique à la «Belle Époque»*, cit., p. 32 e C.M. Herrera, *Par le droit, au-delà du droit*, cit., p. 7.

### 3. *Le origini del socialismo francese: brevi cenni storici*

Prima di analizzare l'incontro tra le dottrine giuridiche e le ideologie politiche dell'inizio del Novecento francese, può essere opportuno ripercorrere brevemente le tappe fondamentali della nascita e dell'evoluzione del socialismo nel Paese, soprattutto al fine di coglierne le peculiarità rispetto all'esperienza italiana ed europea<sup>28</sup>.

Innanzitutto, come è stato notato, in Francia, fino alla fine del Secondo Impero (1852-1870) non si può parlare di un vero movimento socialista. La stessa parola "socialismo" appare nel 1835 solo nel supplemento del *Dictionnaire de l'Académie française*, come «doctrine qui prétend à la régénération de la société» mentre, solo nel 1877, entrerà ufficialmente a far parte del dizionario come «la doctrine des hommes qui prétendent changer l'état de la société, et la reformer sur un plan tout-à-fait nouveau»<sup>29</sup>. Ma la tardiva penetrazione nel linguaggio corrisponde a una lenta e contrastata diffusione nella cultura e nella politica nazionale.

Il *Manifesto del Partito comunista* di Marx ed Engels era comparso anche in Francia dopo il 1848 ma per la sua effettiva diffusione si sarebbe dovuto attendere ancora a lungo<sup>30</sup>. Qui l'idea di lotta di classe rimarrà

<sup>28</sup> Per un quadro storico sul socialismo francese in generale si vedano J. Droz (diretto da), *Histoire générale du socialisme*, I-IV, Paris 1974; P. Bezbakh, *Histoire du socialisme français*, con una *Préface* di M. Agulhon, Paris 2005. In particolare sul periodo a cavallo tra XIX e XX secolo, l'opera di sintesi di M. Rebérioux, *Le socialisme français de 1871 à 1914*, in J. Droz, *Histoire générale du socialisme*, cit., II, pp. 133-236 e, in ordine cronologico di pubblicazione, A. Compère-Morel, *Encyclopédie socialiste, syndicale et coopérative de l'internationale ouvrière*, I-XXII, Paris 1912-1921; É. Dolléans, *Histoire du mouvement ouvrier: 1871-1920*, II, Paris 1939 (trad. it. *Storia del movimento operaio*, II, Firenze 1963); E. Labrousse, *La montée du socialisme en France depuis un siècle (1841-1845)*, in "Revue Socialiste", I (mai 1946); D. Ligou, *Histoire du socialisme en France (1871-1961)*, Paris 1962; G. Lefranc, *Le mouvement socialiste sous la Troisième République (1875-1940)*, Paris 1963; J. Ellul, *Histoire des institutions: Le XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1999, in particolare pp. 323-376; R. Luxemburg, *Le Socialisme en France (1898-1912). Œuvres complètes*, III, con una *préface* di J.N. Ducange, tradotto dal tedesco da D. Guérin e L. Roignant, Paris 2013.

<sup>29</sup> A.J. Arnaud - N. Arnaud, *Le socialisme juridique à la «Belle Époque»*, cit., pp. 25-54.

<sup>30</sup> La prima edizione in lingua francese del *Manifeste du parti communiste*, tradotta da L. Lafargue, è apparsa in "Le Socialiste", a Parigi, nel 1885. Una seconda versione corretta da Engels, nell'opera di Mermeix, *La France socialiste*, viene pubblicata a Parigi da F. Fetscherin e Chuit Editeurs, nel 1886. Nel 1895 L'"Ere Nouvelle" pubblica una nuova versione ulteriormente rivista e corretta da Engels. Varlam Cherkeshvili, politico e giornalista georgiano, e Georges Sorel hanno sostenuto che alcuni passi del Manifesto siano stati copiati dal *Manifeste de la démocratie au XIX<sup>e</sup> siècle (o Principes du socialisme)*, pubblicato nel 1843 da Victor Considerant: cfr. V. Cherkeshvili, *Journal des économistes*,

legata ancora per molto al pensiero di Louis Blanc.

La sanguinosa sconfitta dell'esperienza comunale del 1871, i provvedimenti repressivi ad essa seguiti come la “*loi Dufaure*” del 3 marzo 1872 (con la quale si punivano penalmente le organizzazioni che promuovevano lo sciopero, l'abolizione della proprietà privata, della famiglia e della religione) e il mantenimento dello stato d'assedio fino all'aprile del 1876, sono tra i fattori che contribuiscono a creare un clima sfavorevole alla penetrazione delle idee socialiste in Francia.

L'affermazione del socialismo qui sarà strettamente legata a quella della classe operaia, che acquisirà nuova consapevolezza di pari passo alla crescita della sua consistenza numerica, favorita dalla ripresa economica degli anni della *Belle Époque*. Una classe operaia che, oltre ad affermarsi più lentamente che altrove come soggetto politico, è caratterizzata da una importante componente di lavoratori qualificati e artigiani e un atteggiamento più moderato e conservatore<sup>31</sup>.

Già nel 1876 gli operai si riuniscono a Parigi nel primo congresso a carattere nazionale. Accantonato per il momento ogni tentativo rivoluzionario, si ritiene di dover puntare soprattutto sul sindacalismo e sul tentativo di inserire esponenti della classe operaia all'interno del sistema attraverso le elezioni.

La vittoria della Repubblica alla fine degli anni Settanta e l'approvazione dell'amnistia l'11 luglio 1880 creano un clima adatto al fiorire della stampa di carattere socialista. Riviste come *La Bataille*, *Le Cri du Peuple*, *Le Proletarie* (poi *Le Proletariat*), *L'Égalité*, *Le Socialiste*, *Le Républicain socialiste du Centre*, *L'Homme libre*, *Le Citoyen*, *La Défense des travailleurs*, fino alla *Revue socialiste* di Benoît Malon, sono spesso destinate – seppur con autorevoli eccezioni – a scomparire nel volgere di pochi anni e caratterizzate da toni radicali e rivoluzionari<sup>32</sup>.

Al vivace dibattito culturale, sociale e politico che si svolge sulla

---

Paris 1905, p. 212 e G. Sorel, *L'imaginaire radical: les mondes possible et l'esprit utopique selon Charles Fourier*, Dijon 2007, p. 227.

<sup>31</sup> «La conscience politique de classe se trouve d'ailleurs en France constamment modulée – ou occultée? – par un fait national essentiel : la conscience républicaine, l'attachement aux traditions démocratiques. Être politiquement conscient c'est d'abord défendre la République, “enfant de la classe ouvrière”, contre ses adversaires ou ses faux amis. La république sociale ? Certes, mais le nom précède l'adjectif», M. Rebérioux, *Le socialisme français de 1871 à 1914*, cit., p. 135.

<sup>32</sup> Per una panoramica sulle riviste, non solo socialiste, dell'epoca, si veda il numero monografico *Les revues dans la vie intellectuelle: 1885-1914*, “Cahiers Georges Sorel”, V (1987).

stampa, non corrisponde un'immediata diffusione della conoscenza delle opere di Marx. È stato osservato che questo potesse essere dovuto principalmente a due fattori. Il primo, di tipo culturale, derivava non solo dalla scarsa conoscenza del tedesco da parte della maggioranza dei Francesi ma anche dalla loro diversa formazione rispetto a quella degli studiosi d'Oltre Reno. In secondo luogo, avrebbe avuto la sua parte un fattore di tipo ideologico. La recente sconfitta subita nella guerra franco-prussiana del 1870-1871 aveva infatti lasciato un profondo segno non solo negli strati popolari della Francia, creando diffidenza nei confronti di tutto quanto venisse dalla Germania<sup>33</sup>.

Il pensiero di Marx penetrerà effettivamente in Francia solo dopo la fine del secolo, mentre il collettivismo si affermerà a partire dai congressi operai della fine degli anni Settanta: "l'immortel congrès" di Marsiglia (20-31 ottobre 1879) e il Congresso di Lione (28 gennaio-8 febbraio 1878). In quest'ultimo viene presentato da Julien Dupire e Ballivet un testo in cui si parla, per la prima volta in Francia, di "proprietà collettiva della terra e degli strumenti di lavoro"<sup>34</sup>.

Il 1888 a Londra Jules Guesde, Karl Marx, Friedrich Engels e Paul Lafargue elaborano il *Programme electoral des Travailleurs socialistes*, in cui si sostiene, tra l'altro, l'importanza della rivoluzione del proletariato e del suffragio universale e che ha una certa risonanza anche in riviste come *L'Égalité*, *La Revue socialiste* e *L'Émancipation*. Lafargue, Guesde e Gabriel Deville si stagliano, a partire dal 1882, sugli altri dirigenti del *Parti Ouvrier*.

Nel 1881 Émile Eudes, Ernest Granger e Édouard Vaillant fondano il *Comité Révolutionnaire Central* (C.R.C.) di ispirazione blanquista, caratterizzato dall'assenza di attività congressuale e grande irregolarità nella pubblicazione dei suoi giornali. Nel 1898 muterà nome in *Parti Socialiste Révolutionnaire*.

---

<sup>33</sup> Scrive Rebérioux che « Pour beaucoup d'intellectuels l'accès des textes du marxisme est difficile ; ils ignorent souvent l'allemand – Guesde, Lafargue – et ne se montrent guère pressés de l'apprendre. La faiblesse de leur formation économique et scientifique, leur culture philosophique et idéaliste, le privilège accordé par l'enseignement français aux humanités classiques, ne leur facilitent guère l'accès d'une pensée difficile [...]. Faut-il ajouter que Marx est allemand ? Dans une classe ouvrière où les traditions jacobines ne manquent pas, dans un pays traumatisé par la récente défaite, ce n'est pas un obstacle négligeable. Le dogmatisme qu'on reprochera à Marx dès qu'émergeront son nom et quelques traits de sa pensée fait justement partie des stéréotypes attachés à la Germanie et plus particulièrement à la Prusse », M. Rebérioux, *Le socialisme français de 1871 à 1914*, cit., p. 142.

<sup>34</sup> *Séances du congrès ouvrier de France. Deuxième session tenue à Lyon du 28 janvier au 8 février 1878*, Lyon 1878.

All'attuazione delle idee di Marx si continua tuttavia, specialmente a Parigi, a preferire l'approccio "comunalista", ovvero politiche municipali finalizzate al perseguimento di riforme realizzabili. Tra i riformisti ci sono i membri della F.T.S.F.<sup>35</sup>, dell'*Alliance socialiste et républicaine* e i redattori della *Revue socialiste* Benoît Malon, Eugène Fournière e Gustave Rouanet. Questi ultimi, in particolare, sono convinti che non attraverso la rivoluzione, ma con le elezioni (specie quelle municipali) si possano ottenere risultati immediati per gli operai. Il loro approccio, vicino al socialismo comunale, è riformista e non rifugge al confronto con la sociologia, l'amministrazione e il diritto.

Gli anni tra il 1889 e il 1895 vedono una rapida ascesa del socialismo francese, che va di pari passo con l'incremento degli scioperi, la prima manifestazione di interesse del mondo cattolico nei confronti delle questioni sociali (con l'enciclica *Rerum Novarum* promulgata da Papa Leone XIII il 15 maggio 1891) e l'internazionalizzazione, soprattutto culturale, seguita alla Seconda Internazionale del 1889-1891.

In quegli anni si stringe anche il rapporto tra socialismo e mondo intellettuale. Negli *Étudiants socialistes révolutionnaires internationalistes* (E.S.R.I.) militano, oltre al fondatore George Diamandy, Léon Rémy, Jean-Loius Breton e Alfred Bonnet. Nel 1894 la "turne Utopie" annovera intellettuali socialisti come Georges Weulersse, Albert Mathiez, Charles Péguy e proprio quell'Emmanuel Lévy che sarà tra le figure di spicco del socialismo giuridico<sup>36</sup>. Accanto alla *Revue socialiste* dell'ormai scomparso Malon (1893), nascono *L'Ère nouvelle*, la *Jeunesse socialiste* e il *Devenir social*.

In seguito ai buoni risultati ottenuti alle elezioni comunali del 1892, alle legislative del 1893 e di nuovo alle comunali del 1896, cinquanta deputati socialisti riescono a entrare nell'Assemblea Nazionale. Inizia un processo che porterà il socialismo francese ad allontanarsi sempre più dai programmi rivoluzionari, in favore delle campagne elettorali per la penetrazione negli organi rappresentativi e della fusione, nel 1905, di tutte le forze politiche socialiste in un unico partito, la *Section Française de l'Internationale Ouvrière* (S.F.I.O.).

L'ingresso nel Parlamento di una folta pattuglia di deputati (tra cui Édouard Vaillant, Jean Jaurès, Alexandre Millerand e Jules Guesde) che

<sup>35</sup> La *Fédération du Parti des Travailleurs socialistes de France*, fondata durante il Congresso di Lione del 1878, in seguito al distacco del *Parti ouvrier* dei guesdisti, prende il nome di *Parti ouvrier socialiste révolutionnaire*, mantenendo come sotto-denominazione quella di *Fédération des Travailleurs socialistes de France* (F.T.S.F.); cfr. P. Louis (cur.), *Encyclopédie socialiste, syndicale et coopérative de l'Internationale ouvrière*, II, Paris 1912, pp. 36-37.

<sup>36</sup> V. *infra*, Cap. IV.

dispone anche di un proprio quotidiano (*La Petite République*) fa nascere nei politici socialisti la consapevolezza che ora la loro azione non dovrà - e non potrà - più limitarsi solo alla denuncia e alla richiesta ma potrà finalmente estendersi alla proposta e alla realizzazione di riforme.

Negli stessi anni l'*affaire* Dreyfus, che pure monopolizza il dibattito pubblico francese, non riesce a fungere da collante tra le diverse anime del socialismo<sup>37</sup>. Lo *status* di Alfred Dreyfus, militare, benestante ed ebreo, sembrerebbe, al contrario, quasi offrire il pretesto per giustificare un certo disinteresse nei confronti della vicenda. Autorevole eccezione è quella di Jaurès, il quale vede in esso un emblema dell'ingiustizia borghese da combattere. L'*affaire* legherà invece i membri dell'intelligenza socialista, dai "normalisti" agli studenti collettivisti, pescando sempre più nel bacino delle Università e darà luogo ad un anticlericalismo che sfocerà in politiche capaci di attirare anche le simpatie di gruppi di libero pensiero massonici.

Il 22 giugno 1899 Millerand diventa ministro del commercio e dell'industria del governo Waldeck-Rousseau, carica che gli consente di ottenere alcune concessioni per gli operai che gli valgono una discreta popolarità presso la base. La collaborazione di parlamentari socialisti all'attività di governo finalizzata all'ottenimento di norme in favore della classe operaia è una delle prime applicazioni del "socialismo riformista", che tuttavia non mancherà di suscitare polemiche e distinguo soprattutto da parte della corrente di Jean Allemane<sup>38</sup>. Gli "allemanisti" vedono il parlamento come un'istituzione borghese e temono che la collaborazione instaurata con esso possa corrompere lo spirito socialista. Si tenta di arginare questo rischio attraverso il mandato imperativo, l'obbligo dei deputati di versare l'intera indennità al partito e le dimissioni in bianco da usare contro chi devia dall'ortodossia.

La diffidenza verso il "socialismo ministeriale" emerge anche dal Manifesto dell'estate 1899, in cui viene confermato che la missione del partito socialista non è quella di condividere con la borghesia il suo potere,

---

<sup>37</sup> Non essendo questa la sede per approfondire l'argomento, della vastissima bibliografia sul celebre *affaire* ci si limita a rinviare a J. Reinach, *Histoire de l'affaire Dreyfus*, Fasquelle 1901; M. Thomas, *L'Affaire sans Dreyfus*, I-II, Genève 1961-1979; J.-D. Bredin, *L'Affaire*, Paris 1993; V. Duclert, *Biographie d'Alfred Dreyfus, l'honneur d'un patriote*, I-II, Paris 2006.

<sup>38</sup> Jean Allemane, nato a Sauveterre-de-Comminges (Haute-Garonne) il 25 agosto 1843 e morto a Herblay (Seine-et-Oise) il 6 giugno 1935, è stato un sindacalista e politico socialista francese, fondatore, nel 1890, del *Parti ouvrier socialiste révolutionnaire*. Per riferimenti bio-bibliografici, si rinvia a J. Raymond, *Allemane Jean*, in «Le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français», <https://maitron.fr/spip.php?article24464>, versione pubblicata on-line il 9 febbraio 2009, ultima modifica il 23 novembre 2022.

considerato ancora strumento di oppressione sociale, ma di strapparlo ad essa e usarlo per l'affrancamento attraverso la rivoluzione.

Nonostante la diversità di posizioni e la frammentazione partitica socialista, già dai primi anni Novanta del secolo Jaurès è tra i più convinti sostenitori dell'unità socialista. Con un cammino travagliato, ad essa ci si avvicina con la nascita, nel 1901, del Parti Socialiste Français (P.S.F.) e, nel 1902, del *Parti socialiste de France* (P.S.d.F.). Con la decisiva spinta dell'Internazionale di Amsterdam dell'agosto 1904, il congresso unitario di Parigi del 23 aprile 1905 sancirà la nascita del partito unificato sotto la sigla di *Section Française de l'Internationale Ouvrière*. La S.F.I.O. si presenterà subito come un partito socialista, anticapitalista, per la lotta di classe e la rivoluzione.

#### 4. Socialismo e diritto: l'idea di giustizia di Pierre-Joseph Proudhon

Mentre la penetrazione delle idee marxiste in Francia sarà più lenta che altrove e il socialismo qui si affermerà spesso in un'accezione democratica e riformista, si può invece riscontrare un certo interesse nei confronti della sfera giuridica sin dai primi e più noti pensatori socialisti.

In Claude Henri de Saint-Simon<sup>39</sup> sono le speculazioni filosofiche ed economiche a prevalere ma, già in Louis Blanc<sup>40</sup>, precursore del socialismo

<sup>39</sup> Claude-Henri de Rouvroy, conte di Saint-Simon, nato e morto a Parigi (1760 - 1825), è stato un filosofo ed economista francese, considerato fondatore del "sansimonismo", dottrina politica e socio-economica che teorizzava l'idea di una società organizzata con l'abolizione della proprietà privata, in cui si sarebbe perseguito il miglioramento delle condizioni di vita attraverso la fiducia nel progresso tecnico e dove la felicità, la libertà e l'emancipazione sarebbero stati perseguiti attraverso una industrializzazione improntata a principi morali. Per riferimenti bio-bibliografici cfr. A. de Boislisle, *Mémoires de Saint-Simon*, Paris 1879 ; O. Pétré-Grenouilleau, *Saint-Simon: l'utopie ou la raison en actes*, Paris 2001; G. Weill, *Un précurseur du socialisme: Saint-Simon et son œuvre*, Paris 1894; H. Gouhier, *La jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme*, II, *Saint-Simon jusqu'à la Restauration*, III, *Auguste Comte et Saint-Simon*, Vrin 1933-1941, p. 352.

<sup>40</sup> Louis Jean Joseph Blanc nato il 1811 a Madrid e morto il 1882 a Cannes, è stato uno storico, socialista e repubblicano. Partecipò alla campagna a favore del suffragio universale e propose, dopo la Rivoluzione del 1848, la creazione di "ateliers sociaux" per rendere effettivo il diritto al lavoro. Costretto ad andare in esilio a Londra, vi rimase fino alla fine della guerra franco-prussiana del 1870 ed entrò nuovamente nell'Assemblea nazionale nel 1871. Per riferimenti bio-bibliografici cfr. : B. Charruaud, *Louis Blanc: La République au service du socialisme*, Paris 2011; J.-M. Humilière, *Louis Blanc, organisation du travail*, Toulouse 1980; E. Laurens, *Louis Blanc: le Régime Social du Travail*, Paris



francese, la legge assurge a strumento fondamentale nelle mani di uno Stato riformatore.

Nell'*Organisation du travail*, Blanc sosteneva che una vera trasformazione sociale fosse possibile solo attraverso l'azione politica e legislativa dello Stato<sup>41</sup>. La proprietà del credito doveva essere pubblicizzata attraverso l'istituzione di una banca pubblica, nel mercato delle libere assicurazioni andava introdotta un'assicurazione di Stato, mentre le grandi industrie e le ferrovie sarebbero state trasformate in associazioni industriali autonome. Nel mondo dell'industria i lavoratori si sarebbero organizzati in imprese associative ed i quadri sarebbero stati scelti dalla base attraverso delle elezioni. Sebbene l'applicazione del suo pensiero fu in gran parte travisata dall'esperienza degli *ateliers* nazionali durante i primi mesi della Seconda Repubblica, le sue opere ebbero una grande influenza sul pensiero dei repubblicani riformisti della prima metà del XIX secolo.

È solo con il caposcuola del mutualismo francese, Pierre-Joseph Proudhon, che il socialismo si ancora al diritto<sup>42</sup>.

Originario di Besançon, spirito indipendente e assetato di conoscenza, Proudhon si guadagna da vivere come tipografo pur proseguendo la sua formazione grazie a una borsa di studio. Si interessò presto alla politica, in particolare alle dottrine socialiste e rivoluzionarie. Nel 1840 pubblicò

---

1908; per una sintesi del pensiero di Louis Blanc si veda il lavoro di ricostruzione e attualizzazione di B. Charruau, *Louis Blanc m'a dit...*, Lyon 2009 .

<sup>41</sup> L. Blanc, *Organisation du travail*, Bruxelles 1840.

<sup>42</sup> Della vasta bibliografia su Pierre-Joseph Proudhon ci si limita a segnalare, in ordine cronologico di pubblicazione: H. Bourgin, *Proudhon*, Paris, 1901; L. Dimier, *Les maîtres de la contre-révolution au XIXe siècle*, Paris 1907; J.-L. Puech, *Le Proudhonisme dans l'Association Internationale des Travailleurs*, Paris 1907; E. Droz, *P.-J. Proudhon*, Paris 1909; L. Febvre, *Une question d'influence. Proudhon et le syndicalisme contemporain*, in "Revue de Synthèse historique", 1909; C. Bouglé, *La Sociologie de Proudhon*, Paris 1911; D. Halévy, *La jeunesse de Proudhon*, Moulins 1913; E. Dolléans, *Proudhon*, Paris 1941; H. de Lubac, *Proudhon et le Christianisme*, Paris 1945; G. Cogniot, *Le Centenaire de la Philosophie de la Misère*, in "La Pensée", 1946-1947; P. Hauptmann, *Marx et Proudhon*, Paris, 1947; E. Dolléans, *Proudhon*, Paris 1948; G. Guy-Grand, *Pour connaître la pensée de Proudhon*, Paris 1948; E. Dolléans - J.-L. Puech, *Proudhon et la Révolution de 1848*, Paris 1948; D. Halévy, *La Vie de Proudhon*, I, *La Jeunesse*, Paris 1948; J.-L. Puech, *Quelques récents commentaires de Proudhon*, in "Revue des Révolutions contemporaines", 1950; H. Arvon, *Proudhon et le radicalisme allemand*, in "Annales, Économies, Sociétés, Civilisations", 1951; G. Gurvitch, *Proudhon*, Paris 1965; P. Ansart, *Sociologie de Proudhon*, Paris 1967 ; P. Hauptmann, *Pierre-Joseph Proudhon. Sa vie et sa pensée*, Paris 1982; P. Hauptmann, *Proudhon*, I, *1849-1855*, II, *1855-1865*, Paris 1988; S. Chambost, *Proudhon et la norme. Pensée juridique d'un anarchiste*, Pennes 2004. Per ulteriori spunti bio-bibliografici, si rinvia a J. Bourgeat, *Proudhon, père du socialisme français*, Paris 1943.

*Qu'est-ce que la propriété?* e, nel 1846, la sua opera più nota, *Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère*, che lo rese uno dei primi e più importanti teorici del socialismo in Francia. Nel frattempo, iniziò un fitto scambio epistolare con Karl Marx, che, in seguito, riuscì a incontrare personalmente a Parigi, dove si stabilì definitivamente nel 1847 e dove si affermò come giornalista politico. Partecipò alla Rivoluzione del 1848 e fu eletto deputato socialista dell'Assemblea Costituente. I quattro giornali dove lavorò furono tutti condannati e soppressi. Criticando la politica del governo della Seconda Repubblica, Proudhon cercò di promuovere la riforma del credito e tentò senza successo di creare una "Banca popolare". Fu incarcerato dal 1849 al 1852 per reati di stampa (oltraggio al Presidente della Repubblica).

Sotto il Secondo Impero, dovette andare in esilio in Belgio dopo la pubblicazione, nel 1858, del suo libro *Nuovi principi di filosofia pratica*<sup>43</sup>. Amnistiato nel 1860, ritornò in Francia e, di fronte alle contraddizioni dell'economia (come le macchine che alleggeriscono il lavoro dell'operaio, ma causano disoccupazione), ritenne vana la rivoluzione e propose un'altra strada, l'anarchismo. Per lui la libertà individuale andava difesa contro tutte le forze dominanti: Chiesa, Stato e ogni forma di esercizio del potere che considerava dittatura. L'individuo non deve mai essere sacrificato all'interesse generale né alla giustizia sociale.

In opposizione al collettivismo autoritario di Marx, Proudhon difende un liberalismo individualista. Rifiutando sia il socialismo utopico che il capitalismo, propose la via del socialismo scientifico, che assumeva la forma dell'anarchia positiva o del federalismo autogestito, di cui è considerato il "padre".

Nonostante il suo isolamento, Proudhon esercitò una grande influenza sugli ambienti operai e intellettuali.

Proudhon, dunque, può essere considerato tra i primi ispiratori del socialismo giuridico francese, soprattutto per la elaborazione dell'idea di giustizia che sarà ripresa da molti dei principali esponenti di questa dottrina<sup>44</sup>.

L'idea di giustizia di Proudhon viene elaborata cercando di limitare il

<sup>43</sup> P.-J. Proudhon, *De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise. Nouveaux principes de philosophie pratique*, I-III, Paris 1858.

<sup>44</sup> Secondo Marco Barasch, ad esempio, la stessa nozione di giustizia su cui si fonda la elaborazione del socialismo giuridico deriva dal pensiero di Proudhon: M.I. Barasch, *Le socialisme juridique et son influence sur l'évolution du droit civil en France à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et au XX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1923, p. 48. Cfr. Anche A.S. Chambost, *Proudhon et la norme, Pensée juridique d'un anarchiste*, op. cit.

più possibile ogni astrattezza. Tra il socialismo – che considera utopistico – e la Scuola di Manchester, il cui ottimismo sembra sfiorare l'egoismo, egli propone un sistema intermedio, basato sull'identificazione tra filosofia morale e scienza economica<sup>45</sup>. Per questa identificazione Proudhon parte dall'idea di giustizia. La giustizia è il principio fondamentale, organico, regolatore, sovrano delle società<sup>46</sup>. «Qu'est-ce que la Justice?», si chiede Proudhon. «L'essence même de l'humanité. Qu'a-t-elle été depuis le commencement du monde? – Rien. Que doit-elle être? – Tout»<sup>47</sup>. Secondo Proudhon la giustizia può essere concepita in due modi:

ou bien par une pression de l'être collectif sur le moi individuel, le premier modifiant le second à son image et s'en faisant un organe ;  
ou bien par une faculté du moi individuel, qui, sans sortir de son for intérieur, sentirait sa dignité en la personne du prochain avec la même vivacité qu'il la sent dans sa propre personne, et se trouverait ainsi, tout en conservant son individualité, identique et adéquat à l'être collectif même<sup>48</sup>.

La prima concezione di giustizia, sovranaturale e divina, è quella adottata dalla religione e dalla teologia. Ad essa Proudhon preferisce quella razionalista, fondata sulla immanenza e l'innedità, di matrice giusnaturalistica e rafforzata dalla Rivoluzione del 1789.

In *De la Justice dans la Révolution et dans l'Église* del 1858, Proudhon sostiene infatti che la giustizia, per essere tale, non deve essere monopolio di una classe, ma deve estendersi a tutte le classi della società, deve esigere da ciascuno il suo contributo alla società nel limite delle sue capacità e, al tempo stesso, imporre alla società l'obbligo di garantire l'esistenza di ognuno. La giustizia socialista tende a rendere reali e universali due fattori che la compongono: la libertà e l'uguaglianza. Restringere la libertà troppo ampia di qualche privilegiato, non vuol dire abolirla. Questa compressione avrà per conseguenza immediata l'accrescimento della libertà troppo

<sup>45</sup> « Le socialisme a raison de protester contre l'économie politique et lui dire : vous n'êtes qu'une utopie sans réalité comme sans application possibles. Mais l'un et l'autre, niant tour à tour, le socialisme l'expérience de l'humanité, l'économie politique la raison de l'humanité, tous deux manquent aux conditions essentielles de la vérité humaine », P.-J. Proudhon, *Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère*, V, Paris 1846, p. 394.

<sup>46</sup> P.-J. Proudhon, *De la Justice dans la Révolution et dans l'Église*, cit., p. 42.

<sup>47</sup> Ivi, p. 43.

<sup>48</sup> Ivi, p. 72.

ridotta degli altri. D'altra parte, la libertà non deve essere separata dal suo esercizio, che si fonda sulla proprietà. La libertà senza proprietà non è che una parola vuota. L'individuo non è libero se non laddove disponga dei mezzi per sviluppare senza ostacoli le sue facoltà psichiche e intellettuali. Per riuscirci, è necessario che il rispetto della dignità umana sia garantito a ciascuno dei membri della collettività<sup>49</sup>.

Secondo Proudhon, la nozione di giustizia era stata presentata troppo a lungo sotto la forma metafisica di un postulato religioso da parte di una classe dominante che ne aveva così giustificato il suo carattere imperativo. Dal canto suo la Rivoluzione del 1789 aveva contrapposto a questa visione teologica una concezione de «l'immanence, de l'innéité de la Justice dans la conscience»<sup>50</sup>. Era necessario invece far sgorgare questa giustizia dalla coscienza, non solo individuale, ma collettiva. La giustizia va considerata come una facoltà della ragione umana e dall'uomo dipende la sua realizzazione. Solo sostituendo alla giustizia di Dio la giustizia dell'uomo sarebbe stato possibile garantire e rafforzare la dignità dell'individuo nella società<sup>51</sup>.

Dalla nozione di giustizia Proudhon deduce quella di diritto, «qui est pour chacun la faculté d'exiger des autres le respect de la dignité humaine dans sa personne» e quella di dovere, che è «l'obligation pour chacun de respecter cette dignité en autrui»<sup>52</sup>. Il concetto di giustizia proudhoniana ruota tuttavia principalmente attorno alla distribuzione della ricchezza e al controllo degli strumenti di produzione. L'uguaglianza giuridica degli uomini restava subordinata alla realizzazione della loro completa uguaglianza sul terreno economico<sup>53</sup>.

---

<sup>49</sup> Ivi, p. 142.

<sup>50</sup> Ivi, p. 141.

<sup>51</sup> Ivi, p. 216.

<sup>52</sup> Ivi, p. 225.

<sup>53</sup> Più tardi Proudhon teorizzerà il mutualismo come diritto economico, applicazione della giustizia all'economia politica, sostenendo che il giorno in cui le classi lavoratrici si collocheranno nella legge, si approprieranno della legge, faranno la legge e la domineranno: cfr. P.-J. Proudhon, *De la capacité politique des classes ouvrières*, I-II, Paris (1865) 1977.

### 5. «*Misère de la philosophie*»: la critica di Karl Marx a Proudhon

Le teorie di Proudhon conquistano anche l'attenzione di Karl Marx, che intrattiene con lui una corrispondenza epistolare, fino all'incontro tra i due a Parigi, dove Marx era in esilio<sup>54</sup>. Il loro rapporto tuttavia finisce in seguito alla pubblicazione di *Philosophie de la misère* di Proudhon, in risposta al quale Marx scrive *Misère de la philosophie*<sup>55</sup>.

In quest'opera egli critica il socialismo conservatore di Proudhon, il carattere "piccolo-borghese" delle sue teorie e la sua «crasse ignorance» in materia economica. Proudhon è accusato di aver fatto propri gli aspetti peggiori delle teorie economiche e di quelle socialiste. Mentre dalle prime ricava la concezione della «nécessité des rapports éternels», dalle seconde trae «l'illusion de ne voir dans la misère que la misère», rifiutando la possibilità di sovvertire le attuali condizioni della classe operaia attraverso la rivoluzione. Marx non perdona al suo amico soprattutto l'approccio scientifico, considerato superficiale e contraddittorio:

Proudhon se flatte d'avoir donné la critique et de l'économie politique et du communisme : il est au-dessous de l'une et de l'autre. Au-dessous des économistes, puisque comme philosophe, qui a sous la main une formule magique, il a cru pouvoir se dispenser d'entrer dans des détails purement économiques; au-dessous des socialistes, puisqu'il n'a ni assez de courage, ni assez de lumières pour s'élever, ne serait-ce que spéculativement au-dessus de l'horizon bourgeois [...]. Il veut planer en homme de science au-dessus des bourgeois, et des prolétaires; il n'est que le petit bourgeois, ballotté constamment entre le Capital et le Travail, entre l'économie politique et le communisme<sup>56</sup>.

Poco dopo, Marx pubblica il Manifesto. Anche dalle pagine della celebre opera coglie l'occasione per rimarcare la distanza tra la sua ideologia e quella di Proudhon. Il "socialismo borghese" di quest'ultimo, infatti, sembra voler illudere la classe operaia che sia possibile uscire dalla propria condizione di sfruttamento senza modificare l'intero contesto in cui essa viene perpetrata. La via giuridica e riformista, il ricorso a singoli interventi legislativi mirati, non possono, secondo Marx, risolvere il

---

<sup>54</sup> *Un dialogue Marx-Proudhon (1846)*, in K. Marx, *Œuvres, III, Philosophie*, Paris 1982, pp. 1480-1486 e *Correspondance de P.-J. Proudhon*, Paris 1875, II, pp. 198-202.

<sup>55</sup> K. Marx, *Misère de la philosophie, réponse à la «Philosophie de la misère» de M. Proudhon*, Paris 1847.

<sup>56</sup> Ivi, p. 93.

conflitto sociale. Con essi la classe dominante non fa altro che conservare lo *status quo* e creare l'illusione di farlo nell'interesse delle masse operaie. Questa forma di socialismo

meno sistematica ma più pratica, ha cercato di far perdere alla classe operaia il gusto per ogni movimento rivoluzionario, dimostrando che ciò che le può giovare non è questo o quel cambiamento politico, ma solo un cambiamento delle condizioni materiali di vita, dei rapporti economici. Per cambiamento delle condizioni materiali di vita, però, questo socialismo non intende affatto l'abolizione dei rapporti borghesi di produzione, possibile solo per via rivoluzionaria, bensì miglioramenti amministrativi che vengono realizzati sul terreno di questi rapporti di produzione, che dunque non cambiano nulla nel rapporto tra capitale e lavoro salariato e che anzi, nel migliore dei casi, diminuiscono a vantaggio della borghesia i costi del suo dominio e semplificano il suo bilancio statale.

Il socialismo borghese raggiunge la sua più adeguata espressione solo quando diventa semplice figura retorica.

Libero commercio! nell'interesse della classe operaia; dazi protettivi! nell'interesse della classe operaia; carceri divise in celle! nell'interesse della classe operaia: ecco l'ultima parola d'ordine, l'unica seria parola d'ordine del socialismo borghese.

È un socialismo che consiste per l'appunto nell'affermare che i borghesi sono borghesi – nell'interesse della classe operaia<sup>57</sup>.

## 6. Léon Bourgeois e il solidarismo

Se con Proudhon il diritto entra esplicitamente all'interno del dibattito socialista francese, è solo con Léon Bourgeois e il solidarismo che vengono gettate le basi per la costruzione di una dottrina giuridica e socialista al tempo stesso.

Spesso il solidarismo viene accostato ad un'analoga esperienza, sviluppatasi Oltre Reno in quegli anni. Dalla metà dell'Ottocento, infatti, alcuni economisti tedeschi, come Lorenz von Stein e Karl Rodbertus, iniziarono a mostrare attenzione nei confronti delle esigenze sociali dello Stato<sup>58</sup>. Se

<sup>57</sup> K. Marx - F. Engels, *Il manifesto del partito comunista*, a cura di D. Losurdo, Roma-Bari, 2009, pp. 47-49.

<sup>58</sup> Cfr., in particolare, L. von Stein, *Die Verwaltungslehre*, Stuttgart 1868, K. Rodbertus, *Die Forderungen der arbeitenden Klassen*, Frankfurt am Main 1946 e Id., *Zur Beleuchtung der sozialen Frage*, Berlin 1875.

alla loro ispirazione si richiameranno più tardi gli stessi esponenti del socialismo giuridico italiano e francese, l'influenza esercitata in Germania già nella fine del XIX secolo darà impulso a quello che la storiografia ha definito *Kathedersozialismus*, ovvero "Socialismo della Cattedra".

Questa scuola ha tra i suoi principali esponenti Lujo Brentano, Gustav Schmoller, Albert Schäffle e Adolf Wagner, professori di economia (da cui il nome attribuito al movimento da parte dei detrattori) animati da uno spirito riformista. I "socialisti della cattedra" si fecero promotori dell'intervento dello Stato nell'economia al fine di migliorare le condizioni di vita delle classi lavoratrici e conservare la pace sociale. Insieme a loro, nella *Verein für Socialpolitik*, militava anche Max Weber, al quale si ispireranno alcuni degli esponenti di spicco del socialismo giuridico<sup>59</sup>.

Le finalità perseguite da questa scuola ed il suo approccio riformista presentano numerose analogie con il cosiddetto solidarismo che si manifesterà nel volgere di pochi anni in Francia, anche se non è agevole dimostrare in che misura quest'ultimo ne sia stato effettivamente influenzato. Il solidarismo, infatti, pur collocandosi nell'alveo delle dottrine riformiste socialmente orientate dell'epoca, presenta alcune peculiari differenze rispetto al socialismo della cattedra.

Innanzitutto il solidarismo ebbe origine in Francia, dove si diffuse tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. In esso confluirono correnti dottrinarie disparate, da quelle incentrate prevalentemente sull'affermazione dei diritti sociali, fino al cooperativismo di stampo socialista e cattolico<sup>60</sup>. I suoi principali esponenti sono, oltre al sociologo

---

<sup>59</sup> Considerato uno dei fondatori della sociologia, Weber focalizza le sue ricerche sui cambiamenti apportati alla società con l'ingresso nella modernità. A lui si devono in particolare le complesse analisi del capitalismo industriale, della burocrazia e del processo di razionalizzazione in Occidente. A differenza di Karl Marx, Weber si avvicina allo studio del capitalismo non "dall'esterno", analizzandone le componenti economiche, ma "dall'interno", esaminandone le motivazioni dei protagonisti e utilizzando un metodo che definisce "globale". Secondo lui, prima di diventare un sistema economico, il capitalismo è un'etica. Ecco perché, secondo lui, per analizzare questo sistema, è importante studiare prima questa etica, che lui chiama "lo spirito del capitalismo": cfr. M. Weber, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus veröffentlicht*, 1904-1905, trad. it. di A. M. Marietti, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo (1904-1905)*, Milano 1991.

<sup>60</sup> Per un esame completo si veda l'opera, quasi coeva, di G. Gurvitch, *L'idée du droit social. Notion et système du droit social. Histoire du droit social. Histoire doctrinale depuis le 17<sup>e</sup> siècle jusqu'à la fin du 19<sup>e</sup> siècle*, con una *préface* di L. Le Fur, Paris 1932. Un'analisi recente si sofferma anche sulle influenze e i legami tra solidarismo, socialismo della cattedra e socialismo giuridico: M. Losano, *La questione sociale e il solidarismo francese: attualità d'una dottrina antica*, op. cit.

Célestin Bouglé, anche personaggi meno noti come George Fonsegrive, Ferdinand Brunetière, Pierre Budin, Eugène d'Eichthal, Louis Fleurant e Baptiste-Marie Jacob. Tra essi, tuttavia, spicca la figura di Léon Bourgeois<sup>61</sup>.

Bourgeois (1851-1925), dopo essersi laureato ed aver conseguito un dottorato presso la facoltà di diritto di Parigi, intraprende la carriera amministrativa per poi entrare come esponente della sinistra radicale, nel 1888, nel governo Floquet, in cui ricopre il ruolo di Vice-Segretario di Stato.

Il suo apporto principale al dibattito politico e giuridico a cavallo tra XIX e XX secolo si deve tuttavia alla elaborazione di un nuovo concetto di "solidarietà" e alle proposte per metterlo in atto anche sotto il profilo normativo. Sostituendo il "dovere" alla "carità", il solidarismo ha messo in evidenza il carattere giuridico della questione sociale. Se il socialismo scientifico ha conferito alla questione sociale un carattere prettamente economico, il solidarismo l'ha rivestita di una forma giuridica. È attraverso una riorganizzazione collettiva del diritto che esso punta a risolvere la questione sociale.

Bourgeois, probabilmente influenzato dal positivismo filosofico e dai recenti progressi delle scienze naturali<sup>62</sup>, ritiene che la solidarietà

<sup>61</sup> Tra le opere dei principali esponenti della dottrina solidarista si vedano: L. Bourgeois, *Solidarité*, Paris 1896; Id., *Les applications de la solidarité sociale*, Paris 1902; L. Bourgeois - A. Croiset, *Essai d'une philosophie de la solidarité. Conférences et discussions*, Paris 1902; C. Bouglé, *Le solidarisme*, Paris 1907; L. Bourgeois (préface di E. Lavis), *La politique de la prévoyance sociale: L'action*, Paris 1919 e L. Duguit, *La solidarité sociale* (1901), in Id., *Le trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti*, a cura di A. Barbera - C. Faralli - M. Panarari, Torino 2003. Per una panoramica storiografica, soprattutto recente, M. Hamburger, *Léon Bourgeois, 1851-1925: la politique radicale socialiste, la doctrine de la solidarité, l'arbitrage international et la Société des nations*, Paris 1932; M. Borgetto, *La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l'avenir de la solidarité*, con una préface de P. Ardant, Paris 1993; D. Demko, *Léon Bourgeois: Philosophe de la solidarité*, Montelimar 2002; M. Sorlot (préface di B. Bourg-Broc), *Léon Bourgeois: un moraliste en politique*, Paris 2005; A. Niess - M. Vaisse (diretto da), *Léon Bourgeois: du solidarisme à la Société des Nations*, Langres 2006; S. Audier, *Léon Bourgeois: fonder la solidarité*, Paris 2007; B. Yvert (diretto da), *Premiers ministres et présidents du Conseil: Histoire et dictionnaire raisonné des chefs du gouvernement en France (1815-2007)*, Paris 2007; S. Audier, *La pensée solidariste: aux sources du modèle social républicain*, Paris 2010; in Italia: M. Losano, *La questione sociale e il solidarismo francese*, cit., pp. 5-26; G. Galasso, *Dalla fraternità alla solidarietà*, in *Il 'privilegio' dei 'proprietari di nulla' identificazione e risposte nella società medievale e moderna*, in A. Cernigliaro, *Atti del Convegno di Studi, Napoli (22-23 ottobre 2009)*, Napoli 2010, pp. 219 ss.

<sup>62</sup> Fondamentale fu soprattutto l'influenza del pensiero e delle opere di Auguste Comte, che sviluppò un nuovo sistema filosofico, il positivismo, appunto, che parte da una teoria della conoscenza basata sulla legge dei tre stati (secondo la quale ogni ramo della conoscenza umana passa attraverso tre successivi stati teorici: teologico, metafisico e



corrisponda innanzitutto ad una realtà della vita, in una sorta di interdipendenza organica. Come il corpo umano non è che un aggregato di cellule associate tra loro che non possono svilupparsi se non mediante la cooperazione reciproca, il corpo sociale non è che una sintesi di individui che trovano nella legge dell'associazione il solo elemento di progresso. La legge generale dell'evoluzione universale si verifica in tutti i campi.

Dopo la biologia, la morale, la sociologia, ora il diritto è chiamato a confermare l'esattezza di questa legge, con l'obiettivo di rendere l'associazione umana il più felice possibile.

Per riuscire nel suo scopo, il solidarismo deve innanzitutto garantire a ogni individuo la possibilità del libero sviluppo delle sue facoltà e realizzare un coordinamento tra le differenti attività individuali. Per mantenere l'equilibrio sociale non c'è che un solo mezzo, che Bourgeois esprime nella formula «il faut que la justice soit». Vi sono in natura delle ineguaglianze contro le quali l'uomo è incapace di lottare. Suo dovere è non aggravarle ancora, aggiungendovene altre causate dall'uomo stesso e «de redresser, de réparer ces injustices, et c'est seulement par une action solidaire que ce devoir sera rempli»<sup>63</sup>. Questo porta Bourgeois a concludere che è necessario «sostituire al fatto naturale dell'ingiustizia il fatto sociale della giustizia»<sup>64</sup>.

L'uomo, vivendo in società, gode di tutti i vantaggi dovuti ai numerosi secoli di civilizzazione e che continuano a incrementarsi continuamente. Ogni individuo nasce dunque gravato da un duplice debito – verso il passato e verso il presente – e la giustizia consiste proprio nel «redressement du compte» di ognuno. Per realizzare questa giustizia, bisogna rispettare le leggi della solidarietà sociale, basate sullo spirito di associazione. Obligato dalle contingenze della vita a far parte della società, l'uomo non nasce libero. Fin dalla sua nascita è un «associé nécessaire» e, come tale, oberato da obbligazioni e debiti. Debiti che, secondo Bourgeois, vanno pagati in quantità proporzionale ai vantaggi che l'individuo ha tratto dalla società.

Questo equilibrio non può realizzarsi se non attraverso la mutualizzazione dei vantaggi e dei rischi della solidarietà naturale. Questo è l'obiettivo del solidarismo. Per sancire l'obbligazione al pagamento di

---

positivo) per proporre una classificazione delle scienze. Questa classificazione segna l'avvento della "fisica sociale", chiamata sociologia dal 1839. Si veda, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. Pickering, *Le Positivisme Philosophique: Auguste Comte*, in "Revue interdisciplinaire d'études juridiques", LXVII, 2011/2, pp. 49-67.

<sup>63</sup> L. Bourgeois - A. Croiset, *Essai d'une philosophie de la solidarité*, cit., p. 11.

<sup>64</sup> Ivi, p. 13.

questo debito sociale che pesa su ciascun individuo, Bourgeois è ricorso alla teoria del quasi-contratto. A differenza del contrattualismo di Jean-Jacques Rousseau, la teoria di Bourgeois non prevede un contratto originario e preesistente ma un contratto «placé au terme» dell'evoluzione sociale e «retroactivement consenti».

Questo contratto rientrerebbe nella disciplina del titolo IV del libro III del *Code Civil*. In particolare, l'art. 1370 del *Code* stabilisce che «Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé». Nell'ultimo comma viene poi specificato che «Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits».

Dunque ogni volta che gli uomini sono, per forza di cose, in rapporto senza che abbiano potuto discutere le condizioni della situazione giuridica che li lega gli uni agli altri, la legge «ne devra être qu'une interprétation et une représentation de l'accord qui eût dû s'établir préalablement entre eux s'ils avaient pu être également et librement consultés»<sup>65</sup>.

Per poter ammettere questa interpretazione della legge, è necessario che i contraenti sperino di trarre un uguale vantaggio da questo quasi-contratto, che le prestazioni reciproche siano equivalenti. Il debito sociale cessa così di essere un'obbligazione naturale e diventa un'obbligazione civile, la cui esecuzione è garantita dal diritto positivo. Come avrebbe scritto più tardi Charles Andler, questa interdipendenza sociale sempre più stretta era evidente nella divisione del lavoro, che poteva essere paragonata ad una «incessante gestion sans mandat des affaires de tous par chacun»<sup>66</sup>.

## 7. *La socialisation du droit*

All'interno del socialismo giuridico sono stati spesso ricondotti pensatori e giuristi provenienti da esperienze eterogenee, purché accomunati da una sensibilità verso le questioni sociali. Una volta riconosciute ed accennate le influenze di Proudhon, del solidarismo di Bourgeois e, seppur limitatamente, del Socialismo della Cattedra tedesco, rimangono tuttavia ancora numerosi nomi di giuristi che vengono accostati a questa dottrina.

<sup>65</sup> Ivi, p. 61.

<sup>66</sup> Cfr. Ch. Andler, *Du quasi-contrat et de M. Léon Bourgeois*, in "Revue de métaphysique", 1897, p. 525.

È il caso, ad esempio, di Georges Sorel<sup>67</sup>. Se è vero che Sorel si distacca dalle tesi marxiste classiche, la sua attenzione rimane focalizzata soprattutto sull'organizzazione delle forze socialiste all'interno del partito. Sorel rimane contrario al socialismo parlamentare, mentre sostiene un nuovo e più incisivo ruolo del sindacato nella trasformazione della società. Il suo pensiero si discosta senz'altro da quello degli esponenti del socialismo giuridico, non solo francese, e può essere più agevolmente ricondotto all'interno della corrente del sindacalismo rivoluzionario<sup>68</sup>.

Ancora, all'interno della categoria sono stati ricondotti, non sempre correttamente, figure come Ernest-Désiré Glasson, Louis-Étienne Josserand ed Edouard Lambert.

Glasson<sup>69</sup> aveva riconosciuto le carenze del *Code civil* nella disciplina del contratto di lavoro<sup>70</sup>. Dalla sua adesione, nel 1889, alla *Société d'économie sociale*, porterà avanti la sua idea di riforma sociale fino alla

<sup>67</sup> Georges Sorel, nato il 2 novembre 1847 a Cherbourg e morto il 29 agosto 1922 a Boulogne-sur-Seine, è un filosofo e sociologo francese, noto per la sua teoria del sindacalismo rivoluzionario. Alcuni studiosi lo hanno considerato tra coloro che introdussero le dottrine marxiste in Francia. Sulla vita e l'opera di Sorel cfr. C. Goretti, *Il sentimento giuridico nell'opera di Giorgio Sorel*, Città di Castello 1922; C. Goretti, *Sorel*, Milano 1928; S. Sand, *L'illusion du politique. Georges Sorel et le débat 1900*, Paris 1984; J. Julliard - S. Sand, *Georges Sorel en son temps*, Paris 1985; Georges Sorel, "Cahiers de l'Herne", Paris 1986; G. Cavallari, *Georges Sorel. Archeologia di un rivoluzionario*, Napoli 1994; M. Gervasoni, *Georges Sorel, una biografia intellettuale. Socialismo e liberalismo nella Francia della belle époque*, Milano 1997; W. Giannizzi, *Naissance du mythe moderne. Georges Sorel et la crise de la pensée savante (1889-1914)*, Paris 2006.

<sup>68</sup> Tra gli esponenti del sindacalismo rivoluzionario italiano, prima della conversione al fascismo, troviamo anche Sergio Panunzio, tra i più tenaci critici del socialismo giuridico: cfr. S. Panunzio, *Il socialismo giuridico*, op. cit. Per un profilo bio-bibliografico v. D. Ippolito, *Panunzio Sergio sr.*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, II, pp. 1500-1502.

<sup>69</sup> Glasson, è nato a Noyon il 6 ottobre 1839 e morto a Parigi il 6 gennaio 1907. Professore di procedura civile, si era in seguito dedicato allo studio della storia del diritto francese, del diritto romano e del diritto comparato. Su Glasson si vedano M. Morizot-Thibaut, *Notice sur la vie et les œuvres de M. Ernest Glasson*, in *Institut de France. Académie des sciences morales et politiques. Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques*, 1910, pp. 863-919; F. Audren, *Les mondes leplaysiens du droit (1855-1914) ou l'art et la manière d'être un juriste « leplaysien »*, in "Les études sociales", CXXXV-CXXXVI (2002), pp. 175-213. Per ulteriori riferimenti bio-bibliografici, si veda anche J. Poumarède, *Glasson Ernest-Désiré*, in P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen (diretto da), *Dictionnaire historique des juristes français. XII-XX<sup>e</sup> siècle*, Paris 2007, pp. 374-376.

<sup>70</sup> E. Glasson, *Le code civil et la question ouvrière*, Paris 1886.

creazione della *Société d'études législatives* presieduta da Saleilles.

Josserand aveva esposto delle riflessioni critiche nei confronti dell'evoluzione del diritto privato francese dopo la prima guerra mondiale<sup>71</sup>. Allontanandosi dal diritto comune, il diritto privato presentava il rischio di creare un "diritto di classe" che avrebbe potuto condurre ad una "guerra civile". L'elaborazione del diritto sindacale altro non era che la traduzione giuridica di questa lotta di classe<sup>72</sup>.

Lambert ha, del diritto comparato, la stessa concezione di Saleilles, ma meno universalista e più pratica<sup>73</sup>. Il suo obiettivo è scoprire ciò che è comune ai popoli che possiedono lo stesso grado di civilizzazione giuridica analizzando la produzione normativa di coloro che creano il diritto vivente. Come per Gény, anche per Lambert tale diritto non è quello prodotto dal legislatore ma dai giudici<sup>74</sup>.

Ad accomunare questi giuristi è soprattutto un approccio antiformalistico e di reazione nei confronti del culto del codice alimentato da anni di dominio della Scuola dell'Esegesi, nonché una diversa attenzione nei confronti delle nuove istanze sociali. Essi sono spesso ricondotti dalla storiografia nella categoria della "*socialisation du droit*", un movimento dottrinale che si sviluppa tra la fine del XIX secolo e

<sup>71</sup> Josserand, nato a Lione il 31 gennaio 1868 e morto il 4 novembre 1941 a La Sauvetat (Puy-de-Dôme), è stato un professore di diritto francese, coautore del progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti libanesi. Era il Preside della Facoltà di diritto di Lione. Per ulteriori riferimenti bio-bibliografici, si veda C. Fillon, *Josserand Louis-Étienne*, in P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen, *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 429-431.

<sup>72</sup> Cfr. L. Josserand, *La renaissance des droits «civils»*, Paris 1937, p. 70. Sul tema si veda J.-P. Chazal, *L. Josserand et le nouvel ordre contractuel*, in "Revue des contrats", octobre 2003, pp. 325-332 e D. Deroussin, *Louis Josserand, le droit comme science sociale?* in *La faculté de droit de Lyon*, Paris 2006.

<sup>73</sup> Lambert è un giurista francese nato il 22 maggio 1866 a Mayenne e morto il 25 ottobre 1947 a Vaugneray. Ha trascorso gran parte della sua carriera accademica, iniziata nel 1896, presso l'Università di Lione, specializzandosi in Storia del diritto. Per ulteriori riferimenti bio-bibliografici, si veda N. Dockès-Lallement, *Lambert Édouard*, in P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen, *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 458-459.

<sup>74</sup> *Introduction à l'étude du droit comparé. Recueil d'études an l'honneur d'Eduard Lambert*, Paris 1938; É. Serverin, *De la jurisprudence en droit privé. Théorie d'une pratique*, Lyon 1985; C. Petit, *Absolutismo jurídico y derecho comparado, Método comparativo y sistema de fuentes en la obra de Édouard Lambert*, in *De la ilustración al liberalismo, Symposium en honor al professor Paolo Grossi*, Madrid 1995; C. Petit, *Lambert en la Tour Eiffel, o el derecho comparado de la Belle Époque*, in *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. In memoria di Mario Rotondi*, Milano 2001; O. Moréteau, *Éd. Lambert et l'enseignement du droit comme science sociale et comparative*, Paris 2006.

l'inizio del XX. In questa corrente riformatrice, che conferisce al diritto una dimensione scientifica e un approccio metodologico che si arricchisce di altre materie come la sociologia, la filosofia e il diritto comparato, sono spesso ricomprese anche figure come Joseph Charmont<sup>75</sup>, Raymond Saleilles e François Géný.

## 8. Il nuovo ruolo dell'interprete secondo François Géný

Soprattutto a Raymond Saleilles<sup>76</sup> e François Géný<sup>77</sup> si deve

<sup>75</sup> Sulla vita e l'opera di Charmont, si vedano M. Milet, *Les professeurs de droit citoyens. Entre ordre juridique et espace public, contribution à l'étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes français* (1914-1995), Paris 2000; G. Sacriste, *Le droit de la République (1870-1914). Légitimation(s) de l'Etat et construction du rôle de professeur de droit constitutionnel au début de la III<sup>e</sup> République*, Paris 2002, pp. 654-655. Per ulteriori riferimenti bio-bibliografici si rinvia a F. Audren, *Charmont Léon-Marie-Joseph*, in P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen, *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 182-183.

<sup>76</sup> Tra le opere più recenti della vasta bibliografia su Saleilles, in ordine cronologico di pubblicazione: E. Gaudemet, *Raymond Saleilles (1855-1912)*, in "Revue Bourguignonne de l'enseignement supérieur", XXII (1912), pp. 161-263; A. Tissier, *Raymond Saleilles*, in "Revue trimestrielle de droit civil", 1912, pp. 293-303; *L'Œuvre juridique de Raymond Saleilles*, Paris 1914; J.-H. Robert, *Saleilles et le comparatisme*, in "Revue d'histoire des facultés de droit", XII (1991), pp. 143-149; P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, in "Rivista di diritto civile", III (1993), pp. 345-398; A. Stora-Lamarre, *Raymond Saleilles ou l'édification d'une morale juridique*, in *L'édification morales et cultures au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1993, pp. 59-77; Fr. Tellier, *Le droit à l'épreuve de la société. Raymond Saleilles et l'idée de droit social*, in "Revue d'histoire des facultés de droit", XX (1999), pp. 147-177; M. Stolleis (diretto da), *Juristen. Ein bibliographischen Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, Munich 2001, pp. 548-550; R. Domingo (diretto da), *Juristas universales*, III, Madrid 2004, pp. 653-655; M. Sabbioneti, *Democrazia sociale e diritto privato: la terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano 2010; F. Audren - C. Chêne - N. Mathey - A. Vergne (diretto da), *Raymond Saleilles et au-delà*, Paris 2013. Per ulteriori riferimenti bio-bibliografici si rinvia a J.-L. Halpérin, *Saleilles Raymond*, in P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen, *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 694-696.

<sup>77</sup> Altrettanto vasta la bibliografia su Géný. Tra le opere più recenti ci si limita a segnalare, in ordine cronologico di pubblicazione: *Le centenaire du doyen François Géný*, Paris 1963; C. Thomasset - J. Vanderlinden - Ph. Jestaz (diretto da), *François Géný, mythe et réalités - 1899-1999. Centenaire de Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, essai critique*, Paris 2000; J. Boulaire, *François Géný et le législateur*, in N. Hakim - F. Melleray (études réunies par), *Le renouveau de la doctrine française. Les grandes auteurs de la pensée juridique au tournant du XX<sup>e</sup> siècle*, Paris 2009; *Deux articles en hommage à François Géný*, in "Revue trimestrielle de droit civil", II (avril/juin 2010), Paris; Ö. Cachard -

l'elaborazione di una nuova concezione del ruolo dell'interprete del diritto, che eserciterà una forte influenza anche nei confronti di alcuni esponenti del socialismo giuridico francese, come André Mater.

Saleilles, professore di diritto civile all'Università di Dijon, incontra qui Géný, al quale lo lega un'amicizia che contribuirà ad influenzare i lavori comuni. Insieme, e in opposizione alla *École de l'Exégèse*, fondano la *École de la libre recherche scientifique*. Se il metodo esegetico era accusato di attribuire eccessiva importanza alla lettera del testo, il nuovo metodo di Géný e Saleilles si prefiggerà di partire dal testo legislativo per cercare, anche al di fuori di esso, tutte le possibili soluzioni adatte al caso concreto. In caso di lacuna, sarà necessario cercare ed elaborare liberamente la soluzione migliore, ispirandosi alla ragione e alla necessità del momento storico.

Nel 1899 Géný pubblica la fondamentale opera *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*. Nella prefazione, scritta da Saleilles, si rimprovera al *Code Civil* di essere ancora intriso dello spirito che animava l'epoca in cui era stato prodotto: un'epoca, tuttavia, lontana e caratterizzata da condizioni sociali che ormai erano profondamente mutate. Si rende così necessaria una nuova visione del diritto, non più chiuso e autoreferenziale, ma aperto alle connessioni con la sociologia, l'economia, la politica. Se Savigny aveva incentrato parte della sua dottrina sulla figura del *volkegeist*, Saleilles e Géný sostengono invece che il giurista, e in particolar modo l'interprete, dovranno cercare nella norma l'*"esprit juridique"*<sup>78</sup>.

Nell'introduzione dell'opera, Géný illustra il procedimento che sarà seguito nell'elaborazione della nuova teoria. Innanzitutto distingue, per ogni conoscenza umana, la sfera dei principi da quella dell'applicazione, affermando che i primi riguardano la scienza, la seconda l'arte. Per quanto attiene al diritto, Géný individua quindi un diritto puro e un diritto applicato: il primo è ideale, ha per oggetto la distinzione tra giusto e ingiusto e si identifica con la scienza giuridica; il secondo si applica invece per risolvere concretamente il problema della giustizia nell'interesse di

---

F.-X. Licari - F. Lormant (diretto da), *La pensée juridique de François Géný*, Paris 2013; C. Jamin - F. Audren - S. Bloquet (correspondance établie, présentée et annotée par), *Lettres de François Géný à Raymond Saleilles. Une trajectoire intellectuelle. 1892-1912*, Paris 2016; F. Mazzarella, *An Intellectual Trajectory in the Age of Antiformalism. Géný and the Rise of the Law of Society*, in "Historia et ius", X (2016), paper 20. Per ulteriori riferimenti bio-bibliografici si rinvia a N. Hakim, *Géný François*, in P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen, *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 360-362.

<sup>78</sup> R. Saleilles, *Préface* a F. Géný, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif: essai critique*, Paris 1899, p. XXV.

un'epoca e di un paese, ed è l'arte giuridica<sup>79</sup>.

Il primo obiettivo scientifico dell'autore è quello di separare tra loro la sfera dei principi da quella delle applicazioni, ricercando il giusto metodo di applicazione del diritto, e rivalutando quindi la figura del giudice, il ruolo della dottrina, nonché l'importanza della giurisprudenza, che è soggetta alla legge del progresso, contrariamente alla legislazione che è «manifestement impuissante à suivre d'un pas égal et sûr l'évolution incessante des nécessités juridiques»<sup>80</sup>.

Nell'ultima parte dell'opera Gény sostiene che la sola legge scritta è insufficiente per fornire all'interprete tutte le soluzioni richieste. È necessario lasciar spazio all'attività individuale del giudice. Tenta di ribattere da subito alle due principali critiche che si potrebbero muovere nei confronti della sua teoria: che il margine di azione lasciato al giudice possa rivelarsi un'arma troppo potente, a scapito della certezza del diritto; e che la demarcazione tra ruolo del giudice e del legislatore, caposaldo della teoria della separazione dei poteri, venga annullata qualora si concedesse ai tribunali la possibilità di creare regole giuridiche:

La solution juridique, contenue en un jugement, ne s'impose que dans l'espèce qu'il avait pour objet de résoudre. Dans ces conditions, le principe de la séparation des pouvoirs est absolument respecté. Et, au surplus, je n'aperçois pas bien comment, dans le cas où la loi refuse sa lumière, l'interprète pourrait se voir reprocher de chercher, en sa propre conscience, la solution qu'il ne lui est pas permis de refuser aux parties (art. 4 C. Civ) Sans doute, le juge ne doit jamais légiférer, en ce sens que sa décision ne pourra jamais constituer un principe général, excédant en autorité la portée de l'espèce. Dans cette mesure [...] le but même de sa mission exige pleine autonomie de décision<sup>81</sup>.

Nei limiti della sua competenza, al giudice va lasciata la più ampia autonomia, poiché né la separazione dei poteri viene messa in discussione (vista la portata specifica della sentenza) né è concepibile un sistema che escluda il ruolo di un intermediario tra la legge generale e astratta e la realtà dei casi concreti. Scrive ancora Gény:

---

<sup>79</sup> Scrive al riguardo: «Un devoir s'impose à nous, juristes par vocation, qui restons convaincus de l'importance de l'un et de la dignité de l'autre : une enquête sur notre méthode, c'est-à-dire sur nos procédés d'investigation et d'interprétation du droit », F. Gény, *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, cit. p. 52.

<sup>80</sup> Ivi, p. 7.

<sup>81</sup> Ivi, p. 182.

Entre ces besoins, si complexes, si variés, si fuyants, et la formule rigide du texte légal, il faut un intermédiaire, qui puisse et sache adapter cette formule aux situations et circonstances, pour lesquelles elle est écrite. Cet intermédiaire, c'est précisément l'interprète du Droit, et particulièrement, dans les litiges concrets, le juge. [...] le législateur ne peut souvent que déterminer les lignes générales d'un cadre juridique donné; il doit laisser à l'application du droit le soin de le remplir suivant les détails des espèces<sup>82</sup>.

Gény rivendica la possibilità per il giurista di rinnovare lo spirito della legge prima che la lettera sia modificata dall'intervento, spesso tardivo, del legislatore. Per permettere che ciò accada, l'autore introduce una riflessione sul concetto di equità e sull'uso che può esserne concesso al giudice. Ma formula anche una distinzione fondamentale tra l'uso dell'equità che è consentito all'interprete e l'arbitrio svincolato da ogni regola, che invece non può essere in alcun modo giustificato. Gény distingue infatti due forme di equità: definisce "*instinctive*" quella nozione assimilabile al sentimento incosciente e irrazionale della coscienza morale al quale – afferma – non è possibile negare un'autorità in ambito giuridico. Di altra specie invece è quella che definisce equità "*individuelle*", che determina l'influenza delle circostanze particolari di una situazione concreta sulla soluzione giuridica di specie, e che è preclusa al giudice<sup>83</sup>.

### 9. *Le «Bon Juge» Paul Magnaud*

Già alcuni anni prima della elaborazione di queste nuove teorie, in Francia opera un giudice che pone al centro dell'attenzione del dibattito, non solo giuridico, ma anche politico, il ruolo dell'interprete rispetto alle questioni sociali. È Paul Magnaud, presidente del tribunale di Château-Thierry<sup>84</sup>.

<sup>82</sup> Ivi, p. 183.

<sup>83</sup> Cfr. ivi, pp. 488-489.

<sup>84</sup> Diversi autori, anche recentemente, si sono occupati della vita di Paul Magnaud e dell'influenza della sua giurisprudenza sul dibattito politico-giuridico dell'epoca. Ci si limita a segnalare, in ordine cronologico di pubblicazione: H. Leyret, *Les Jugements du président Magnaud réunis et commentés*, Paris 1900; Id., *Les nouveaux Jugements du président Magnaud réunis et commentés*, Paris 1903; R. Majetti, *Le phénomène Magnaud* in "La Revue Socialiste", XXXVII (juin 1903), pp. 651-662; J. Cauvière, *Le «bon juge» : étude de mœurs contemporaines*, Paris 1907; R. Weyl - M. Weyl, *Socialisme et justice dans la*



Magnaud nasce il 20 maggio del 1848 a Bergerac, un comune non distante da Bordeaux. Nel 1880 entra in magistratura e, dopo essere stato giudice istruttore ad Amiens per qualche anno, nel 1887 presenta la sua candidatura per il posto vacante di presidente del Tribunale civile di Château-Thierry. Il carattere anticonformista di Magnaud e la sua sensibilità per i problemi delle classi svantaggiate si rispecchiano spesso nelle sue sentenze. Il diritto applicato in esse è il frutto di un'attività interpretativa fortemente incentrata sul criterio dell'equità. Laddove sembra ravvisare un'eccessiva durezza del diritto positivo nei confronti degli elementi più deboli della società, Magnaud interviene manipolandolo e indirizzandolo fino all'estremo dei limiti consentiti dal potere del magistrato.

La grande notorietà arriva, inaspettatamente, dopo una sentenza pronunciata il 4 marzo 1898, con la quale il presidente Magnaud assolve Louise Ménard, una giovane madre rea di aver rubato del pane a suo cugino panettiere, per sfamare suo figlio, sua madre e sé stessa dopo più di un giorno di digiuno.

La sentenza di assoluzione si basa su una interpretazione estensiva dell'articolo 64 del *Code pénal* del 1810 e una innovativa elaborazione del concetto di "stato di necessità". L'art. 64, infatti, stabiliva che «Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister». Poiché la giovane aveva confessato di aver rubato il pane, il giudice decide di indagare le cause del suo gesto e afferma che la pulsione della fame – e quindi l'istinto di sopravvivenza per sé, suo figlio e sua madre – hanno annullato ogni intenzione fraudolenta dell'atto<sup>85</sup>.

---

*France de 1895: le «Bon juge Magnaud»* in «*Il socialismo giuridico*». *Ipotesi e letture*, cit., pp. 367-382; A. Rossel, *Le bon juge*, Paris 1983; J. Foucart-Borville, *Le mythe du bon juge de Château-Thierry: le président Magnaud*, Amiens 2000; M.-A. Frison-Roche, *Le modèle du bon juge Magnaud*, in *De code en code: Mélanges en l'honneur du doyen Georges Wiederkehr*, Paris 2009, pp. 335-342; C. Radé - S. Tournaux, *Retour sur le «phénomène» Magnaud et l'influence d'un magistrat hors norme sur l'évolution du droit du travail*, in E. Burgaud - Y. Delbrel - N. Hakim (a cura di), *Histoire, théorie et pratique du droit. Études offertes à Michel Vidal*, Bordeaux 2010, pp. 865-876; M. Sadoun, *Paul Magnaud, le « bon juge »*, Paris 2011; C. M. Herrera, *Entre équité et socialisme? Le juge et la question sociale dans le débat politico-doctrinal français du début du XXe siècle*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, "Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento", XL, II, Milano 2011, pp. 331-366.

<sup>85</sup> Per il testo della sentenza pronunciata da Magnaud si veda H. Letret, *Les jugements du Président Magnaud*, cit., p. 15. Come è stato notato, «depuis lors, on n'a pratiquement jamais vu utiliser l'art. 64 pour donner à la notion de nécessité un contenu social», R. Weyl-M. Picard Weyl, *Socialisme et justice dans la France de 1895: le «bon juge Magnaud»*, cit., p. 367.

A livello nazionale, il caso viene portato alla ribalta da Georges Clemenceau. Il futuro Ministro dell'interno e Presidente del consiglio francese dedicherà al giudice di Château-Thierry un articolo sulla prima pagina del quotidiano "l'Aurore" del 14 marzo, intitolato «*Un bon juge*», nome che ben presto tutta la Francia assocerà a Magnaud. Nel 1906, convinto da Clemenceau, il giudice intraprende la carriera politica, venendo eletto tra le fila della sinistra radicale. Nessuna delle proposte avanzate durante il suo mandato sarà presa in considerazione e, deluso dall'esperienza, deciderà di non ripresentarsi alle successive elezioni del 1910. Al suo ritorno in magistratura, verrà accolto con freddezza e diffidenza. Morirà, pressoché dimenticato, nel 1926.

I temi toccati dai giudizi del presidente Magnaud investono alcuni tra i problemi sociali più sentiti all'epoca: i reati di mendicizia e vagabondaggio<sup>86</sup>, la questione operaia e della sicurezza sul lavoro, le discriminazioni verso la donna e i minori<sup>87</sup>, i privilegi dei ricchi e degli uomini di Chiesa<sup>88</sup>. Non stupisce che Magnaud sia stato ricondotto, soprattutto dalla storiografia recente, a volte nell'alveo del solidarismo, altre volte in quello del socialismo giuridico. Tuttavia è lo stesso André Mater, nel manifesto programmatico di questa dottrina, ad affermare che "*le bon juge*" non possa considerarsi un suo esponente: «Le socialisme juridique n'est pas *chrétien, humanitaire, philanthropique*, et n'a pas du tout pour objet d'appliquer la jurisprudence du président Magnaud»<sup>89</sup>.

Anche se spesso è stato sostenuto che Magnaud si sentisse completamente svincolato dal rispetto della legge nel pronunciare le sue sentenze, tutte le sue decisioni contengono, invece, una scrupolosa analisi della legge o dei contratti su cui è chiamato a pronunciarsi<sup>90</sup>. Il procedimento seguito in ognuno dei suoi casi è l'applicazione della legge attraverso il suo adattamento alle circostanze, nel tentativo di ottenere una giustizia equa. Se Magnaud non può essere considerato un esponente del socialismo giuridico, la sua giurisprudenza è senz'altro un esempio di come, già prima dell'insegnamento di Génay, l'opera dell'interprete possa

<sup>86</sup> H. Letret, *Les jugements du Président Magnaud*, cit., pp. 40-55.

<sup>87</sup> Ivi, pp. 154-156

<sup>88</sup> Per l'atteggiamento tenuto nei confronti di questi ultimi si guadagnerà la fama di «*mangeur de curés*»: cfr. ivi, p. 195.

<sup>89</sup> «Le socialisme juridique n'est pas *chrétien, humanitaire, philanthropique*, et n'a pas du tout pour objet d'appliquer la jurisprudence du président Magnaud»: A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 10 [corsivi nell'originale].

<sup>90</sup> R. Weyl-M. Picard Weyl, *Socialisme et justice dans la France de 1895*, cit., p. 382.

affrancarsi dall'applicazione letterale del testo e orientare la legge alla tutela delle classi socialmente svantaggiate.

### 10. *Il socialismo giuridico italiano*

Fino ad ora sono state esaminate quasi esclusivamente le influenze “autoctone” esercitate sul socialismo giuridico francese. Se la storiografia è quasi unanime nel riconoscere la capitale importanza dell'opera di Anton Menger per la nascita di questa dottrina, non riveste un ruolo secondario – quanto meno per motivi cronologici – l'impulso ricevuto dai giuristi italiani.

Nei primi anni del Novecento Gioele Solari<sup>91</sup>, filosofo del diritto attento all'economia e ai problemi sociali, con la sua opera *Socialismo e diritto privato* traccia un affresco del socialismo giuridico, non solo italiano, considerato un imprescindibile punto di partenza e di riferimento per ogni studio sul tema<sup>92</sup>. È tuttavia alcuni anni prima, nel 1893, che la stessa formula “socialismo giuridico” compare ad opera di un altro giurista italiano, Achille Loria.

Negli ultimi due decenni dell'Ottocento l'Italia, da poco unificata, vive un periodo di grande fermento ideologico, politico e culturale, che coinvolge anche il mondo del diritto. Fino a quel momento la classe dirigente e l'élite culturale italiane erano state assorbite dall'impegno per l'unificazione politica e amministrativa del Paese e, con esse, anche buona parte dei giuristi. La cultura giuridica italiana degli anni Sessanta e Settanta del XIX secolo presenta, pertanto, pochi profili originali, anche se non mancano eminenti figure di studiosi. Soprattutto nell'ambito del diritto civile l'influenza francese era predominante. Il codice civile del 1865 era, infatti, largamente tributario del modello napoleonico e la stessa cultura giuridica e accademica risentiva in modo determinante dell'influenza della Scuola dell'Esegesi e del suo metodo di studio basato sui commentari.

Tuttavia, proprio negli ultimi decenni dell'Ottocento, inizia a prendere corpo un'istanza di rinnovamento: all'unificazione politica dell'Italia doveva ora seguirne ora una di tipo culturale e giuridico, improntata a

---

<sup>91</sup> Si rinvia, anche per riferimenti bio-bibliografici a S. Caruso, *Solari Gioele*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1883-1885

<sup>92</sup> G. Solari, *Socialismo e diritto privato*, op. cit.

criteri di originalità. Il distacco dal modello francese inizia ad attuarsi attraverso la ricezione delle teorie della Scuola storica tedesca e della pandettistica. Una ventata di germanesimo investe il campo del diritto e conduce alla elaborazione di nuove teorie e nuovi metodi, incentrati sui concetti di “sistema” e di “parte generale”.

Entusiasmo nei confronti delle nuove scienze ed approccio multidisciplinare caratterizzano le opere di numerosi giuristi italiani della fine dell'Ottocento. Nel campo del diritto penale, ad esempio, tale impostazione fu recepita dalla cosiddetta “Scuola Positiva”, la quale aveva tra le sue figure di spicco personaggi come Cesare Lombroso<sup>93</sup> ed Enrico Ferri<sup>94</sup>. Mentre il primo era un medico legale che, nella sua celebre opera *L'uomo delinquente*, aveva teorizzato la correlazione tra tare fisiche congenite e predisposizione al delitto, il secondo aveva affermato che il diritto penale potesse essere concepito come una branca della sociologia, auspicando più volte il ricorso all'ausilio di scienze come la medicina, la

<sup>93</sup> Su Cesare Lombroso, ed in particolare il suo apporto alla penalistica italiana: P. Lombroso-G. Lombroso, *Cesare Lombroso: appunti sulla vita. Le opere*, Torino 1906; L. Vervaeck, *La théorie lombrosienne et l'évolution de l'anthropologie criminelle*, Paris 1910; G. Lombroso Ferrero, *Cesare Lombroso: storia della vita e delle opere narrate dalla figlia*, Milano-Torino-Roma 1915; J.L. Peset-M. Peset, *Lombroso y la escuela positivista italiana*, Madrid 1975; F. Silvani, *Lavori recenti su Lombroso*, in “La questione criminale”, I (1976), pp. 194-205; H. Mannheim, *Lombroso and his place in modern criminology*, in “Group problems in crime and punishment”, London 1977; R. Villa, *Lecture recenti di Lombroso*, in “Studi storici”, II (1977), pp. 243-252; M. Gibson, *Born to crime. Cesare Lombroso and the origins of biological criminology*, Westport 2002; D. Frigessi, *Cesare Lombroso*, Torino 2003.

<sup>94</sup> Della vasta bibliografia su Enrico Ferri ci si limita a segnalare L. Jaricci, *Enrico Ferri*, Napoli 1901; E. Franchi, *Enrico Ferri. Il noto, il mal noto e l'ignoto*, Torino - Buenos Aires 1909; O. Cecchi, *Note biografiche e critiche su Enrico Ferri*, Firenze 1908; FN Amici, *Enrico Ferri*, Milano 1920; G.A. Belloni, *La personalità di Enrico Ferri*, Milano 1939; B. Cassinelli, *L'opera di Enrico Ferri*, Milano 1939; G. Bentini, *L'universalità della parola di Enrico Ferri*, Milano 1941; F. Grispigni, *Ferri e la scuola positiva*, Milano 1941; L. Bufferetti, *Le ideologie socialistiche in Italia nell'età del positivismo evoluzionistico (1870-1892)*, Firenze 1951; M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Nove cento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, II (1973), pp. 142 ss.; M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale (1883-1912)*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, II-III (1975), pp. 218 ss.; R. Salvadori, *Enrico Ferri “par lui même”*, San benedetto Po 1979; M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in A. Schiavone, *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1999; E. R. Papa., *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in L. Cavazzoli, *Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento*, cit., pp. 151-160. Infine, per ulteriori riferimenti bio-bibliografici: F. Colao, *Ferri Enrico*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 849-852.

psicologia, l'antropologia e la statistica per un più efficace contrasto del fenomeno criminale.

Il dibattito giuridico fu spesso aperto e animato a partire dalle Università dove le prolusioni furono utilizzate dai professori per esporre i propri manifesti ideologici e metodologici. È attraverso i discorsi inaugurali tenuti in occasione dell'inizio dell'anno accademico che alcune tra le figure più note del periodo lanciarono i loro programmi di riforma del diritto in senso sociale<sup>95</sup>.

È in questo clima di fermento culturale che Anchille Loria pubblica, nel 1893, il suo articolo sul *Socialismo giuridico*, nel primo numero della nuova rivista fiorentina "La scienza del diritto privato"<sup>96</sup>. Prima di passare all'esame dello scritto di Loria, e per comprendere il contesto all'interno del quale esso si colloca, può essere opportuno spendere qualche parola sulla rivista che lo ospita.

"La scienza del diritto privato" rappresenta infatti una interessante novità nel panorama della cultura giuridica italiana, nonostante la storiografia l'abbia a lungo relegata in una posizione defilata<sup>97</sup>. La rivista viene fondata a Firenze nel 1893 e la sua breve vita cesserà con la pubblicazione dell'ultimo numero nel 1896. I suoi direttori sono Giuseppe D'Aguzzo e Alfredo Tortori<sup>98</sup>, mentre all'interno della sua

<sup>95</sup> Tra le più note prolusioni dell'epoca in cui si espongono le nuove idee del rapporto tra diritto ed elemento sociale, ci si limita a ricordare, in ambito penalistico E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna 1881 e Id., *Le ragioni storiche della scuola positiva di diritto criminale*, in "Rivista di filosofia scientifica", II (1883), Siena 1883; nel diritto privato E. Cimbali, *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, in *Studi di dottrina e giurisprudenza civile*, Lanciano 1889, E. Gianturco, *Individualismo e socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli 1891, V. Polacco, *La funzione sociale della legislazione civile attuale*, in *Opere minori*, Modena 1929, G. Salvio, *I difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti e operaie*, in *Annuario della R. Università degli studi di Palermo, a.a. 1890-1891*, Palermo 1890 ed E. Vidari, *La legislazione sociale in Italia*, in *Monitore dei Tribunali*, XXVII, Milano 1886; infine, nel diritto commerciale, C. Vivante, *Per un codice unico delle obbligazioni*, in *Archivio Giuridico*, XXXIX, 1887 e Id., *I difetti sociali del codice di commercio*, in *Riforma sociale*, IX, Roma 1899..

<sup>96</sup> A. Loria, *Socialismo giuridico*, in "La scienza del diritto privato. Rivista critica di filosofia giuridica, legislazione e giurisprudenza", I, Firenze, 1893, pp. 519-527. Per un'analisi della storia della rivista e del pensiero dei suoi autori, P. Grossi, "La scienza del diritto privato". *Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo: 1893-1896*, Milano, 1988.

<sup>97</sup> In tal senso cfr. P. Grossi, *La scienza del diritto privato*, cit., p. 3 ss.

<sup>98</sup> Per notizie bio-bibliografiche cfr. F. Tamassia, *D'Aguzzo Giuseppe*, in "Dizionario biografico degli italiani" XXXI, Roma (1985), pp. 676-679; F. Mazzearella, *D'Aguzzo Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 627-628 e P. Passaniti, *Tortori Alfredo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, p. 1969.

redazione compaiono alcuni dei giuristi più brillanti di quegli anni, spesso accomunati dall'atteggiamento antiformalistico, l'entusiasmo per le nuove scienze sperimentali e lo spirito innovatore<sup>99</sup>.

«Un fatto meraviglioso contrassegna il secolo nostro, ed è il progresso della scienza sperimentale»<sup>100</sup>, è l'*incipit* che, significativamente, scelgono i direttori nella presentazione ai lettori del primo numero. Fin dalle primissime pagine viene così manifestata l'adesione al nuovo metodo epistemologico del positivismo filosofico, applicato anche al diritto. Le radici del nuovo approccio vanno rinvenute nel “sistema della relatività della conoscenza” inaugurato da Immanuel Kant e nel metodo induttivo di Francis Bacon<sup>101</sup>. Ora anche scienze come «la biologia, la fisio-psicologia, l'antropologia, la sociologia, la statistica, l'economia politica» sono chiamate a dare il loro contributo nella elaborazione di una nuova dottrina giuridica<sup>102</sup>.

Non solo il diritto pubblico ma anche – e soprattutto – il diritto privato doveva essere oggetto di un'opera di profondo ammodernamento, affinché fosse liberato dalle ormai anacronistiche influenze delle categorie romanistiche e dal metodo esegetico codicocentrico. «Lo stato moderno non è più quello dei romani, né si possono assegnare al Diritto privato gli stessi antichi confini», scrivono D'Aguanno e Tortori, per concludere che «occorre quindi una riforma radicale, che valga a rimodernare l'intera compagine del Diritto privato con criteri rigorosamente scientifici». Il carattere fortemente programmatico della rivista emerge tuttavia dalle ultime righe introduttive:

è necessità suprema che sorga una nuova scienza del Diritto privato, la quale s'incorpori quei principi del Diritto romano che non contrastino alla civiltà moderna, si affermi nella sua parte teorica sulla base del metodo scientifico e nella parte pratica con una critica adeguata alla nostra legislazione civile e commerciale e con opportune proposte di riforma<sup>103</sup>.

<sup>99</sup> I collaboratori ordinari de *La scienza del diritto privato* sono B. Brugi, G. Carle, C. Castori, C. Cavagnari, G.P. Chironi, P. Cogliolo, G.C. De Benedetti, P. Dorado, C.F. Gabba, E. Gianturco, A. Majorana, E. Piccione, V. Polacco, V. Rizzuti, G. Salvioli, L. Sampolo, G. Vadalà-Papale.

<sup>100</sup> G. D'Aguanno - A. Tortori, *Ai lettori*, in “La scienza del diritto privato”, I, Firenze (1893), p. 3.

<sup>101</sup> *Ibidem*.

<sup>102</sup> Ivi, p. 4.

<sup>103</sup> Ivi, pp. 5-6.

In molti casi l'entusiasmo per le nuove scienze, l'approccio antiformalistico e l'intento di rinnovare la legislazione vigente si incontrano, nelle pagine della rivista, con una nuova sensibilità sociale e l'attenzione verso le classi svantaggiate. È inevitabile che l'eco delle teorie di Menger e del dibattito con i detrattori marxisti arrivi anche qui. Il compito di tentare una definizione ed un'analisi critica della dottrina ispirata dal professore austriaco e contestata da Engels e Kautsky viene assunto da Achille Loria<sup>104</sup>.

Loria si era laureato in Giurisprudenza all'Università di Bologna, dove era entrato in contatto con intellettuali e giuristi socialisti come Filippo Turati<sup>105</sup>, Enrico Ferri e Leonida Bissolati. Più interessato alle materie economiche che a quelle giuridiche, diventa professore di economia politica prima a Siena, poi a Padova e infine a Torino. Inizialmente seguace delle teorie di Marx, a partire dagli anni Ottanta inizia a contestarne gli assunti sul rapporto valore-lavoro e finisce per attirarsi le critiche di Engels.

Tuttavia nell'articolo che compare sulla "Scienza del diritto privato" Loria sembra far propria, fin dal titolo, la critica a Menger mossa pochi anni prima proprio da Engels e Kautsky sulle pagine della rivista "Die neue zeit". La definizione ironica – se non sprezzante – di *Juristen sozialismus* assume tuttavia qui una sfumatura più neutra con la traduzione in *Socialismo giuridico*. Ed è in questa ultima accezione, ma solo dieci anni più tardi, che farà la sua comparsa anche nel dibattito francese<sup>106</sup>. Ma è forse il caso di affidare proprio alle parole di Loria la definizione di questa nuova "scuola":

<sup>104</sup> A. Graziani, *Le teorie sociali in Achille Loria*, in "Nuova Antologia", 1901, pp. 657-676; G. Valenti, *La proprietà della terra e la costituzione economica. Saggi critici sul sistema di Achille Loria*, Bologna 1901; R. Faucci, *Revisione del marxismo e teoria economica della proprietà in Italia, 1880-1900: Achille Loria (e gli altri)*, Milano 1978; R. Patalano, *La teoria della "terra libera" di Achille Loria e la questione agraria in Italia*, in "Il pensiero economico italiano", VII (1999), pp. 31-71; A. D'Orsi (cur.), *Achille Loria*, Torino 1999; R. Faucci-S. Perri, *Achille Loria. His vision and economic analysis*, in "European economists of the early 20<sup>th</sup> century", Cheltenham 2003. Per notizie bio-bibliografiche, si veda R. Faucci - S. Perri, *Loria, Achille*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., LXVI, e, per una bibliografia completa, L. Einaudi, *Bibliografia di Achille Loria*, Torino 1932 e D. Parisi-D. Borello (cur.), *Catalogo del Fondo librario Achille Loria*, Milano 2003. In particolare, sul contributo di Achille Loria alla ricezione della dottrina di Anton Menger e alla definizione della categoria di socialismo giuridico in Italia, si veda G. Ferri, *Solidarietà e socialismo giuridico*, cit., pp. 10 e ss.

<sup>105</sup> Si rinvia, anche per riferimenti bio-bibliografici, a P. Passaniti, *Turati Filippo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1986-1988.

<sup>106</sup> Il riferimento è all'articolo di A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit.

È sorta da vari anni, e va acquistando autorevoli e calorosi aderenti, una scuola di giuristi, che potrebbe senza grave errore definirsi come la scuola del socialismo giuridico. Invero son diverse le gradazioni dei vari scrittori che la compongono, sono diversamente accentuate le loro censure e i loro disegni di riforma; ma a tutti però è comune l'intento di assoggettare il diritto vigente ad una critica rigorosa, ispirandosi al criterio della politica sociale, alla necessità di elevare le sorti delle classi lavoratrici, al desiderio di migliorare più o meno radicalmente e di rendere meno sperequata ed iniqua la costituzione economica odierna; tutti, dal più ardito al più timido, questi scienziati si propongono di ottenere cogli scritti e coll'opera una modificazione del diritto, la quale faccia ragione alle esigenze legittime dei volghi poveri e li tragga a meno sconsolati destini<sup>107</sup>.

Secondo Loria le ispirazioni del socialismo giuridico possono rinvenirsi in giuristi e pensatori come Johann Gottlieb Fichte, Ogilvie, Proudhon, John Stuart Mill e Ferdinand Lassalle, mentre negli anni più recenti la teorizzazione e diffusione si deve a Anton Menger e, in Italia, a Emanuele Gianturco e Giuseppe Salvioli<sup>108</sup>. Il merito di questa scuola è di aver finalmente provato a interrompere una tradizione che aveva sempre visto il giurista asservito ai ceti abbienti e alle classi dominanti, «porgere alla cupidigia del proprietario l'alleanza del cavillo e della formula capziosa, che riesce in modo infallibile a saldare sul collo dell'operaio la catena della schiavitù»<sup>109</sup>. Il diritto romano, il diritto canonico, l'illuminismo giuridico, William Blackstone e perfino Victor Ugo erano tutti accomunati dall'«ossequio ai diritti acquisiti» con il quale, muovendo dall'intento di difendere la consuetudine e la tradizione, si finiva per immobilizzare il diritto vigente e cristallizzare antichi soprusi di classe<sup>110</sup>.

Il socialismo giuridico presentava senz'altro dei meriti: la «critica delle esorbitanze attuali», la «reazione contro il vecchio formalismo», le censure «contro le enormezze della legislazione capitalista»<sup>111</sup>. Andava tuttavia considerato anche il rovescio della medaglia.

<sup>107</sup> A. Loria, *Socialismo giuridico*, in "La scienza del diritto privato", cit., p. 519.

<sup>108</sup> In particolare, su Giuseppe Salvioli, si veda N. Vescio, *L'eredità del Salvioli socialista: Stato e politiche pubbliche negli interventi su «Echi e Commenti»*, in "Historia et Ius", XVIII (2020), paper 21.

<sup>109</sup> È curioso come, allo stesso modo ma circa dieci anni più tardi, lo stesso André Mater affermerà, con amara ironia, che «les juristes finissent toujours par donner raison aux plus forts», A. Mater, *Le socialisme juridique*, in "la Revue socialiste", 1904.

<sup>110</sup> A. Loria, *Socialismo giuridico*, cit., p. 522.

<sup>111</sup> Ivi, p. 526.



Gli esponenti di questa scuola, *in primis* Menger, ereditavano dall'avversario che volevano combattere uno dei suoi principali difetti. Teorizzavano un concetto di giustizia ideale, volto al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche delle classi svantaggiate, e auspicavano di realizzarlo attraverso un processo di riforma legislativa. Questo modo di procedere ricordava, secondo Loria, le scuole incentrate sul diritto naturale, «creatura così flessibile e docile, che si piega e si torce in mille guise secondo il talento di chi lo maneggia»<sup>112</sup>. L'ultimo prodotto del diritto naturale era stato una codificazione borghese e incentrata sulla tutela della proprietà a vantaggio delle classi abbienti. Il socialismo giuridico rischiava di «stagnare a sua volta in quella palude metafisica» e di incorrere in una simile eterogenesi dei fini.

Secondo Loria non era con la filosofia che si potevano modificare i rapporti giuridici ma attraverso l'economia. Facendo proprie le critiche già mosse a Menger da Engels e Kautsky, egli afferma che «il diritto positivo non è che la emanazione necessaria dei rapporti economici» ed è solo intervenendo su questi che si può attuare un cambiamento duraturo dell'ordinamento<sup>113</sup>. Così come una modifica del contratto di lavoro dovrà necessariamente sottendere un mutamento nei rapporti di produzione dell'economia capitalista, allo stesso modo il contratto agrario cambierà solo insieme alle condizioni del lavoro agricolo. I veri cambiamenti del diritto «erompono dal sottosuolo reale dei rapporti economici, anziché discendere dalle nebulose regioni del diritto naturale»<sup>114</sup>.

Dalle pagine della stessa rivista non tardano ad arrivare le risposte a questa critica del socialismo giuridico improntata a criteri economicistici di stampo marxista.

Il primo a scrivere è Ercole Vidari, quando insegnava diritto commerciale a Pavia<sup>115</sup>. Nel suo articolo, indirizzato direttamente a Loria, avanza due osservazioni<sup>116</sup>.

La prima investe la definizione stessa di socialismo giuridico, di cui Vidari si dichiara insoddisfatto. A destare preoccupazione in lui è, in

---

<sup>112</sup> Ivi, p. 523.

<sup>113</sup> Ivi, p. 526.

<sup>114</sup> *Ibidem*.

<sup>115</sup> Per riferimenti bio-bibliografici si rinvia a M. Libertini, *Vidari Ercole*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 2044-2046.

<sup>116</sup> E. Vidari, *Sul socialismo giuridico del Prof. Loria*, in "La scienza del diritto privato", cit., pp. 577-582.

particolare, il riferimento al socialismo<sup>117</sup>. Perseguire delle riforme della legislazione tenendo conto delle esigenze sociali andava bene, ma evocare il socialismo era tutt'altra cosa. Questo poteva comportare il rischio di mettere in dubbio la libertà individuale, la proprietà privata, la famiglia e il diritto di testare e tutto ciò non era ammissibile.

La seconda, di tipo metodologico, riguarda l'esortazione di Loria ad utilizzare maggiormente criteri economici nel perseguire modificazioni del diritto. Vidari rivendica di aver seguito da tempo questa strada nei suoi corsi di diritto commerciale e sottolinea come essa sia l'unica percorribile in ogni campo del sapere giuridico. Forse la proprietà immobiliare, la disciplina dello stato di famiglia e le stesse leggi costituzionali possono prescindere dallo studio dell'organizzazione economica della proprietà, della famiglia e dello Stato<sup>118</sup>? Lo studio dei rapporti economici non è un requisito necessario solo ad un'azione di riforma della legislazione in senso sociale ma a qualunque serio studio giuridico.

Nella seconda replica a Loria – ed ultima della rivista – anche D'Aguanno torna sull'opportunità di un espresso riferimento al socialismo nella denominazione della nuova scuola giuridica<sup>119</sup>. Il socialismo, se inteso in senso stretto come dottrina politica che propugna l'intervento diretto dello Stato nella vita sociale e la socializzazione della proprietà e dei mezzi di produzione, non si attagliava correttamente ai fautori della nuova scuola. «Lo stesso Menger», ribadisce D'Aguanno, «che è il più avanzato in queste idee di riforma, dice espressamente che non accetta il socialismo»<sup>120</sup>.

Già da queste critiche emerge uno dei paradossi, forse il principale, della nuova dottrina illustrata da Loria. Il socialismo giuridico, fin dalla sua nascita, patisce il convergere di due attacchi, seppur mossi da posizioni opposte. Questa scuola, mentre è accusata dai giuristi di essere troppo socialista e poco giuridica, è invece, agli occhi dei socialisti, troppo giuridica e poco socialista.

<sup>117</sup> «Io non vorrei che la denominazione da lei proposta importasse che la nuova scuola giuridica dovesse assumere per sostrato delle proprie ricerche, dei propri studi e dei voti suoi, tutte le dottrine che costituiscono l'odierno socialismo, di stato o di popolo che sia; imperocché, se così fosse, la nuova scuola sbaglierebbe addirittura, a parer mio, i primi passi, e si passerebbe di errore in errore, di ingiustizia in ingiustizia, di rovina in rovina», E. Vidari, *Sul socialismo giuridico del Prof. Loria*, cit., p. 579.

<sup>118</sup> Cfr. *ivi*, p. 581.

<sup>119</sup> G. D'Aguanno, *Ancora sul socialismo giuridico del Prof. Loria*, in «La scienza del diritto privato», cit., pp. 641-643.

<sup>120</sup> *Ivi*, p. 641.

Negli stessi anni, diverse opere di Loria sono pubblicate in Francia, soprattutto su temi storici, sociali ed economici<sup>121</sup>. Dal canto italiano, la diffusa conoscenza della lingua francese presso le *élites* intellettuali e l'influenza ancora attuale della codificazione napoleonica e della scuola esegetica, portano numerosi giuristi a trasferire Oltralpe il dibattito sul rapporto tra diritto e esigenze sociali, seminando alcune delle idee che contribuiranno alla nascita del *socialisme juridique*<sup>122</sup>.

---

<sup>121</sup> *Les Bases économiques de la constitution sociale*, 2<sup>e</sup> éd. traduite de l'italien sur le manuscrit original par A. Bouchard, Paris 1893; *Problèmes sociaux contemporains*, préf. de René Worms, Paris 1897; *Darwinisme social* 1896; *La Théorie sociologique de M. Kidd*, Paris 1899; *La Morphologie sociale: conférences tenues à l'université nouvelle de Bruxelles au mois de mars 1905*, Paris 1905; *La synthèse économique : étude sur les lois du revenu*, version française de C. Monnet, Paris 1911; *Les Bases économiques de la justice internationale*, Kristiania 1912. Sempre su una rivista francese, Benedetto Croce espone le sue critiche alle teorie e al metodo di Loria: B. Croce, *Les théories historiques de M. Loria*, in "Le Devenir social. Revue internationale d'économie, d'histoire et de philosophie", A. II, n. 11, Novembre 1896, pp. 881-905.

<sup>122</sup> Solo a titolo di esempio si possono citare, in ordine cronologico di pubblicazione: E. Ferri, *La sociologie criminelle*, Paris 1893; A. Tortori, *Socialisme et droit privé*, in "Le Devenir social", 1896; E. Ferri, *Socialisme et science positive (Darwin, Spencer, Marx)*, Paris 1896; Id., *La justice pénale, son évolution, ses défauts, son avenir, résumé de cours de sociologie criminelle fait à l'institut des hautes études de l'Université nouvelle*, Bruxelles 1898; S. Panunzio, *Critique du socialisme juridique*, in "Le Mouvement Socialiste", 1906.

## Capitolo II

### *Charles Andler e la ricezione delle dottrine tedesche*

SOMMARIO: 1. Charles Andler e il contributo alla penetrazione del pensiero di Anton Menger – 2. Il diritto al prodotto integrale del lavoro – 3. La polemica con Karl Kautsky e Friedrich Engels – 4. Uno nuovo diritto per uno Stato socialista – 5. Ferdinand Lassalle e la teoria dei diritti acquisiti.

#### *1. Charles Andler e il contributo alla penetrazione del pensiero di Anton Menger*

Charles Andler (1866-1933) è stato un germanista e militante socialista<sup>1</sup>. Professore di tedesco al *Collège de France* e alla Sorbona di Parigi, aderisce dal 1899 al *Parti ouvrier socialiste Révolutionnaire* di Jean Allemane per diventare, nel 1904, membro della S.F.I.O. Fin dalle sue prime opere si occupa del socialismo in Germania ma i suoi interessi sembrano più vicini alla politica che al diritto<sup>2</sup>.

Andler è considerato dalla storiografia, con Emmanuel Lévy e André Mater, uno dei principali esponenti del socialismo giuridico francese. Mentre per il primo, con cui condivide la militanza nella S.F.I.O., scrisse l'introduzione ad un'opera sui diritti collettivi<sup>3</sup>, con il secondo sembra essere accomunato almeno dalla partecipazione alla *Société des amis du*

<sup>1</sup> Informazioni bio-bibliografiche su Andler in E. Tonnelat, *Charles Andler: sa vie et son œuvre*, Paris 1937.

<sup>2</sup> Oltre alle prefazioni di opere di giuristi germanofoni, nella bibliografia di Andler compaiono per lo più scritti di natura politica, filosofica e letteraria, legati principalmente a vicende e personaggi di area tedesca: *Les Origines du socialisme d'Etat en Allemagne*, Paris 1897; *Le Prince de Bismarck*, Paris 1899; *La civilisation socialiste: Sténographie d'une leçon de clôture prononcée à l'École Socialiste le 3 juin 1910*, Paris 1911; *Le Pangermanisme, ses plans d'expansion allemande dans le monde*, Paris 1915; *Les Usages de la guerre et la doctrine de l'État-major allemand*, Paris 1915; *Les Origines du pangermanisme (1800 à 1888)*, Paris 1915; *Le Pangermanisme: philosophique (1800 à 1914)*, Paris 1917; *Le Socialisme impérialiste dans l'Allemagne contemporaine. Dossier d'une polémique avec Jean Jaurès (1912-1913)*, Paris 1918; *La décomposition politique du socialisme allemand: 1914-1919*, Paris 1919; *L'humanisme travailliste: essais de pédagogie sociale*, Paris 1927; *Vie de Lucien Herr (1864-1926)*, Paris 1932; *La Poésie de Heine*, Lyon 1948; *Nietzsche, sa vie et sa pensée*, I-VI, Paris 1979.

<sup>3</sup> *Préface* a E. Lévy, *L'affirmation du droit collectif. Conférence faite à Lyon*, Paris 1903.

*peuple russe et des peuples annexés*, di cui Mater era vicesegretario.

Il contributo di Andler al socialismo giuridico francese non consiste tanto nella elaborazione di teorie giuridiche originali, quanto, piuttosto, nella divulgazione del pensiero di alcuni dei giuristi - soprattutto di area germanica - che maggiormente influenzarono questa dottrina. Egli infatti favorisce la penetrazione in Francia delle idee di Anton Menger e Ferdinand Lassalle, scrivendo delle articolate introduzioni alle traduzioni francesi delle loro opere<sup>4</sup>.

Lo scambio culturale e la reciproca influenza tra cultura giuridica francese e tedesca nel periodo a cavallo tra XIX e XX secolo sono fattori decisivi per la nascita del socialismo giuridico<sup>5</sup>. Le prime elaborazioni di una teoria giuridica del socialismo provengono, infatti, dalla Germania. Rudolph von Ihering (1818-1892) e la sua opera *Der Besitzwille* del 1889 iniziano a orientare in senso giuridico alcune teorie socialiste, come la concezione sociale della proprietà, la garanzia della vita come fine del diritto, l'interesse pratico come origine storica di ogni istituzione e, soprattutto, la convinzione che il diritto nasca dalla forza<sup>6</sup>.

Ma è soprattutto la recezione in Francia dell'opera di Menger, anche

<sup>4</sup> Sue sono la *Préface* ad A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail: étude historique*, tradotto da A. Bonnet, Paris 1900, l'*Introduction* ad A. Menger, *L'État socialiste*, tradotto da E. Milhaud, Paris 1904 e la *Préface* à F. Lassalle, *Théorie systématique des droits acquis, conciliation du droit positif et de la philosophie du droit*, traduction française, d'après la 2<sup>e</sup> édition allemande, par J. Bernard - J. Molitor - G. Mouillet - A. Weill, Paris 1904. Dello stesso autore anche la traduzione ad una edizione in francese del Manifesto: K. Marx - F. Engels, *Le Manifeste communiste, avec les articles de F. Engels dans la Réforme*, 1847-1848, I-II, Paris 1901.

<sup>5</sup> Sulla reciproca influenza tra cultura giuridica tedesca e francese si veda J.-F. Kervégan - H. Mohnhaupt, *Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in Deutschland und Frankreich / Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en France et en Allemagne. Drittes deutsch-französisches Symposium vom 16. bis 18. September 1999 in La Bussière / Dijon*, Frankfurt am Main, 2001, e, in particolare sul socialismo giuridico, C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, pp. 405-444. Al riguardo Herrera scrive che «Presque de manière constitutive, le socialisme juridique est frappé du signe de l'entre-deux cultures allemandes et française. A vrai dire, il y a longtemps déjà, quelqu'un pouvait affirmer que les Allemandes avaient pensé la révolution faite par les Français. Ainsi, il ne s'agit pas de simples échanges, mais de la véritable construction d'un objet commun par un tissage, un treillage des deux cultures plutôt qu'un simple jeu d'influences», ivi, p. 405.

<sup>6</sup> Cfr. In particolare R. Von Ihering, *Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode*, Stuttgart, 1968. Sull'influenza dell'opera di Ihering anche sul pensiero di Saleilles si veda M. Sabbioneti, *Democrazia sociale e diritto privato. La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano 2010, p. 30.

grazie ad Andler, ad aprire la strada al socialismo giuridico in senso stretto.

Anton Menger (1841-1906) matura il suo interesse per le dottrine socialiste proprio a partire da alcuni viaggi all'estero condotti durante la sua formazione e, tra le città europee visitate, non manca Parigi<sup>7</sup>. Lo studio della Rivoluzione francese del 1848 fa nascere in lui la convinzione che una elaborazione approfondita della teoria di Stato socialista da un punto di vista giuridico sia necessaria<sup>8</sup>.

Può essere interessante considerare come il suo pensiero abbia trovato una maggiore recezione presso i socialisti francesi piuttosto che nella socialdemocrazia tedesca o persino austriaca. Lo stesso Jean Jaurès, prima di diventare uno dei più importanti esponenti del socialismo francese, sembra essere particolarmente influenzato dalla idea mengeriana di trasformazione sociale. Il diritto occupa un ruolo centrale nella concezione di Jaurès, secondo il quale il socialismo altro non è che l'appropriazione dell'idea di diritto da parte del proletariato. E non si tratta solo di una dimensione puramente filosofica del diritto<sup>9</sup>.

Il diritto ha un ruolo politico nella trasformazione sociale: «C'est en invoquant l'article du code bourgeois [sur l'expropriation] que les juristes de la Révolution sociale pourront ménager le passage de la légalité bourgeoise à la légalité communiste». Jaurès sembra ispirarsi a Menger anche quando afferma che lo Stato «remplira son devoir social en assurant à tous les citoyens sans exception aucune le droit au travail et au produit intégral du travail. Or, l'État n'a pour cela qu'un moyen: c'est d'assurer à tout citoyen la copropriété des moyens de travail, devenus propriété collective»<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Sulla vita di Menger si vedano C. Grünberg, *Anton Menger. Sein Leben und sein Lebenswerk*, in *Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung*, 1909, pp. 20 ss.; D. v. Versternhagen, *Anton Menger (1841-1906) Sozialist, Naturrechtslehrer, Weltverbesserer*, in *Kritische Justiz, Streibare Juristen*, Baden-Baden 1988, pp. 81 ss.; G. Oberkofler: *Anton Menger (1841-1906)*, in *Bewahren Verbreiten Aufklären. Hrsg. Günter Benser und Michael Schneider*, Bonn-Bad Godesberg 2009.

<sup>8</sup> A. Menger, "L'Etat socialiste", cit., p. 108.

<sup>9</sup> Sul contributo di Jaurès alla costruzione del "diritto sociale", cfr. C. M. Herrera, *Jaurès et l'idée de droit social*, in *Jean Jaurès et le droit, Cahier Jean Jaurès*, n. 156, 2000, pp. 79-92.

<sup>10</sup> J. Jaurès, *Études socialistes* (1901), Ginevra 1979, pp. 237 e 219.

## 2. *Il diritto al prodotto integrale del lavoro*

È con l'opera del 1886 sul diritto al prodotto integrale del lavoro che Menger contribuisce ad aprire la strada non solo all'elaborazione del socialismo giuridico ma, seppur in modo indiretto e involontario, alla creazione della sua controversa definizione<sup>11</sup>.

Menger auspica una nuova Dichiarazione dei diritti, che sostituisca quella partorita dalla Francia rivoluzionaria e, adeguandosi alle mutate esigenze sociali, favorisca la penetrazione della giustizia nell'economia. I tre diritti fondamentali sui quali si baserà questa dichiarazione sono il diritto all'esistenza, il diritto al lavoro e il diritto al prodotto integrale del lavoro:

De même qu'on a résumé les buts auxquels visaient les grands mouvements politiques du XVII<sup>e</sup> et du XVIII<sup>e</sup> siècles dans un certain nombre de postulats juridiques, que l'on a désignés sous le nom de droits politiques fondamentaux, de même on peut designer brièvement les buts derniers du socialisme sous le nom de droits économiques fondamentaux. [...] Dès que l'on reconnaît comme juste cette proposition qu'à chaque ouvrier est dû le produit intégral de son travail, il en résulte ce premier droit économique fondamental, le droit au produit intégral du travail. Si l'on donne comme postulat à l'organisation juridique que chaque besoin doit trouver sa satisfaction dans la mesure des moyens existants..., on aura reconnu alors le second droit économique fondamental, le droit à l'existence. Ces deux droits économiques fondamentaux marquent les limites dans lesquelles doit se mouvoir tout système socialiste ou communiste logique. A ces deux droits vient s'ajouter comme troisième droit économique fondamental, le droit au travail<sup>12</sup>.

Questi diritti hanno, come aveva notato Alfred Fouillé, il fine di conferire un valore giuridico a tre branche dell'economia politica: la produzione, il consumo e la distribuzione<sup>13</sup>. Il diritto al lavoro regolerà la produzione, il diritto all'esistenza il campo del consumo, mentre il diritto al prodotto integrale quello della distribuzione.

Fin dalle prime pagine dell'opera Menger si propone di presentare il socialismo come dottrina giuridica:

---

<sup>11</sup> A. Menger, *Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung*, Stuttgart 1886, trad. in francese da A. Bonnet, *Le droit au produit intégral du travail: étude historique*, con una *Préface* di Ch. Andler, Paris 1900, da cui si cita, p. 8.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> A. Fouillé, *Le socialisme et la sociologie réformiste*, Paris 1909, p. 142.

Ce n'est que si les idées socialistes sortent des discussions économiques et philanthropiques sans fin, qui forment l'objet principal de la littérature socialiste et se transforment en simples conceptions juridiques, que les véritables hommes d'État seront mis à même de voir dans quelle mesure l'organisation juridique actuelle doit être transformée dans l'intérêt des classes opprimées. Cette élaboration juridique du socialisme me semble être la tâche la plus importante de notre temps ; une solution exacte donnée à ce problème continuera à permettre de réaliser par la voie des réformes pacifiques les modifications indispensables de notre organisation juridique<sup>14</sup>.

L'organizzazione giuridica del tempo riposava, secondo Menger, su delle relazioni tradizionali basate sulla forza<sup>15</sup>. La stessa libertà contrattuale è illusoria, come nota Andler nella premessa. Le parti del contratto non si trovano mai in una condizione di parità. L'intero codice delle obbligazioni sembra essere finalizzato allo sfruttamento degli umili, delle classi non abbienti, che non hanno altro da vendere se non la loro forza lavoro e la vendono a coloro che hanno la proprietà della terra e dei mezzi di produzione. I codici francesi sono dei codici di classe che si occupano esclusivamente di proteggere le ricchezze materiali.

Allo stesso modo anche il sistema giudiziario è considerato funzionale agli interessi delle classi dominanti: «c'est un cliquetis de chaînes qui sort de tout l'appareil de notre justice»<sup>16</sup>.

Il diritto non si era evoluto di pari passo con la vita economica, né sembrava essere indirizzato ad assicurare la soddisfazione dei bisogni umani. Per questo il sistema socialista, se trasposto in forma giuridica, sarebbe stato assolutamente contrapposto al diritto dell'epoca.

In una precedente opera Menger aveva esposto le sue critiche al progetto di codice civile che si stava contemplando in Germania<sup>17</sup>.

L'autore sembra richiamare la teoria socialista dell'origine delle leggi già elaborata da Thomas Spencer e Saint-Simon. Secondo questa teoria, nulla dura se non attraverso la forza. Nel corso della storia i potenti si erano sempre organizzati per esercitare insieme la loro forza e imporsi sulle classi più deboli. L'abitudine delle classi deboli a questa oppressione aveva impedito loro di organizzarsi e rivoltarsi per modificare lo stato delle cose, finendo così per cristallizzarlo.

<sup>14</sup> A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail*, p. I.

<sup>15</sup> Ivi, p. 8.

<sup>16</sup> Ch. Andler, *Introduction* ad A. Menger *Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. V.

<sup>17</sup> A. Menger, *Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen*, Tübingen 1890.



Secondo Andler, la fonte giuridica consuetudinaria, esaltata come forma di diritto vivente, altro non è che la «coutume faite de la nomination accapareuse des uns et de l'asservissement résigné des autres»<sup>18</sup>. Lo stesso diritto di origine consuetudinaria assorbito nei codici moderni era ritenuto una incrostazione di questi secolari soprusi, perpetrati da una giustizia elaborata dalle classi dominanti per reprimere quelle più deboli: «Il suffit d'analyser la forme de nos contrats et d'énumérer les droits que la loi protège à coté de ceux qu'elle laisse sans garantie, pour s'apercevoir qu'il y a des classes qui oppriment et des classes opprimées»<sup>19</sup>.

Il diritto privato era stato il principale strumento di oppressione ai danni delle classi svantaggiate. Il *Code civil* francese, il *Landrecht* prussiano e l'ABGB austriaco erano considerati espressione delle classi abbienti<sup>20</sup>.

Lo stesso ordine con il quale i codici elencano i contratti sembra, per Menger, manifestare la preoccupazione di soddisfare gli interessi delle classi dirigenti. Il codice tedesco, ad esempio, premetteva la disciplina delle obbligazioni e dei diritti reali a quella del diritto di famiglia, mostrando così che l'interesse nei confronti del recupero dei crediti e dei beni veniva prima della preoccupazione per i legami affettivi, su cui dovrebbe fondarsi la società<sup>21</sup>.

A riprova di ciò, Andler nota come, proprio in Francia, le famiglie delle classi più umili, ed in particolare i loro figli, non fossero adeguatamente tutelati. Qualora un uomo avesse avuto un figlio da una relazione extraconiugale, la ricerca della paternità sarebbe stata vietata alla madre, impedendo qualunque tutela soprattutto alla donna appartenente ad una condizione sociale ed economica più svantaggiata.

Era tuttavia nel campo delle obbligazioni che il conflitto tra le classi sociali emergeva nella sua inconciliabilità. Attraverso il diritto delle obbligazioni, «les hommes qui n'ont que leur travail à vendre se lient envers ceux qui vendent l'usage du sol ou des instruments»<sup>22</sup>. Poiché la distribuzione originaria dei beni era avvenuta secondo il criterio della forza, la terra e i mezzi di produzione rimanevano nelle mani della stessa ristretta cerchia di privilegiati, i quali potevano permettersi di concederne

<sup>18</sup> Ch. Andler, *Introduction ad A. Menger, Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. IV.

<sup>19</sup> Ivi, p. V. Negli stessi anni Anatole France ironizzava amaramente sulla «majestueuse égalité des lois, qui interdit au riche comme au pauvre de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain», A. France, *Le Lys rouge*, Paris 1894, p. 117.

<sup>20</sup> Cfr. A. Menger, *Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen*, pp. 22-26.

<sup>21</sup> Cfr. ivi, p. 37.

<sup>22</sup> Ch. Andler, *Introduction ad A. Menger, Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. XI.

l'uso ad altri in cambio di un canone. Era il "reddito senza lavoro", che lo Stato incentivava, perpetrando, così, lo sfruttamento dei più deboli<sup>23</sup>.

Secondo Andler, tuttavia, la Stato, quando lo aveva ritenuto necessario, era intervenuto con delle leggi per restringere la libertà contrattuale in materia di obbligazioni. La legge contro l'usura ne era un esempio. Ma se la legge aveva impedito lo sfruttamento di coloro che non disponevano di ingenti somme di denaro da parte degli usurai, non era comprensibile perché non si fosse adoperata nello stesso modo nei confronti dei proprietari che esigevano canoni d'affitto eccessivi o dei grossisti che, imponendo i loro prezzi, soffocavano gli acquirenti al dettaglio<sup>24</sup>.

Anche la disciplina delle successioni, attraverso la quale si tutelavano i beni materiali dei defunti a scapito dei beni personali dei vivi, dimostrava che «l'esprit des classes dirigeantes est la haine des personnes»<sup>25</sup>.

Se dunque anche i codici più recenti erano animati dall'antico spirito di sopraffazione dei ceti abbienti verso quelli più poveri, era necessario gettare le basi per la elaborazione di un nuovo sistema giuridico, che avrebbe recepito e tutelato i diritti sociali che ormai si stavano facendo strada.

Questo è lo scopo a cui è consacrata l'opera di Menger sul diritto al prodotto integrale del lavoro: tracciare il percorso che avrebbe dovuto seguire la futura legislazione per creare una società «libre et heureuse dans l'égalité».

Nell'introduzione Andler elenca le tre grandi ingiustizie a cui deve rimediare il nuovo sistema socialista, ovvero l'intangibilità dei diritti acquisiti, l'organizzazione del lavoro, l'eccessiva forza economica delle imprese:

1° Puisque toutes choses sont appropriées par des droits dès longtemps acquis et par la force publique, le droit ne garantit à personne la possibilité de travailler pour vivre. - 2° L'organisation du travail, étant aux mains des propriétaires, est dirigé manifestement de façon à assurer le maximum de jouissance à ces propriétaires, tandis que les invalides ou les infirmes ou même les travailleurs vivent dans la privation de ce qu'exigent les besoins les plus urgents. - 3° quand même l'ouvrier trouve du travail et que son travail le fait vivre, il n'en pas moins vrai que la force de la situation acquise permet au patron de le frustrer, par un salaire trop bas, d'une part de son propre produit<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Cfr. A. Menger, *Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen*, p. 138.

<sup>24</sup> Ch. Andler, *Introduction ad A. Menger, Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. XIII.

<sup>25</sup> Ivi, p. XVI.

<sup>26</sup> Ch. Andler, *Introduction a Le droit au produit intégral du travail*, cit., pp. XX-XXI.

A questa triplice ingiustizia, rispondono tre diversi sistemi socialisti, a seconda che sostengano il diritto al lavoro, il diritto all'esistenza o il diritto al prodotto integrale del lavoro.

Per Charles Fourier e Victor Considérant il diritto di proprietà del tempo era contrario al diritto naturale, poiché ogni essere umano ha un diritto d'usufrutto sulla terra, conferitogli da Dio stesso. Ognuno possiede legittimamente i beni che ha creato con la sua attività. Questo doveva valere anche per il plusvalore dato al suolo dal lavoro dell'usufruttuario. All'eguale diritto originario e naturale al capitale fondiario, non doveva corrisponderne uno, disponibile per gli eredi anche dopo la morte, verso il capitale fondiario arricchito dal plusvalore creato dal lavoro di altri. La distinzione tra capitale originario e miglorie umane doveva essere uno dei postulati del diritto al lavoro.

Attraverso il diritto al lavoro, ogni cittadino in grado di lavorare può chiedere allo Stato o alle autorità locali che gli venga fornito un lavoro comune e il pagamento del salario corrente. Per un salario normale, l'operaio deve essere messo in condizione di esercitare la sua professione abituale. Era questo che Proudhon intendeva quando scriveva che «le droit au travail est le droit qu'a chaque citoyen, de quelque métier ou de quelque profession qu'il soit, d'être occupé dans son industrie moyennant un salaire fixé, non pas arbitrairement et par hasard, mais d'après le cours normal et actuel des salaires»<sup>27</sup>.

Secondo Menger, tuttavia, estendere il diritto al lavoro a tutti gli individui che avrebbero potuto esercitarlo avrebbe messo in luce l'insufficienza e l'arretratezza del sistema giuridico esistente: «Si l'État est obligé d'occuper dans sa profession tout ouvrier qui ne trouve pas de travail chez un entrepreneur privé, l'activité économique de l'État doit rendre de telles dimensions que notre organisation de droit privé actuel ne peut pas subsister»<sup>28</sup>.

Il diritto al lavoro, riconosciuto nella sua forma assoluta, ovvero come obbligazione giuridica, avrebbe condotto logicamente ad una trasformazione dell'intero regime sociale e conferito un ruolo predominante ai meccanismi economici rispetto a quelli politici. Lo Stato-*contrainte* sarebbe stato trasformato in Stato di gestione, come auspicato anche da Maurice Haouriou.

Per ottenere questo cambiamento, non sarebbe stato sufficiente

---

<sup>27</sup> P.-J. Proudhon, *Le droit au travail et le droit de propriété, œuvres complètes*, VII, Paris 1923, p. 198.

<sup>28</sup> A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. 35.

attendere e poi cavalcare l'evoluzione economica e sociale, sarebbe stato necessario invece diffondere nella coscienza dei popoli le nozioni di giustizia e diritto.

Per eliminare l'ingiustizia derivante dalla rendita senza lavoro e dalla iniqua ripartizione del suo prodotto tra proprietario e lavoratore, Menger individua una duplice soluzione. Una, "distruttiva" e di una "prodigiosa forza rivoluzionaria", consistente nella illegittimità di ogni rendita senza lavoro (la rendita terriera, l'interesse e il profitto); l'altra, "costruttiva", fondata sul principio per cui ogni valore, essendo derivato dal lavoro, deve appartenere al lavoratore che lo ha prodotto e rimanere nelle sue mani<sup>29</sup>.

Secondo Andler è tuttavia il diritto all'esistenza, inteso come «droit de vivre humainement», che permette agli altri due diritti, quello al lavoro e quello al prodotto integrale del lavoro, di dispiegare pienamente i propri effetti. Un lavoro ed una paga giusta non eliminano la sottomissione di una classe costretta comunque a vivere in condizioni degradanti e disumane.

Nello stabilire una relazione tra questi diritti, tuttavia, sia Marx che Menger avrebbero, ognuno a modo proprio, commesso degli errori: il primo sottovalutando l'aspetto giuridico, il secondo quello economico. La soluzione da lui auspicata sarebbe stata quella di attribuire ad ogni individuo la possibilità di lavorare una porzione di terra, rendendolo partecipe dei frutti sia secondo una quota fissa che secondo un'ulteriore quota legata alla qualità del lavoro svolto. Una organizzazione sindacale forte avrebbe garantito una ripartizione giusta<sup>30</sup>.

Secondo Marx e Lasalle il diritto al prodotto integrale del lavoro si presentava come una funzione negativa, in virtù della quale il reddito senza lavoro, il reddito fondiario o le rendite sono delle ingiustizie che devono scomparire, in opposizione alla funzione positiva, in virtù della quale ogni lavoratore deve trarre dall'insieme della produzione tanto valore quanto ne ha lui stesso creato con il suo lavoro. Per Menger «cette condamnation du revenu sans travail est l'idée révolutionnaire fondamentale de notre

<sup>29</sup> Ivi, p. 214.

<sup>30</sup> «Une justice qui ne se préoccupe pas que de l'échange des quantités égales est boiteuse. Il faut que elle se complète par une tarification des matières premières qu'ensuite on répartira, proportionnellement au travail fourni par chacun. Toute espèce de rente attachée au sol et à la propriété des matières premières aura ainsi disparu. Une quantité définie des produits du sol consommables sera affectée à tout homme en échange d'un travail dont il faudra convenir. Mais il y aura une rente attachée à la qualité du labeur. L'organisation syndicale qui survivra aux luttes actuelles, garantira aux travailleurs un supplément de rémunération attaché à l'habileté où à l'utilité urgente de leur effort», Ch. Andler, *Introduction ad A. Menger, Le droit au produit intégral du travail*, cit., pp. XXXIX-XL.

époque, tout comme l'idée d'égalité politique a dominé la Révolution française et ses suites»<sup>31</sup>.

Nella sua funzione positiva, dunque, il diritto al prodotto integrale del lavoro sarebbe stato conforme al principio di giustizia. Anche se ogni lavoratore non avesse potuto ricevere il valore sociale da lui prodotto nella sua interezza, ad esso, almeno, non sarebbe stato sottratto il profitto altrimenti accaparrato dalla proprietà terriera e capitalista.

Il diritto alla vita, dal canto suo, era fatto derivare dal principio per cui «chaque besoin a le droit d'être satisfait dans la mesure des ressources existantes». Ogni essere umano che nasce in una società organizzata ha il diritto di trovarvi ciò che gli serve per viverci soddisfacendo i propri bisogni: «chaque membre de la société a droit à ce que les biens et services nécessaires à la conservation de son existence lui soient fournis avant qu'il ne soit donné satisfaction à des besoins moins urgents des autres membres de la société»<sup>32</sup>.

Se si intende il diritto alla vita come diritto all'assistenza, si può osservare che esso trovò in Francia una concreta applicazione con la promulgazione della legge del 14 luglio 1905<sup>33</sup>. Ma la *loi sur les vieillards, les infirmes et les incurables* non stabiliva un vero e proprio obbligo giuridico. Era una semplice liberalità dello Stato, un diritto che non riguardava la generalità degli individui ma che poteva essere applicato solo a determinate categorie, laddove si fossero presentati specifici requisiti formali (appunto indigenza o infermità). Il diritto all'esistenza non poteva dispiegare a pieno i suoi effetti senza essere accompagnato, piuttosto che dal diritto all'assistenza, dal diritto al lavoro.

### 3. La polemica con Karl Kautsky e Friedrich Engels

Non è tanto la teoria del diritto al prodotto integrale del lavoro richiamata nel titolo dell'opera di Menger a influenzare l'elaborazione del socialismo giuridico, quanto quella del ricorso al diritto come mezzo più

---

<sup>31</sup> A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. 213.

<sup>32</sup> Ivi, pp. 18-19.

<sup>33</sup> Cfr. J. Juéry, *L'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables et la loi du 14 juillet 1905*, Paris 1906 e D. de Bernonville, *La loi du 14 juillet sur l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables: ses premiers résultats*, in « Journal de la société statistique de Paris », LII (1911), pp. 216-229.

idoneo alla realizzazione del socialismo.

Nell'introduzione Andler aveva sottolineato uno degli aspetti più controversi dell'opera di Menger, che sarebbe valso a quest'ultimo sia una certa notorietà in ambiente inglese e francese, sia l'attacco da parte dei più influenti esponenti del socialismo tedesco: l'accusa di plagio nei confronti di Marx e Rodbertus. L'opera sul diritto al profitto integrale del lavoro avrebbe, infatti, «mis en évidence, avec une clarté sans égale, que le socialisme même dans ce qu'il a de scientifique, n'est pas l'œuvre de Marx et de Rodbertus: les origines en sont françaises et anglaises. De ces origines tout n'est pas dévoilé»<sup>34</sup>.

È a William Thompson che avrebbero attinto coloro che si ritenevano i capiscuola del socialismo<sup>35</sup>.

Sul punto, tuttavia, Andler ritiene che anche Menger sia caduto in errore, prestando il fianco alle critiche dei suoi detrattori. In realtà Marx e Rodbertus non possono aver plagiato Thompson semplicemente perché, a differenza di quest'ultimo, non ammettono l'esistenza del diritto al profitto integrale del lavoro<sup>36</sup>. Il vero ispiratore del socialismo sarebbe stato l'intellettuale svizzero Simonde de Sismondi, il primo a teorizzare l'importanza del lavoro in relazione all'attribuzione del valore ad un prodotto: «Rodbertus a eu le ridicule de se croire plagié par Marx; et les marxistes on eu le tort de croire de Rodbertus plagiaire. La source où ils puisent est commune; mais ce n'est pas Thompson, c'est Sismondi»<sup>37</sup>.

Le accuse mosse da Menger nei confronti di Marx, Rodbertus ed Engels, incolpati ripetutamente ed apertamente di plagiare e falsificare le precedenti teorie di illustri pensatori, attirano presto la reazione dei diretti interessati<sup>38</sup>.

<sup>34</sup> Ch. Andler, *Introduction* ad A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. XXI.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> «Nous ne croyons pas à cet emprunt», scrive Andler, «et nous avons pour cela une raison capitale : c'est que *ni Marx ni Rodbertus n'admettent le droit au produit intégral du travail*, admis par Thompson», ivi, p. XXXII, corsivi in originale. In questo senso anche P. Chanson, *Sismonde de Sismondi (1773–1842), précurseur de l'économie sociale*, Paris 1944.

<sup>37</sup> Ch. Andler, *Introduction* ad A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. XXXVI.

<sup>38</sup> Menger torna in più punti a ribadire questa convinzione. Scrive, infatti, che in quest'opera avrebbe fornito «la prova che Marx e Rodbertus hanno preso in prestito le loro più importanti dottrine socialiste a degli antichi pensatori inglesi e francesi senza indicare la fonte da dove avevano attinto», ivi, p. II e che «È caratteristico che Marx e Engels falsifichino da quarant'anni l'opera fondamentale del socialismo (ovvero quella di Thompson)», ivi, p. 50 [trad. di chi scrive].

Nel 1887 appare sulla rivista “Die Neue Zeit” un articolo dal titolo – neanche troppo velatamente polemico – di *Juristen-Socialismus*<sup>39</sup>, scritto inizialmente da Engels ma, a causa del sopraggiungere di una malattia, su sua richiesta portato a compimento da Kautsky. L’articolo entra a far parte del dibattito francese solo nel 1904, anno in cui viene tradotto e pubblicato sulla rivista “Le Mouvement socialiste”<sup>40</sup>.

Fin dalle prime pagine dello scritto si contesta l’assunto per cui il diritto possa essere adeguatamente adoperato al fine di risolvere la questione operaia. Bastava osservare lo svolgersi della storia dopo la caduta dell’impero romano per notare l’evoluzione da una concezione feudale e teologica dei rapporti socio-economici ad una concezione giuridica tipicamente borghese. Questa altro non era che «une sécularisation de la conception théologique. Au dogme, au droit divin, se substituait le droit humain; à l’église, l’état»<sup>41</sup>. La classe operaia non avrebbe potuto formulare giuridicamente le proprie istanze perché questo avrebbe significato fare ricorso alla «langue illusoire du droit bourgeois»<sup>42</sup>.

A Menger, il quale chiede la trasformazione delle teorie economiche marxiste in nozioni giuridiche, si risponde che le idee socialiste concernono proprio i rapporti economici e non possono esistere prescindendo da questi<sup>43</sup>. Lo stesso Marx aveva relegato il diritto in una posizione secondaria poiché questo «ne reflète jamais les conditions économiques d’une société donnée»<sup>44</sup>. Mentre ciò che occorre era modificare il rapporto tra lavoro salariato e capitale, Menger era accusato di indugiare nell’eccessiva astrattezza. Aveva affrontato il problema del socialismo con un approccio da filosofo del diritto, riducendo i diritti socialisti ad una «nouvelle édition des droits de l’homme à l’usage du XIX<sup>e</sup> siècle»<sup>45</sup> che, se potevano avere un qualche valore teorico, ne avevano invece ben poco sul

<sup>39</sup> F. Engels – K. Kautsky, *Juristen-Sozialismus*, in “Neue Zeit” (1887), ed ora in K. Marx – F. Engels, *Werke*, XXI, Berlin 1962, pp. 491-509.

<sup>40</sup> *Socialismes des juristes*, tradotto in francese da L. Remy, in “Le Mouvement socialiste”, 15 janvier 1904, pp. 97-120, da cui si cita. Per la storia della rivista su cui è stata pubblicata la traduzione dell’articolo in questione, v. M. De Flers, *Le Mouvement Socialiste (1899-1914)*, in *Les revues dans la vie intellectuelle. 1885-1914*, “Cahiers Georges Sorel”, V (1987), pp. 49-76.

<sup>41</sup> Ivi, p. 98.

<sup>42</sup> Ivi, p. 100.

<sup>43</sup> V. ivi, p. 101.

<sup>44</sup> Ivi, p. 109.

<sup>45</sup> Ivi, p. 105.

piano pratico.

Egli aveva proposto di abbandonare l'approccio economico e storico in favore di quello giuridico ma, a ben vedere, aveva finito per utilizzare quasi esclusivamente quello filosofico. Cercare di ricondurre il pensiero socialista a delle formule giuridiche aveva finito per costringerlo in un «letto di Procuste», al quale poteva adattarsi solo tagliando fuori le teorie economiche<sup>46</sup>.

La risposta a Menger assume, soprattutto nella seconda parte dell'articolo, il carattere di un attacco personale e sempre più denigratorio e violento<sup>47</sup>. Il suo "socialismo dei giuristi" avrebbe forse ricevuto un trattamento meno duro se la teorizzazione di questo non fosse stata accompagnata da una sfida così aperta ai più noti esponenti del marxismo.

#### 4. *Uno nuovo diritto per uno Stato socialista*

Pochi anni dopo la pubblicazione in Francia dell'opera sul diritto al prodotto integrale del lavoro, la diffusione del pensiero di Menger sarà portata avanti ancora da Charles Andler che, nel 1904, correrà di un saggio introduttivo la traduzione della *Neue Staatslehre*<sup>48</sup>.

Sin dalle prime battute Andler riassume quello che, a suo avviso, è lo stato dei fatti all'interno del quale deve muoversi il socialismo francese ed europeo. La sua affermazione non dovrà avvenire, come preconizzato dai marxisti, attraverso la rivoluzione, ma in modo graduale e democratico, facendo leva sull'estensione del diritto di voto e gli strumenti legislativi:

[le socialisme] doit, par une conversion progressive du suffrage universel, pénétrer la pensée gouvernementale et législative elle-même. Il va être mis en demeure, non seulement d'assurer la transition graduelle à un nouveau régime économique, juridique et politique, mais d'inaugurer une ère nouvelle de culture démocratique<sup>49</sup>.

<sup>46</sup> Cfr. *ivi*, pp. 107 e 110.

<sup>47</sup> I due autori rimproverano a Menger la «incapacité totale à comprendre les choses qui dépassent l'horizon juridique le plus borné», p. 110, di aver ridotto il socialismo «à des formules juridiques que l'on peut mettre dans son gousset», p. 111, di compiacersi di «mesquineries» ed, infine, di «copie[r] male, et par suite cite[r] faux», p. 117.

<sup>48</sup> A. Menger, *Neue Staatslehre*, Jena 1903, in francese *L'État socialiste*, trad. da E. Milhaud, con una *Introduction* di Ch. Andler, Paris 1904, da cui si cita.

<sup>49</sup> Ch. Andler, *Introduction* ad A. Menger, *L'État socialiste*, cit., p. II.



Tuttavia, secondo Andler, la volontà collettiva, lungi dall'essere accomunata da un *Volksgeist* come predicato dalle dottrine giuridiche tedesche del tempo, è solo il risultato di una somma di spiriti individuali, che necessitano di essere indirizzati da una teoria elaborata dalle scienze giuridiche e sociali. Ed è all'interno di questa funzione di indirizzo e guida che va collocata l'opera di Menger.

Il marxismo partiva dal presupposto che le sfere giuridica e politica dipendessero e derivassero in rapporto di causa-effetto da quella economica. Menger prova a dimostrare non solo che ad un'identica forma economica siano corrisposte, nel corso della storia, diversi regimi giuridici e politici, ma anche che ogni regime giuridico è semplicemente la traduzione degli equilibri instauratisi di volta in volta tra le diverse forze in campo.

Se anche in quest'opera l'istituto che, meglio di altri, sembra incarnare tale logica di sopraffazione è la proprietà privata, «fondé par la force» e «résidu d'une foule de conquêtes», non mancano tuttavia critiche neanche ai codici penali del tempo, che sanzionavano molto più duramente ogni minimo attentato alla proprietà rispetto ad altre forme di sfruttamento<sup>50</sup>.

La forza dell'opera di Menger non risiede tuttavia nella sua *pars destruens*, quanto nello spirito propositivo. Andler sottolinea come in Germania e in Svizzera le critiche di Menger siano state recepite nella attività di elaborazione dei rispettivi codici ed auspica che ciò avvenga anche in Francia:

Il sera à souhaiter qu'un juriste français soumit notre code, tout encombré encore d'un droit barbare, à une étude critique aussi attentive que celle, entreprise par Menger, du code civil allemand au temps où il était encore en projet<sup>51</sup>.

Una delle operazioni più innovative dell'opera di Menger è la elaborazione di una nuova relazione tra diritto privato e diritto pubblico, in cui quest'ultimo sarà destinato a prevalere e facilitare la creazione di un nuovo ordinamento socialista.

Come rileva Andler, il diritto positivo si fonda «sur la fiction d'une antithèse existante entre l'intérêt des particuliers et la salut public» mentre, in una democrazia, «le salut public se définit une conciliation rationnelle des intérêts de tous»<sup>52</sup>. Si configurerebbero, in questo modo, due possibili

---

<sup>50</sup> Cfr. A. Menger, *L'État socialiste*, cit., libro II, cap. III, libro IV, cap. II.

<sup>51</sup> Ch. Andler, *Introduction* ad A. Menger, *L'État socialiste*, cit., pp. XIX-XX.

<sup>52</sup> Ivi, p. XX.

visioni di Stato. Nella prima, gli affari pubblici sarebbero gestiti in modo da lasciare a ciascuno una sorta di “dividendo” in termini di vantaggi, proporzionato al suo contributo per la collettività, quasi come se si trattasse di una società per azioni. Nella seconda visione, invece, il potere della collettività dovrà essere impegnato a controllare incessantemente la condotta economica e giuridica dei singoli, affinché venga orientata al perseguimento degli interessi comuni.

Nella prima accezione sembra profilarsi un “quasi-contratto” di diritto privato volto a instaurare un vincolo di solidarietà tra gli individui, attraverso il quale sembrano essere riproposte le teorie del solidarismo di Léon Bourgeois. Tuttavia, come nota Andler, pur presentando alcune analogie con il pensiero di Menger, il solidarismo se ne discosta laddove sembra auspicare l’instaurazione di organismi arbitrali per amministrare i diritti e dirimere le contese tra i diversi gruppi sociali.

La dottrina del socialismo di Stato di Menger, al contrario, propone di assorbire lo stesso potere giudiziario all’interno del diritto amministrativo. Nella nuova idea di giustizia di Menger non ci sarà altro al di fuori di una grande giurisdizione amministrativa centralizzata e gerarchizzata. Il Consiglio di Stato avrebbe avuto delle camere dedicate al contenzioso penale e civile, come esistevano già delle sezioni del contenzioso amministrativo.

L’abolizione della distinzione tra diritto privato e pubblico sarà estesa anche al diritto penale. Un unico codice di diritto penale e civile si occuperà dei tre interessi principali dei lavoratori, che costituiscono tre diritti imprescrittibili: la sicurezza personale, il diritto a vivere un’esistenza dignitosa, il diritto a una vita familiare ordinata.

Soprattutto il secondo di questi, quel diritto all’esistenza già elaborato e descritto nella precedente opera di Menger, è messo in pericolo dalla proprietà. Il problema sarebbe stato risolto trasformando la proprietà stessa da istituto di diritto privato in istituto di diritto pubblico. La proprietà ereditaria, in particolare, «dernier vestige de pouvoir féodal», sarebbe stata cancellata per passare nelle mani della collettività.

Il nuovo Stato socialista di Menger si fonderà dunque sulla socializzazione del diritto privato che confluirà, sino ad esserne completamente assorbito, nel diritto pubblico, il quale, a sua volta, regolerà una giustizia, un’amministrazione e una politica fortemente centralizzati e orientati esclusivamente alla realizzazione degli interessi collettivi.

Una simile visione non può tuttavia essere realizzata in un colpo solo. È necessaria, nota Andler, una trasformazione progressiva, che passi attraverso

des sociétés coopératives de consommation, munies de leurs propres ateliers de production, et progressivement fédérées entre elles jusqu'à comprendre, s'il se peut, tous les travailleurs de la nation et tout territoire national. Ainsi la République sociale naîtrait du libre contrat, loin d'avoir intérêt à la détruire<sup>53</sup>.

La trasformazione auspicata da Menger si ispirerà dunque all'esperienza comunale parigina, si realizzerà in un socialismo municipale che consentirà di stabilire un rapporto tra lavoro e salario meglio di quanto potrà fare un'organizzazione più estesa.

Questa *commune* presenta tuttavia delle differenze rispetto a quella di Louis Blanc. Mentre quest'ultima si basava sugli *ateliers* sociali volontari, quella di Menger prevede dei gruppi di lavoratori auto-organizzati, che nominino i propri capi incaricati di dirigerne il lavoro, anche mediante l'esercizio di poteri disciplinari. L'autonomia di tali gruppi di lavoratori non sarà tuttavia illimitata. È la stessa *commune* a detenere il potere di costituirli così come di scioglierli e ad essi è interdetta la facoltà di federarsi in sindacati nazionali. «C'est la liberté syndicale qu'il faut sacrifier», nota Andler, «au souci de la bonne entente économique entre producteurs et consommateur»<sup>54</sup>.

Anche in questo caso Andler non risparmia alcune critiche a Menger. Innanzitutto il suo pensiero sarebbe stato viziato da uno storicismo «trop empirique et imprécis»<sup>55</sup>. Ci sono delle soluzioni che possono essere state applicate a problemi verificatisi in altre epoche ma non per questo esse sono necessariamente sempre valide. Ma il rilievo più importante rimane forse quello mosso proprio contro il possibile esito della gestione socialista dello Stato mengeriano. L'imposizione della creazione di organismi comunali, l'accentramento amministrativo, l'abolizione della proprietà privata e delle libertà contrattuali rischiano, secondo Andler, di erodere lo stesso principio democratico e di sfociare nella costituzione di un sistema statualista e autoritario<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Ivi, p. XXIX.

<sup>54</sup> Ivi, p. XXXI.

<sup>55</sup> Ivi, p. XLIII.

<sup>56</sup> «L'autorité impérative qui règne dans la gestion socialiste imaginée par Menger son système de socialisation autoritaire, de création autoritaire de communes, de répartition étatiste, et de justice administrative, sont de tel excès du traditionalisme politique. Et le principe juridique qui abolit tout régime de droit privé au profit du droit public, en est l'expression abstraite la plus naturelle. Le sacrifice de toutes les libertés contractuelles et sociétaires, celui de la liberté syndicale et du contrôle démocratique de tous les pouvoirs

È stato scritto che la dottrina del socialismo giuridico è fortemente debitrice dell'idea di giustizia elaborata da Proudhon<sup>57</sup>. Ma per Menger la giustizia nell'ordinamento economico è basata sul lavoro e, affinché vi sia, è necessaria l'attuazione di un regime di appropriazione collettiva. Un regime di produzione sociale deve seguire a quello di produzione capitalista. Ciò che costituisce l'originalità della dottrina del socialismo giuridico è la scelta dei mezzi idonei a realizzare una nuova organizzazione sociale. Sono tre le direzioni principali verso le quali si orienta l'attività dei giuristi socialisti:

À cette forme d'État que les siècles nous ont transmise, et qui dans le monde civilisé tout entier est née de la force, force militaire et force politique, s'oppose l'État socialiste ou État populaire du travail. Ramené à sa formule la plus générale, il consiste essentiellement en ce que les intérêts individuels des masses populaires forment l'objet principal de son activité. Il faut que les dirigeants et les possédants renoncent à considérer leurs fins individuelles comme identiques au bien public, quelque naturel qu'il puisse être à un point de vue purement humain, que des personnes éminentes et des groupes sociaux éminents voient dans leur propre bien le bien de tous<sup>58</sup>.

Il diritto privato si caratterizza per l'antitesi tra interessi particolari e benessere collettivo. Lo "Stato individualista della forza" non si è preoccupato di garantire l'esistenza umana. L'ha relegata all'ambito degli affari privati. Contro questo stato di cose si erge lo "Stato popolare del lavoro", la cui principale missione sarà assicurare il diritto alla vita.

Ma se lo sviluppo dell'esistenza umana diventa l'obiettivo principale della collettività, allora si impone una rifondazione del diritto privato

Questa trasformazione non potrà effettuarsi che attraverso una riforma della proprietà privata. Obiettivo del socialismo di Menger è farla entrare nel diritto pubblico, così come tutte le altre istituzioni di diritto privato, abolendo così tutte le barriere tra i due rami della scienza giuridica. La proprietà non sarà tuttavia completamente abolita dall'ordine sociale: «la propriété est un concept éternel, qui ne disparaîtra jamais entièrement de la vie sociale des hommes»<sup>59</sup>.

---

par les Chambres, voilà les conséquences pratiques les plus sujettes à conteste de ce principe», Ch. Andler, *Introduction* ad A. Menger, *L'État socialiste*, cit., p. XLIV.

<sup>57</sup> Cfr. M. Sarraz-Bournet, *Une évolution nouvelle du Socialisme doctrinal*, cit., pp. 72-73.

<sup>58</sup> A. Menger, *L'État socialiste*, cit., p. 28.

<sup>59</sup> Ivi, p. 110.

Postulare che tutti gli individui hanno il diritto di vivere, e di vivere dignitosamente, vuol dire dover riconoscere la necessità di socializzare ogni ricchezza, per evitare che si torni ad uno stato in cui la forza economica di alcuni possa sopraffare gli altri. Ciò che Menger sembra volere è proprio l'abolizione della proprietà fondiaria e capitalista del diritto ereditario, che perpetua la dominazione della borghesia.

Già nella società di quegli anni possono individuarsi delle istituzioni di tipo socialista, come alcune società per azioni, le imprese di Stato e le comuni con il loro socialismo municipale. Tanto che Menger è portato ad auspicare che «l'établissement par voie de reforme successives d'un ordre juridique favorable aux intérêts de la masse est chose tout à fait possible»<sup>60</sup>.

Le trasformazioni sopravvenute nell'ordine economico esigevano una revisione del diritto, in cui il benessere della massa avrebbe svolto il ruolo di idea direttrice. La sostituzione del diritto spontaneo con un *droit réfléchi* avrebbe permesso alle forze individuali di esprimere al meglio le loro esigenze e modellare degli istituti adatti a garantirle.

Come scritto da Guido Alpa, la modernità del pensiero di Menger avrebbe trovato una sua realizzazione solo diversi decenni più tardi:

È [quello di Menger] un progetto di riforma giuridica che tende a riparare le ingiustizie sociali ma anche a recuperare la dignità dell'uomo, in ogni suo ruolo, all'interno della famiglia, delle organizzazioni del lavoro, della comunità. Un progetto moderno, che attenderà più di mezzo secolo per poter trovare realizzazione, anche se non esplicitamente, nelle costituzioni liberal-democratiche del secondo dopoguerra<sup>61</sup>.

Il nuovo diritto sarà il risultato di una lenta trasformazione del diritto esistente, trasformazione che dovrà avvenire nel senso di un assorbimento del diritto privato nel diritto pubblico<sup>62</sup>. In un articolo pubblicato alcuni anni prima, Menger assegnava alla scienza giuridica la missione di risolvere il contrasto esistente tra lo Stato di diritto e i rapporti sociali dell'epoca

---

<sup>60</sup> Ivi, p. 121.

<sup>61</sup> G. Alpa, *La cultura delle regole*, cit., p. 228. In una recente monografia, l'Autore ha ulteriormente approfondito la ricostruzione della evoluzione dell'idea di solidarietà nella storia del pensiero giuridico moderno: cfr. Id., *Solidarietà*, cit., e, in particolare su Anton Menger, pp. 42-44.

<sup>62</sup> Più tardi Jaurès scriverà che il socialismo avrebbe prodotto «en même temps qu'une révolution matérialiste dans les intérêts, une révolution idéaliste dans les consciences», J. Jaurès, *Action socialiste*, 1899, p. 181.

e di preparare di conseguenza i cambiamenti che avrebbero dovuto risultrarne nell'ordine giuridico<sup>63</sup>.

### 5. Ferdinand Lassalle e la teoria dei diritti acquisiti

Nel 1904, stesso anno della pubblicazione dell'opera di Menger sullo Stato socialista, Andler scrive anche la prefazione ad un'opera di un altro giurista di lingua tedesca, non meno influente nell'elaborazione delle premesse per una teoria giuridica del socialismo<sup>64</sup>. Ferdinand Lassalle (1825-1864), nella sua opera sui diritti acquisiti, sostiene infatti che il diritto non ha un contenuto immutabile ma è, al contrario, relativo. Un nuovo ordine socialista potrà nascere anche dal diritto esistente, purché le nuove istanze politiche riescano a penetrare nel diritto positivo e nella dottrina.

In contrapposizione allo storicismo di Savigny, Ferdinand Lassalle elabora una nuova teoria secondo la quale il diritto deriverebbe dalla volontà, e non dalla storia o dallo spirito del popolo. Se le ispirazioni filosofiche di questa teoria possono essere rinvenute nel pensiero di Immanuel Kant e Friedrich Hegel, il fondamento giuridico risiede invece nel razionalismo di Edouard Gans<sup>65</sup>.

Per i razionalisti, la coscienza giuridica si crea in ogni momento. Essa conserva del passato solo ciò che agevola il suo sviluppo presente. Il diritto è il prodotto della volontà: «l'homme se crée son droit en toutes choses par un acte de son vouloir»<sup>66</sup>.

Possedere, anche senza titolo, è un diritto, finché ad esso non si oppone un diritto meritevole di maggiore tutela rispetto a quello del soggetto che possiede. La comunione di volontà espressa in un contratto tra due individui è maggiormente meritevole di tutela rispetto a quella

<sup>63</sup> A. Menger, *Du rôle social de la science du droit*, in "Revue d'économie politique", 1896, p. 71.

<sup>64</sup> Si tratta di F. Lassalle, *Das System der erworbenen Rechte*, Leipzig 1861, in francese *Théorie systématique des droits acquis. Conciliation du droit positif et de la philosophie du droit*, trad. da J. Bernard - J. Molitor - G. Mouillet - A. Weill, e con una *préface* di Ch. Andler, I-II, Paris 1904, da cui si cita.

<sup>65</sup> In particolare, E. Gans, *Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung*, I-II-III-IV, Berlin-Stuttgart, 1824-1835.

<sup>66</sup> Ch. Andler, *Préface* a F. Lassalle, *Théorie systématique des droits acquis*, cit., p. XII.

espressa da un solo individuo. Allo stesso modo il contratto dovrà cedere di fronte ai più importanti diritti di famiglia e il diritto di famiglia davanti a quello dello Stato, poiché le personalità collettive sono gerarchicamente sovraordinate rispetto a quelle individuali. Le conseguenze di questa teoria sono che tutte le regole giuridiche possono essere distrutte se lo decide la volontà generale. Non esistono diritti acquisiti in assoluto, perché il diritto stesso coincide con la coscienza legislativa di un popolo.

Prendendo spunto da queste teorie, Lassalle ne elabora una nuova e con tratti di originalità. Per essere acquisito il diritto necessita di un'azione individuale. Esso esiste dal momento in cui l'individuo manifesta espressamente la sua volontà attraverso un atto esteriore, stabilendo così un certo rapporto tra sé e ciò che costituisce l'oggetto del suo diritto. Ma questo atto individuale deve essere conforme alla volontà della collettività e deve trovare espressione nella coscienza collettiva, nella legge o nella consuetudine.

L'atto non crea un diritto se non secondo la legge o la consuetudine. «La substance unique du droit est la conscience générale; la source unique du droit est dans la conscience commune de tout le peuple», scrive Lassalle, e «un droit ne vaut aussi longtemps que la législation considère un semblable droit comme admissible»<sup>67</sup>. Un diritto non è tale se non è conforme alla coscienza sociale.

L'individuo non può pretendere che la legge in vigore in una certa epoca debba sussistere ed esercitare la sua forza in ogni epoca, a dispetto di tutte le successive leggi speciali. Sarebbe come «vouloir s'instituer son propre législateur» mentre, al contrario, «tout droit est soumis aux fluctuations de la substance juridique dont il est issu et dans laquelle plongent ses racines»<sup>68</sup>. Un simile atteggiamento ha portato, nel corso dei secoli, a fare in modo che tutti i beneficiari di diritti preesistenti resistessero ai cambiamenti apportati dall'evoluzione del diritto, quasi come se si trattasse di una violazione dei loro diritti acquisiti.

Bisognava operare una distinzione tra due tipi di leggi. Le prime sono quelle che modificano delle istituzioni giuridiche di durata illimitata o, comunque, di lunga durata. Queste possono retroagire, poiché è inammissibile che delle istituzioni abolite continuino a funzionare sotto la vigenza di una nuova legislazione. Nel secondo caso, quello in cui le leggi si applicano a delle istituzioni dalla durata limitata, i diritti che esse consolidano sono dei diritti acquisiti perché transitori, e perciò devono essere sottratti all'incidenza delle nuove leggi.

---

<sup>67</sup> F. Lassalle, *Théorie systématique des droits acquis*, cit., p. 212.

<sup>68</sup> Ivi, p. 246.

Questa distinzione, secondo Lassalle, è senza valore. Nelle epoche in cui sono avvenuti dei rapidi mutamenti sociali, vi è sempre stata una larga applicazione del principio dell'immediata efficacia delle leggi, anche nei confronti degli atti formati prima di queste; mentre il principio di irretroattività è sempre stato rispolverato nei periodi di consolidamento o regresso.

Lassalle pone la regola secondo cui «l'acte par lequel on transforme un fait accompli ne consiste pas à rétroagir, mais à considérer les faits comme non avvenus»<sup>69</sup>.

Così nessuna legge può avere effetti retroattivi se può obbligare un individuo solo attraverso la mediazione dei suoi atti volontari; mentre ogni legge può avere effetti retroattivi se obbliga l'individuo indipendentemente dai suoi atti volontari, ovvero in base a delle qualità che non derivano da se stesso ma sono comuni a tutta l'umanità o alla società in cui vive. In quest'ultimo caso, infatti, la legge è espressione della coscienza giuridica dell'intera nazione, suscettibile di mutare continuamente. Quando un nuovo stato di fatto si sostituisce ad uno precedente, anche le leggi devono cambiare.

Dopo la Rivoluzione del 1789 erano stati soppressi quei diritti dell'*Ancien Régime* che non si confacevano al nuovo corso. La legge del 18 dicembre 1790 sul riscatto delle proprietà fondiarie, la legge del 19-23 luglio 1790 sull'abolizione dei diritti di lignaggio e la legge del 14 novembre 1792 sull'abolizione del sostituto fedecommissario sono solo alcuni dei provvedimenti che intervennero retroattivamente per modificare la società, cancellandone i residui feudali e aristocratici. Nella stessa direzione si sarebbero potuti muovere i giuristi socialisti nel realizzare una riorganizzazione della proprietà privata.

Questa trasformazione giuridica, secondo Lassalle, non avrebbe dovuto riconoscere alcuna indennità ai titolari dei diritti acquisiti. Riconoscere un'indennità avrebbe significato riconoscere un diritto ma il diritto, se non riconosciuto più dalla società, cessa di esistere, è come se non fosse mai esistito:

Admettre néanmoins un droit au dédommagement, où le droit aboli est déjà prohibé, c'est-à-dire est considéré comme illégal par la conscience publique, accorder à des classes ou à des individus le droit de prélever un tribut sur l'esprit public avant de lui permettre de poursuivre son évolution, ce serait admettre que l'esprit public est sous la dépendance tribulaire de ces classes et de ces individus<sup>70</sup>.

<sup>69</sup> Ivi, p. 67.

<sup>70</sup> Ivi, p. 242.



Unica eccezione ammissibile sarebbe quella dell'espropriazione per pubblica utilità da parte dello Stato e nei confronti di un singolo individuo. Anche se, qualora l'espropriazione riguardasse un numero consistente di individui, l'indennizzo sarebbe economicamente insostenibile per lo Stato e, dunque, da evitare<sup>71</sup>.

Un nuovo ordine giuridico in cui la proprietà privata sia abolita non dovrebbe contemplare la possibilità di un indennizzo. Dopo la Rivoluzione, le *redevances* dovute ai signori feudali sono state abolite senza prevedere alcun risarcimento a favore dei titolari degli antichi diritti. Allo stesso modo, quando la coscienza sociale ripudierà la proprietà individuale e opererà un trasferimento dei mezzi di produzione e di scambio, il nuovo ordinamento giuridico socialista non dovrà preoccuparsi di risarcire alcuno.

Come è stato rilevato da Sarraz-Bournet, il socialismo giuridico ispirato al pensiero di Lassalle finisce per giungere a delle conclusioni nette almeno quanto quelle del marxismo più ortodosso. Anche secondo questa dottrina i proprietari saranno espropriati e non riceveranno nessun indennizzo. L'unica differenza, risiede nel fatto che «le socialisme juridique met des formes à l'expropriation»<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> Cfr. *ivi*, p. 232.

<sup>72</sup> M. Sarraz-Bournet, *Une évolution nouvelle du socialisme doctrinal*, cit., p. 122.

## Capitolo III

### *Socialismo e diritto pubblico: André Mater*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La formazione e la prima pubblicistica – 3. L'influenza di Maurice Hauriou – 4. L'«Année Administrative» – 5. La «Revue socialiste» – 6. Socialismo e diritto amministrativo: la teoria degli atti di gestione – 7. Le «origini giuridiche del socialismo» – 8. Il manifesto del socialismo giuridico – 9. La *Société des amis du peuple russe* – 10. Il diritto ecclesiastico e le missioni in Germania e Svizzera – 11. La missione in Inghilterra e l'ultima pubblicistica.

#### 1. Premessa

Tra gli scritti sul socialismo giuridico francese quelli che, più di tutti, presentano un carattere programmatico e metodologico sono gli articoli comparsi nei primi anni del Novecento sulla “Revue socialiste” ad opera di André Mater<sup>1</sup>. In particolare, il saggio *Le socialisme juridique* può essere considerato un vero e proprio manifesto di questa dottrina e punto di partenza ineludibile per gli studi sul tema<sup>2</sup>. Alla grande attenzione nei confronti di questi scritti di Mater non corrisponde, tuttavia, una proporzionale disponibilità di informazioni biografiche su colui che Carlos Miguel Herrera ha definito «un juriste socialiste oublié»<sup>3</sup>.

Il nome di André Mater è assente nel “Maitron” (l'insieme dei principali dizionari biografici del movimento operaio), dalle diverse edizioni del *Qui*

---

<sup>1</sup> A. Mater, *L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion*, in “La revue socialiste”, XXXVIII 1903, n. 223 (juillet), pp. 58-83 e n. 224 (août), pp. 213-225 ; Id. *Sources et origines juridiques du socialisme*, in “La revue socialiste”, XXXVIII, 1903, n. 225 (septembre), pp. 316-345 ; Id. *Le socialisme juridique*, in “La revue socialiste”, XL, Paris, 1904 (juillet-décembre), pp. 1-27.

<sup>2</sup> Largo spazio al testo di Mater è dedicato, ad esempio, in A.-J. Arnaud - N. Arnaud, *Le socialisme juridique à la «Belle Époque»*, cit., in particolare p. 29 ss.

<sup>3</sup> C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, in J.-F. Kervégan - H. Mohnhaupt, *Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in Deutschland und Frankreich*, cit., pp. 405-444 (ripreso in C. M. Herrera, *Droit et gauche. Pour une identification*, op. cit.), in particolare, su Mater, pp. 410-426, p. 410.

*êtes vous?* e dal *Dictionnaire des intellectuels français*<sup>4</sup>. Nessuna voce col suo nome appare nel recente *Dictionnaire historique des juristes français*<sup>5</sup> mentre, sull'*Index biographique français*, sono presenti due Mater, Jean Guillaume (1736-1794), ecclesiastico e vittima della Rivoluzione, e Claude Denis Mater (1780-1862), giurista e politico<sup>6</sup>. Ma non André.

Le informazioni biografiche qui raccolte si basano dunque sull'esame della sua vasta ed eterogenea produzione scientifica e sull'analisi di alcuni documenti archivistici finora non utilizzati.

## 2. La formazione e la prima pubblicistica

L'immagine che si ricava dalla lettura delle sue opere è quella di un giurista i cui interessi spaziano tra i più disparati campi del diritto pubblico, amministrativo, internazionale, ecclesiastico, fino al diritto tedesco e inglese, che studierà durante i suoi frequenti soggiorni all'estero. Ma anche quella di un intellettuale militante, esperto di storia e politica. Questo, almeno, sino alla fine del primo conflitto mondiale. In seguito, gli interessi di Mater vireranno sui temi più tecnici del diritto bancario e commerciale e la sua produzione scientifica si diraderà sensibilmente.

André Eugène Louis Alphonse Mater (1877-1964) si laurea in diritto e in lettere e, successivamente, consegue un dottorato in diritto<sup>7</sup>.

Al 1901 risale un manoscritto, intitolato *Les associations*, che costituisce probabilmente la sua tesi di laurea<sup>8</sup>. L'opera è un'ampia

---

<sup>4</sup> Sul punto cfr. anche C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, cit. p. 411.

<sup>5</sup> P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen, *Dictionnaire historique des juristes français*, op. cit.

<sup>6</sup> Cfr. *Index Biographique français*, V, 3<sup>a</sup> ed., Monaco 2004, p. 2940.

<sup>7</sup> Le informazioni si ricavano principalmente dai documenti amministrativi, prodotti dal *Ministère de l'instruction publique* e dal *Ministère de la guerre* in occasione dei procedimenti di autorizzazione alle missioni all'estero che Mater compirà più tardi e conservati presso gli Archives Nationales, F/17/17278, «André Mater». In uno dei primi documenti, la versione manoscritta di un *arrêté* del *Ministère de l'instruction publique* datato 13 febbraio 1909, Mater è qualificato come «licencié en droit et licencié en lettres». In tutti i documenti successivi non viene più menzionata la laurea in lettere ma ci si riferisce a lui come «docteur en droit», a partire dalla versione a stampa dello stesso *arrêté* del 13 febbraio 1909.

<sup>8</sup> A. Mater, *Les associations*, 20 settembre 1901, pp. 171, Archives Nationales, 319AP/3, dossier 7. Il manoscritto di Mater si trova nel fascicolo di Paul-François Dubois, (1793-1874), professore, pubblicista, deputato, consigliere reale, direttore dell'École normale supérieure e fondatore della raccolta letteraria «le Globe».

panoramica sulle associazioni, dove la visione d'insieme prevale sull'analisi e l'approfondimento. Le centosettantuno pagine sono divise in sei capitoli (*groupements territoriaux; groupements consanguins; groupements de gens ayant un but commun; sociétés secrètes; associations internationales; législation d'ensemble de l'association*) e in ben centocinque paragrafi. Mater cerca di stilare un catalogo omnnicomprensivo, all'interno del quale trovano spazio le più eterogenee forme di associazionismo che hanno visto la luce in Francia e nei principali paesi europei. Così, ad esempio, tra i gruppi di persone aventi come scopo comune il perseguimento dell'interesse economico dei membri del gruppo, sono incluse le "associations de voleurs e mendians" accanto a quelle di credito e di previdenza.

Alla prospettiva eminentemente giuridica si accompagna spesso quella storica e politica, attraverso la quale traspaiono la critica sociale e l'antiformalismo che caratterizzeranno il pensiero del teorizzatore del socialismo giuridico. Parlando dello Stato, ad esempio, l'autore lo inserisce all'interno delle associazioni obbligatorie, spiegando che

les Etats, qui vivent encore entre eux comme s'ils étaient prêts à se faire la guerre, ne sont pas des groupements libres, mais de groupements obligatoires; en effet: 1° on entre dans l'état par naissance, sans l'avoir voulu. 2° Si l'on ni si en fait pas partie par la naissance, il est très difficile d'y entrer<sup>9</sup>.

Punto di vista che, soprattutto nella chiosa iniziale, sembra riecheggiare le teorie internazionaliste che in quegli anni si andavano diffondendo negli ambienti socialisti<sup>10</sup>.

Ancora, riguardo alla famiglia, Mater afferma che «n'a pas toujours été, et n'est pas encore complètement, une association libre, à cause des

<sup>9</sup> Ivi, p. 4.

<sup>10</sup> Sul tema cfr. R. Bosc, *La société internationale et l'Église*, Paris 1960-1961; J. Degras, *The Communist International (1919-1943)*, Oxford 1956-1960; W. Z. Forster, *History of the three Internationals. The world socialist and communist movement from 1848 to the present*, New York 1955; G. Haupt, *L'Internationale socialiste (1889-1914). Étude de sources. Essai bibliographique*, Paris-La Haye 1964; A. Kriegel, *Les Internationales ouvrières (1864-1943)*, Paris 1964; C. Levinson, *L'inflation mondiale et les multinationales*, Paris 1973; F. L'Huillier - G. Hourdin, et al., *Les institutions internationales et transnationales*, Paris 1961; L. Marcou, *Le Kominform*, Paris 1977; M. Merle, *La vie internationale*, Paris 1971; J. Meynaud, *Les groupes de pression internationaux*, Lausanne 1961; *Les 1978 organisations internationales fondées depuis le Congrès de Vienne*, a cura della *Union des Associations Internationales*, Bruxelles 1957; P. Van der Esch, *La Seconde Internationale (1889-1923)*, Paris 1957.

obstacles qui empêchent ou de la former ou de la dissoudre»<sup>11</sup>.

Sull'ordine degli avvocati, la critica di Mater è velata invece da una certa ironia: «Par une fortune exceptionnelle, les avocats sont restés organisés en corporation privilégié comme dans l'Ancien Régime»<sup>12</sup>. Nonostante l'abolizione dell'ordine sancita, all'indomani della Rivoluzione, dalla legge del 2 settembre 1790, gli avvocati avevano continuato a riunirsi formando il gruppo degli "avocats du Marais", fino alla ricostituzione dell'ordine voluta da Napoleone Bonaparte con legge 22 ventoso anno XII e con decreto del 14 settembre 1810. Anche se è più avanti che la critica alla chiusura corporativa e all'autoreferenzialità delle regole dell'ordine diventa più diretta:

L'ordre des avocats est une association de juristes en vue d'exercer un monopole. En effet, il ne suffit pas, pour plaider, d'avoir du talent et des diplômes. Il faut être inscrit au tableau. Or, l'ordre – c'est-à-dire l'ensemble des autres avocats, – est maître de son tableau. Il a le droit absolu d'y admettre qui il veut, aux conditions qu'il veut, fussent-elles aussi peu juridiques que possible<sup>13</sup>.

Parole che colpiscono ancora di più se si tiene conto che, almeno dal 1909, lo stesso Mater entra a far parte dell'ordine e che vi rimarrà fino agli ultimi anni della sua vita come avvocato presso la Corte d'appello di Parigi<sup>14</sup>.

Attraverso lo studio delle associazioni, Mater tocca una varietà di istituti e temi giuridici che torneranno nella sua futura produzione saggistica. Tra questi, e seguendo l'ordine del manoscritto, troviamo così la Rivoluzione francese (p. 12)<sup>15</sup>, la distinzione tra atti di gestione e atti autoritativi (*actes*

<sup>11</sup> A. Mater, *Les associations*, cit., p. 29.

<sup>12</sup> Ivi, p. 45.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> A partire da un *arrêté* del *Ministère de l'instruction publique* del 29 febbraio 1916 Mater viene indicato come «avocat à la Cour d'appel de Paris», titolo che deve aver conseguito almeno nel luglio 1910. Parlando del *Comité de législation étrangère*, di cui è membro, spiega che «Il comprend quatre membres de droit et vingt membres nommés par arrêté. Ces membres sont des professeurs de droit, magistrats, conseillers d'Etat, un ambassadeur et deux avocats. J'en suis membre à ce dernier titre, nommé par arrêté du 22 Juillet 1910», *Archives Nationales*, F/17/17278.

<sup>15</sup> Cfr. *L'Histoire juridique de la Révolution*, Besançon 1919, estratto degli "Annales Révolutionnaires", juillet-septembre 1919.

*de gestion e actes d'autorité*, pp. 21-22)<sup>16</sup> e le associazioni internazionali (pp. 142-151)<sup>17</sup>. Ampio spazio è dedicato all'ordinamento ecclesiastico, il cui esame qui si limita alla disciplina dei *groupements mystiques* (pp. 90-136), in quanto associazioni di persone aventi come obiettivo comune il perseguimento di uno scopo immateriale, e ai gesuiti (p. 136-138)<sup>18</sup>.

Non vi è certezza che la carriera accademica di Mater si sia arrestata con il conseguimento del titolo di *docteur en droit*. Nel frontespizio di una sua opera del 1906, infatti, compare come «Professeur à l'Université Nouvelle di Bruxelles»<sup>19</sup>, titolo che in seguito non verrà più menzionato in altra sede. Nel 1909 tenta, senza successo, di ottenere una cattedra di Storia delle legislazioni ecclesiastiche che avrebbe dovuto essere creata appositamente per lui all'École *des hautes études* presso la Sorbona<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Cfr. *L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion*, in “La revue socialiste”, XXXVIII (1903), n. 223 (juillet), pp. 58-83 e n. 224 (août), pp. 213-225.

<sup>17</sup> Cfr. *La société des nations*, trad. A. Milal, Paris 1918; *Mémoire à consulter sur la constitution de la Croix-Rouge internationale*, Paris 1926.

<sup>18</sup> Cfr. *Les jésuites*, Paris 1932.

<sup>19</sup> Si tratta di *L'Église catholique. Sa constitution. Son administration*, Paris 1906.

<sup>20</sup> Che Mater coltivasse l'ambizione della carriera accademica, emerge anche da alcune lettere manoscritte conservate presso gli *Archives Nationales*. In una di queste, senza data né firma, l'ignoto autore sollecita il Ministero della pubblica istruzione alla creazione di una cattedra per Mater: «Il était question pour André Mater de créer à l'école des hautes études une chaire d'Histoire des législations ecclésiastiques. En attendant que la création se fasse, et pour la préparer, A. Mater demande pour deux ans une mission de 9000 f[rancs] par an pour: 1° étudier l'organisation des enseignements analogues en Allemagne et en Angleterre; 2° préparer une thèse sur le sujet le plus actuel d'un tel enseignement: Les élections paroissiales dans les églises chrétiennes, notamment en France, Allemagne et Angleterre depuis le concile de Trente». Nell'altra missiva, datata 30 gennaio 1909, lo stesso Mater ricorda al Ministro della pubblica istruzione l'impegno preso con Madame Menard Dorian: «Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous remercier pour la mission que madame Menard Dorian m'a dit que vous lui avez promis de me donner. Et permettez-moi aussi de vous faire hommage du volume qui atteste la continuité des études auxquelles cette mission se rapporte. Depuis six ans je ne travaille pas à autre chose. Je vous serais extrêmement obligé de vouloir bien me donner audience pour que je vous entretienne, à la fois, de cette mission, et du projet de création d'enseignement à la Sorbonne, qui a échoué pour cette année», cfr. *Archives Nationales*, F/17/17278. Con ogni probabilità l'intercessione di Menard Dorian in favore di Mater è dovuta alla comune appartenenza, dal 1905, alla *Société des amis du peuple russe*, di cui lei era vicepresidente, mentre suo marito Paul Menard Dorian e Mater erano semplici membri.

### 3. *L'influenza di Maurice Hauriou*

Nel 1903 e 1904 Mater è segretario di redazione de' "L'Année administrative", rivista diretta da Maurice Hauriou, Gaston Jèze e Charles Rabany.

Distante dal socialismo, anche se solo nella sua accezione giuridica, Hauriou è giustamente considerato un giurista cattolico e conservatore, il cui pensiero è improntato al giusnaturalismo di stampo tomista<sup>21</sup>. Tuttavia alcuni suoi scritti degli inizi del Novecento lo collocano all'interno del dibattito animato in Francia dalla diffusione dell'opera di Menger e potrebbero lasciare supporre che le sue idee abbiano contribuito ad influenzare l'elaborazione del socialismo giuridico.

Tra l'inizio degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, Hauriou frequenta il *Café de la Paix*, ritrovo di intellettuali e studenti della Facoltà di Lettere, tra cui spicca il nome Jean Jaurès. Quest'ultimo, eletto deputato a Carmaux nel 1893, lascia Tolosa per svolgere il suo mandato e inizia ufficialmente la sua lunga carriera politica nelle fila socialiste.

Tuttavia i rapporti tra Hauriou e Jaurès non si interrompono con la fine del comune soggiorno a Tolosa ma continuano in ambito politico e accademico. Hauriou infatti ogni giovedì si reca ad ascoltare i corsi serali svolti da Jaurès per gli operai, vertenti principalmente sul socialismo tedesco, mentre sembra che quest'ultimo abbia assistito alle lezioni di Hauriou presso la Facoltà di Giurisprudenza<sup>22</sup>.

Hauriou è considerato uno dei padri del diritto amministrativo francese, fondato sul criterio del "potere pubblico", nonché il teorizzatore, insieme a Santi Romano, dell'istituzionalismo, dottrina che concepisce l'ordinamento giuridico come organizzazione (istituzione), rifiutando la definizione normativista del diritto<sup>23</sup>. Secondo l'istituzionalismo, infatti,

<sup>21</sup> Per riferimenti bio-bibliografici su Hauriou, si rinvia a J.M. Blanquer, *Hauriou Maurice*, in P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen, *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 396-398.

<sup>22</sup> Sul rapporto tra i Hauriou e Jaurès si veda C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, cit., p. 427, il quale rinvia, a sua volta, a L. Sfez, *Essai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif français*, Paris 1966, pp. 70-71; G. Lefranc, *Jaurès et le socialisme des intellectuels*, Paris 1968, p. 20 e P. Ourliac, *Hauriou et l'histoire du droit*, in G. Marty - A. Brymo (diretto da), *La pensée du doyen Maurice Hauriou et son influence*, Paris 1969, p. 90.

<sup>23</sup> La nozione di istituzione di Hauriou inizia a prendere forma a partire dalla sesta edizione di *Precis de droit administratif* del 1906 e si consolida in *La théorie de l'institution et de la fondation*, nei "Cahiers de la nouvelle journée" del 1925. Cfr. anche per ulteriori

ciò che caratterizza un ordinamento è la preesistenza, all'interno di un gruppo sociale, di un'organizzazione finalizzata a stabilire l'ordine, che preesiste alle norme e costituisce il parametro a cui va fatto riferimento per l'interpretazione delle norme stesse. Tuttavia, quando in Francia inizia il dibattito attorno al socialismo giuridico, Hauriou non ha ancora pubblicato le opere sull'istituzionalismo e i suoi studi si concentrano sulla elaborazione di una nuova scienza sociale che possa integrarsi con il mondo del diritto e di una nuova branca del diritto che possa riuscire a spiegare, attraverso i poteri dello Stato, le questioni politiche e costituzionali della Francia.

Nel 1892, infatti, pubblica la prima edizione del *Précis de droit administratif*<sup>24</sup>, dove conduce un'opera di definizione e sistematizzazione del diritto pubblico, con un approccio classico, basato sul diritto romano, ma al tempo stesso utilizzando gli approdi della più recente giurisprudenza del *Conseil d'État*, e, nel 1896, *La science sociale traditionnelle*<sup>25</sup>, opera caratterizzata, dal punto di vista metodologico, non solo dal contributo della sociologia, come potrebbe suggerire il titolo, ma anche della storia. È, dunque, piuttosto in questi ambiti, della elaborazione di un nuovo diritto pubblico e amministrativo e della sociologia, che ci si può chiedere se abbia esercitato una influenza su André Mater.

Per quanto attiene ai rapporti tra i due, Carlos Miguel Herrera ha notato come, in un saggio di Lucien Sfez, si faccia riferimento ad una lettera scritta da Hauriou il 26 giugno 1904 ed indirizzata ad un «*rédacteur en chef*» di cui non si conoscono il nome né la rivista per cui avrebbe lavorato. In questo documento viene citato «un article que vous visez bien me consacrer et où vous me qualifiez de 'socialiste sans le vouloir et sans le savoir'», da cui Hauriou prende le distanze<sup>26</sup>. Non è noto se la lettera sia mai stata spedita né, tanto meno, se abbia mai avuto una risposta. Herrera ha ipotizzato che questa lettera fosse stata inviata alla “*Revue socialiste*” in risposta all'articolo di Mater su “*Le socialisme juridique*”. In questo articolo infatti Mater commenta anche l'opera di Menger sullo Stato socialista recentemente tradotta in francese, proprio in quegli anni

---

riferimenti bibliografici, É. Millard, *Hauriou et la théorie de l'institution*, in “*Droit et Société*”, XXX-XXXI (1995), pp. 381-412.

<sup>24</sup> M. Hauriou, *Precis de droit administratif contenant le droit public et le droit administratif*, Paris 1892.

<sup>25</sup> M. Hauriou, *La science sociale traditionnelle*, Paris 1896.

<sup>26</sup> L. Sfez, *Essai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif français*, cit., p. 15 e C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, cit., p. 427, da cui si cita.



oggetto di studio anche da parte di Hauriou ma, soprattutto, si riferisce direttamente a quest'ultimo come autore di una «excellente justification juridique du socialisme», anche se nel testo non compaiono esattamente le parole indicate nella lettera in oggetto<sup>27</sup>.

E, in effetti, proprio nello stesso numero della “Revue socialiste” in cui viene accolto il saggio di Mater sul socialismo giuridico, Hauriou pubblica un articolo su “*Le régime d'État*”<sup>28</sup>, da cui emerge una visione di Stato, soprattutto nella sua accezione socialista, piuttosto lontana da quella esposta da Mater nella stessa rivista.

In questo scritto, infatti, Hauriou cerca di applicare gli studi sulle scienze sociali alle concezioni socialiste di Menger, per giungere ad elaborare una sua idea di “regime di Stato”<sup>29</sup>. Egli sembra condividere con Menger e altri socialisti riformisti l'idea che lo Stato non deve essere una semplice organizzazione economica ma operare a vantaggio degli individui. Teorizza, dunque, e confronta, due modelli di Stato, quello individualista e quello socialista, che si differenziano soprattutto in ragione delle funzioni svolte e degli obiettivi perseguiti.

Già dall'*incipit* Hauriou sembra voler sfatare l'idea comune a molti scrittori socialisti, che rappresentano l'attuale Stato individualista come una «organisation coercitive au service d'une minorité», a differenza dello Stato socialista, visto invece come un «milieu habitable pour tous»<sup>30</sup>. Lo Stato individualista, infatti, potrà raggiungere gli obiettivi dello Stato socialista meglio di quest'ultimo, poiché realizza i suoi fini attraverso la creazione di un equilibrio tra forze diverse, che devono essere controllate ed indirizzate. Lo stesso ricorso al meccanismo rappresentativo, adottato dallo Stato individualista per evitare delle derive autoritarie, farà sì che in questo sistema l'approvazione e l'attuazione delle leggi non sarà basata sulla forza, ma sul confronto e l'espressione della volontà mediante le votazioni.

---

<sup>27</sup> Cfr. C.M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, cit., pp. 428-429.

<sup>28</sup> M. Hauriou, *Le régime d'État*, in “La Revue socialiste”, XXXIX (janvier-juin 1904), pp. 564-581.

<sup>29</sup> Sull'influenza della sociologia nella elaborazione delle teorie di Hauriou, si veda F. Audren - M. Millet, *Préface. Maurice Hauriou sociologue. Entre sociologie catholique et physique sociale*, in M. Hauriou, *Ecrits sociologiques*, Paris 2008; J. Barroche, *L'argument sociologique chez Maurice Hauriou*, in C. Alonso - A. Duranthon - J. Schimdt (a cura di), *La pensée du doyen Maurice Hauriou à l'épreuve du temps: quel(s) héritage(s)?*, Aix-en-Provence 2015, pp. 45-62; A. Salvatore, *Al limite estremo. L'istituzionalismo giuridico di Maurice Hauriou*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno. Il pluralismo giuridico: paradigmi ed esperienze*, t. I, L, 2021, pp. 151-179.

<sup>30</sup> M. Hauriou, *Le régime d'État*, cit. p. 564.

La stessa impresa non sarà facile per uno Stato socialista perché l'attuazione del collettivismo non potrà realizzarsi se non con la forza, il che porterà inevitabilmente alla instaurazione di una dittatura<sup>31</sup>.

L'analisi di Hauriou lo porta a concludere che, in realtà, lo Stato socialista non ha obiettivi diversi dallo Stato individualista e che dovrà necessariamente organizzare il proprio regime interno neutralizzando le stesse forze ostili. Anche per questo motivo, sarà costretto a conservare un'attività esterna – diplomatica, militare e coloniale – per limitare l'arbitrio a cui potrebbe condurre una società basata sul potere delle forze armate: lo Stato dovrà rivolgere il potere militare verso l'esterno, indirizzandolo verso la guerra e le conquiste. Se lo Stato socialista non vuole diventare autoritario, deve realizzare uno Stato mondiale o, al contrario, avere una politica esterna aggressiva che permetta al militarismo di sfogarsi al di là dei confini. Inoltre, sarà obbligato a mantenere l'istituto della proprietà privata, almeno in misura da garantire che possa essere sufficiente "sfogo delle passioni e dei bisogni della speculazione privata".

Secondo Hauriou, infatti, la proprietà privata

Ne nous est pas apparue comme un phénomène économique plus ou moins justifié, mais comme une institution politique nécessaire. Il se peut que pour l'économiste elle ne soit plus qu'un péage sur la circulation des richesses selon le mot de Proudhon, ou qu'un monopole de production, mais pour la politique elle demeure la soupape de sûreté de la machine [...]. Faire de la suppression de la propriété privée le dogme fondamental du socialisme peut paraître de la logique économique, mais à coup sûr c'est de l'hérésie politique. Or l'État socialiste, tout comme l'État individualiste sera, non pas une organisation économique, mais une machine politique et un équilibre de forces<sup>32</sup>.

Se da un punto di vista più strettamente politico, dunque, le idee di Mater sono distanti da quelle di Hauriou, quest'ultimo sembra invece averlo ispirato nell'elaborazione del concetto di amministrazione, momento politico centrale poiché crea un rapporto tra potere e individui. Ma, nonostante alcuni punti di contatto con il pensiero di Mater, Hauriou, come si è detto, rimane ideologicamente distante dal socialismo. Contrario ad una eccessiva ingerenza dello Stato, a cui invece sembrano condurre

---

<sup>31</sup> In tal senso, sulla interpretazione di questo articolo di Hauriou, cfr. C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, cit., p. 429 ss.

<sup>32</sup> M. Hauriou, *Le régime d'État*, cit. p. 581.

le teorie dei fautori del socialismo giuridico, Hauriou ritiene preferibile che i bisogni della società siano soddisfatti attraverso l'iniziativa privata, auspicando un intervento degli organi amministrativi che sia il più possibile contenuto. L'ispirazione nei confronti di Mater, dunque, se non è di tipo politico o ideologico, non è esercitata neanche dal contenuto giuridico della sua dottrina amministrativistica.

L'influenza di Hauriou sembra essere più che altro di tipo metodologico e consiste nel costante tentativo di indirizzare le soluzioni delle istanze giurisdizionali verso una interpretazione politica, fino a forzarne il senso per ricondurle all'interno di un sistema di idee politiche che – a differenza di quelle esposte da Mater – sono comunque di tipo liberale.

#### 4. L'«*Année Administrative*»

Tornando alla rivista diretta da Hauriou, all'interno dei numeri del 1903 e del 1904, Mater cura e redige due lunghe *Chroniques administratives*<sup>33</sup>. Il suo lavoro non è solo compilativo ma, al contrario, è animato principalmente dall'obiettivo di inquadrare e definire un nuovo tipo di amministrazione, così come si stava delineando in Francia e in Europa in quegli anni. Come scriverà egli stesso nell'introdurre le sue *Croniques*, lo scopo era quello di mostrare, attraverso «des faits variés et classés, la diversité et l'importance de l'activité administrative, pour autoriser et préparer une définition réaliste de l'administration»<sup>34</sup>.

Nella prima *Chronique* l'elenco delle attività amministrative è preceduto da un'interessante premessa<sup>35</sup> in cui Mater spiega, quasi a doversi giustificare, l'idea di fondo che indirizzerà il suo lavoro di raccolta<sup>36</sup>. Innanzitutto Mater cerca di delimitare l'ambito del diritto amministrativo rispetto al diritto costituzionale e a quello pubblico, di cui era sempre stato considerato una

<sup>33</sup> A. Mater, *Chronique administrative: nature et classification des faits administratifs*, in "L'Année administrative", (1903), Paris 1904, pp. 339-542 et *Chronique administrative*, in "L'Année administrative", (1904), Paris 1905, pp. 323-460.

<sup>34</sup> *Chronique administrative*, in "L'Année administrative", (1904), cit., p. 323.

<sup>35</sup> *Chronique administrative: nature et classification des faits administratifs*, in "L'Année administrative", (1903), cit., pp. 339-351.

<sup>36</sup> «On trouvera mentionnés, dans cette première chronique, des faits dont les écrivains de droit administratif parlent rarement ; et on les trouvera répartis d'après une classification inaccoutumée dans leurs livres. Je dois donc justifier cette large notion du fait administratif, et cette classification (...)», ivi, p. 339.

branca. Sin dalle prime battute si mostra contrario ad un'impostazione che avrebbe ridotto il diritto amministrativo al diritto della pubblica amministrazione. All'interno di esso dovevano essere ricondotte anche le "nuove discipline", come il diritto ecclesiastico, il diritto fiscale e il diritto municipale. Materie che, negli anni a venire, sarebbero state al centro anche dei suoi interessi.

Ainsi le droit administratif, que les programmes comprenaient autrefois sous le nom de droit public avec le droit constitutionnel, a formé d'abord une discipline distincte, de laquelle on a successivement détaché, pour en faire des disciplines nouvelles, le contentieux, le droit ecclésiastique, le droit électoral, le droit fiscal, le droit ouvrier, bientôt le droit municipal, etc. Alors l'administration proprement dite, l'administration non dénommée, ne forme plus qu'un résidu. Je me suis donc demandé si dans la chronique des faits je devais me borner à ce résidu, par exemple, m'abstenir de mentionner les questions ouvrières et religieuses : j'ai n'aurais plus rien eu d'intéressant à rapporter [...] <sup>37</sup>.

Il diritto amministrativo era stato spesso sovrapposto e confuso con il potere esecutivo. Secondo Mater, tuttavia, basare una sua definizione esclusivamente sulla teoria della separazione dei poteri poteva risultare fuorviante. Non solo il potere esecutivo, ma anche il potere legislativo e quello giudiziario spesso presupponevano l'attività amministrativa e finivano per confondersi con essa<sup>38</sup>. L'amministrazione funzionava grazie ai provvedimenti emanati dal potere legislativo, così come le leggi sarebbero state destinate a rimanere lettera morta senza i regolamenti di attuazione adottati dall'amministrazione. Per quanto riguardava il potere giudiziario, la linea di demarcazione era diventata sempre più labile a partire dall'introduzione della giustizia amministrativa, chiaro esempio di come le due funzioni si sovrapponevano e dipendessero spesso l'una dall'altra.

Questo ragionamento lo portava a concludere che una delimitazione dell'ambito amministrativo andava fatta in base all'effetto degli atti prodotti dall'amministrazione stessa:

---

<sup>37</sup> Ivi, p. 340.

<sup>38</sup> «J'ai pris le parti de considérer comme administratifs tous les faits auxquels on ne pourrait dénier ce caractère que par une invocation de la séparation des pouvoirs (...) parce que ni le pouvoir gouvernemental, ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir judiciaire, ne se distinguent et séparent de l'administration par des traits unanimement reconnus, ou même clairement et invariablement reconnaissables», ivi, p. 341.

En définitive, un examen critique, même sommaire, du principe de la séparation des pouvoirs, conduit à classer dans l'administration tous les actes gouvernementaux, réglementaires, judiciaires, et tous les actes innommés qui ont ou peuvent avoir une action sur la chose publique. On arrive alors à donner le nom *d'administration au mécanisme, ou au système de mécanismes, par quoi dure et s'améliore la collaboration des groupes et des individus en vue d'assurer par des moyens légaux, l'exécution des opérations d'intérêt collectif*<sup>39</sup>.

L'esito di questo ragionamento è l'elaborazione di una nuova visione della pubblica amministrazione. Un'amministrazione intesa non più come emanazione del potere esecutivo operante con mezzi coercitivi per il perseguimento di fini politici, ma come struttura che deve avere a cuore il soddisfacimento degli interessi dell'individuo e dei gruppi in cui questi si associa, attraverso un'attività orientata alla gestione, all'organizzazione e alla produzione<sup>40</sup>.

Questa concezione risente probabilmente dell'influenza delle teorie solidariste, elaborate in Francia già da Léon Bourgeois e Léon Duguit ma se ne differenzia proprio per il peculiare ruolo attribuito all'amministrazione. Ruolo che viene fatto emergere attraverso la classificazione stessa dei "fatti amministrativi".

Mater rifiuta la classificazione tradizionale «pour en essayer une rationnelle»<sup>41</sup>. Fino ad allora il criterio era stato quello di seguire la divisione in ministeri, sia nell'organizzazione dell'amministrazione sia nello studio e nella spiegazione del suo funzionamento. Ma la nuova amministrazione andava differenziandosi sempre di più rispetto al modello accentrato e gerarchizzato di stampo napoleonico. Ora al centro della sua attività non vi erano più l'autorità e l'imperio ma il «servizio». La nuova classificazione dei fatti amministrativi doveva seguire questa evoluzione<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Ivi, p. 345, corsivi nell'originale.

<sup>40</sup> Il vero interesse dell'amministrazione era, secondo Mater, «faire de la population une population nombreuse, saine, instruite, morale, tranquille et riche. La reproduction, la santé, l'instruction, la moralité, la tranquillité, la richesse des particuliers, tous les phénomènes qui conditionnent la production économique et intellectuelle du groupe, doivent donner aux administrateurs autant et plus de souci que les phénomènes proprement politiques, c'est-à-dire, qui se traitent par des actes de police et de contrainte. Dès qu'on regarde l'administration comme un procédé, non plus de coercition, mais de gestion, de collaboration, ou même de production, on aperçoit l'incommodité de la classification traditionnelle», ivi, p. 346.

<sup>41</sup> Ivi, pp. 347-348.

<sup>42</sup> «Je l'ai classées par services, parce que l'administration doit avoir et a de plus en plus

Il risultato è la teorizzazione di un'amministrazione moderna, in larga parte svuotata dei poteri e dei fini pubblicistici e assimilata invece ad una organizzazione di diritto privato operante talvolta con mezzi coercitivi:

Un administrateur qui veut se borner à constater des faits, qui veut dégager son travail des considérations historiques, sociologiques, juridiques et métaphysiques, doit envisager simplement l'État, les départements et les communes (...) comme des organisations tout-à-fait pareilles aux organisations dites privées, aux associations et établissements d'utilité publique, et qui de fait en diffèrent uniquement en ce qu'elles ont un appareil de coercition militaire et judiciaire pour imposer aux groupes particuliers un grand nombre de restrictions et obligations<sup>43</sup>.

Questi presupposti avrebbero portato all'originale inserimento, all'interno del campo amministrativo, di alcune tematiche finora impensabili. Tra queste, ad esempio, gli interventi contro l'alcolismo, considerato non più come fenomeno da reprimere con leggi di polizia ma come «malattia», oppure le congregazioni religiose, semplicemente in quanto gruppi formati con lo scopo di possedere collettivamente. Ancora, Mater spiega di aver deciso di descrivere insieme, sotto lo stesso titolo di «service d'ordre», sia l'esercito, la marina, la polizia e la *gendarmerie*, «qui entretiennent dans la population un sentiment de sécurité très profitable aux affaires», sia «l'inspection et les comités du travail et les délégués mineurs, qui inspirent confiance à la classe ouvrière, et l'associent, non pas encore à la direction, mais presque à la réglementation du travail»<sup>44</sup>.

Esaurita l'articolata premessa, vengono passati in rassegna i più svariati campi in cui si era potuto registrare, in quegli anni, un intervento dell'amministrazione. L'elenco, sistematico e dettagliato, ricorda la metodicità dello scritto su' *Les Associations*<sup>45</sup>.

---

pour but exclusif de rendre, organiser, et coordonner des services ; parce que la division des groupes en états, départements et communes n'a de raison de subsister que si elle facilite, et même si elle ne gêne pas cette organisation des services ; et parce que la division par ministère ne correspond plus au développement actuel des services», ivi, p. 347.

<sup>43</sup> Ivi, pp. 349-350.

<sup>44</sup> Ivi, p. 348.

<sup>45</sup> All'interno di esso sono compresi : *faits relatifs à la vie économique: conservations des richesses naturelles, produits agricoles, minéraux et alimentaires et industriels; répartition (successions, mainmorte, congrégations, syndicats, revenus publics, salaires, droit au travail, placement, bourses du travail, réglementation du travail, licenciement et révocation, chômage, traitements, mutualité, pensions); circulation et crédit: transports et voies de communication,*

La seconda *Chronique*, anch'essa basata su una rassegna dei recenti interventi dell'amministrazione, è tuttavia meno interessante rispetto alla precedente, dato che qui Mater non elabora teorie o definizioni originali<sup>46</sup>. Rispetto al precedente elenco, si aggiungono la popolazione, i gruppi sociali, il *personnel de Direction*, fatti relativi alla vita fisica, alla vita intellettuale, alla vita mondana, i culti, la vita economica, e nuove considerazioni sui servizi d'ordine ed i conflitti.

### 5. La «*Revue socialiste*»

I primi anni del Novecento sono, per Mater, anche gli anni dell'impegno politico e della militanza socialista. L'interesse per il diritto amministrativo, manifestato già chiaramente ne' *Les Associations* e, soprattutto, nell'*Année Administrative*, si fonde con le simpatie socialiste e prende forma in alcuni dei suoi saggi più interessanti. Alcuni suoi scritti incentrati sui rapporti tra socialismo e diritto vengono accolti nelle pagine della "Revue Socialiste", sede di dibattito dei massimi esponenti della sinistra francese e fondata da Benoît Malon, intellettuale protagonista della storia del movimento operaio<sup>47</sup>.

Come è stato osservato da Frédéric Audren, l'importanza del ruolo svolto dalle riviste socialiste nel periodo a cavallo tra XIX e XX secolo, anche nel consolidamento di un approccio giuridico alle grandi questioni politiche del tempo, nonché il profilo scientifico di alcuni autori e la qualità dei contributi apparsi in alcune di esse, non devono essere sottovalutati<sup>48</sup>. In quegli, infatti, diversi giuristi, più o meno noti, scrivono su riviste come *L'Ère nouvelle*, *Le Devenir social*, *la Jeunesse socialiste*, *Le Mouvement socialiste*, *Le vie socialiste*, oltre che sulla *Revue socialiste*. Nelle pagine di queste si discute, certamente, di marxismo, ma anche di temi inerenti al mondo del diritto, come la legislazione operaia, le nuove esperienze

---

*échanges; services domestiques; services urbains, services d'ordre, conflits.*

<sup>46</sup> *Chronique administrative*, in "L'Année administrative", (1904), cit., pp. 323-460.

<sup>47</sup> Sulla storia della rivista si veda il saggio di M. Réberieux, *La Revue Socialiste*, in *Les revues dans la vie intellectuelle. 1885-1914*, "Cahiers Georges Sorel", n. 5, 1987, pp. 15-38.

<sup>48</sup> F. Audren, *Introduction: pistes pour une histoire intellectuelle des juristes socialistes sous la III<sup>e</sup> République*, in *Socialismes des juristes*, "Jean Jaurès cahiers trimestriels", CLVI (avril-juin 2000), pp. 5-12.

giuridiche francesi e straniere, la teoria dello Stato. Ed è anche ai contributi apparsi su queste riviste che si deve «part de responsabilité dans la haute tenue des débats intellectuels socialistes de la Belle Époque»<sup>49</sup>.

Nel 1903 appare il primo articolo, sul ruolo della teoria degli atti di gestione nello Stato socialista<sup>50</sup>, a cui fa seguito, nello stesso anno, un altro in cui si cerca di dimostrare che le fondamenta del socialismo sono poggiate sul diritto<sup>51</sup>. L'anno successivo, nel 1904, la teoria che era in incubazione vedrà finalmente la luce. Mater pubblica un articolo in cui, fin dal titolo, si cimenta con l'ambizioso obiettivo di esporre il manifesto ideologico e metodologico del socialismo giuridico francese<sup>52</sup>. Nel numero del 1905, due saggi sull'esperienza del socialismo municipale anticipano le più ampie riflessioni che, pochi anni dopo, saranno al centro di una sua monografia<sup>53</sup>.

## 6. Socialismo e diritto amministrativo: la teoria degli atti di gestione

*L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion* è il primo articolo di Mater comparso sulla "Revue socialiste" e quello in cui, più di tutti, emerge l'influenza della collaborazione con Hauriou all' "Année administrative". Qui Mater cerca di dimostrare come la trasformazione dell' «État-gendarme en État-gérance»<sup>54</sup> sia passata (anche) attraverso l'elaborazione, in diritto

<sup>49</sup> Ivi, p. 6. Tra i giuristi che contribuirono a queste riviste Audren cita, ad esempio, J. Sarraute, R. Briquet, J. Uhry, A. Morizet, P. Dramas, E. Lafont, H. Lagardelle, E. Dolléan mentre, con riguardo alla *Revue socialiste*, sottolinea come, dopo che Albert Thomas ne assunse la direzione nel 1910, tra gli autori degli articoli possono trovarsi nomi di giuristi ancora più noti, come E. Lévy, R. Picard, W. Oualid.

<sup>50</sup> A. Mater, *L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion*, in "La revue socialiste", XXXVIII, 1903, n. 223 (juillet), pp. 58-83 e n.224 (août), pp. 213-225, ora in C. M. Herrera (diretto da), *Par le droit, au-delà du droit*, cit., pp. 101-136.

<sup>51</sup> A. Mater, *Sources et origines juridiques du socialisme*, cit., ora in C. M. Herrera (diretto da), *Par le droit, au-delà du droit*, cit., pp. 137-163. Sempre nel 1903, sullo stesso numero de' "La Revue socialiste", compare un altro articolo di Mater, meno interessante sotto un profilo strettamente giuridico *Défense de M. Lebeaudy, empereur*, pp. 424-433.

<sup>52</sup> A. Mater, *Le socialisme juridique*, in "La revue socialiste", XL (juillet-décembre 1904), pp. 1-27.

<sup>53</sup> A. Mater, *La vie communale*, in "Revue socialiste", XLII (juillet-décembre 1905), pp. 84-94, pp. 233-240, pp. 368-378. Il volume a cui ci si riferisce è A. Mater, *Le socialisme conservateur ou municipal*, Paris 1909.

<sup>54</sup> A. Mater, *L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion*, cit., p. 134.



amministrativo, della separazione tra *actes de puissance publique* e *actes de gestion* (ovvero atti autoritativi e atti di gestione<sup>55</sup>) della Pubblica Amministrazione.

Questa distinzione sarebbe la prova di una evoluzione dell'ordinamento verso il soddisfacimento di una delle istanze care al socialismo francese, prima ancora della sua compiuta formulazione da parte delle forze politiche<sup>56</sup>.

Gli *actes de puissance publique* sono caratterizzati dall'aver per obiettivo «d'imposer aux particuliers une direction ou une limitation»<sup>57</sup> e dall'essere giudicati – eventualmente – davanti ai tribunali amministrativi. Questi riguardano infatti le questioni disciplinari, e vengono adottati in circostanze «solennelles, exceptionnelles, violentes», da cui derivano il loro carattere coercitivo<sup>58</sup>.

Gli *actes de gestion* invece sono adottati dall'Amministrazione in veste di persona morale, incaricata di gestire servizi o proprietà collettive, e sono giudicati davanti alla giurisdizione ordinaria. Essi riguardano la sfera economica, sono adottati in circostanze normali e in tempo di pace e riguardano la produzione:

Et l'on aperçoit dès lors quels changements présagerait, dans l'organisation de l'Etat, une évolution juridique qui aboutirait à confirmer la distinction, à diminuer le nombre des actes de puissance publique privilégiés, et augmenter le nombre des actes de gestion soumis au droit commun<sup>59</sup>.

Dopo aver riassunto questa distinzione, ormai affermatasi in Francia a trenta anni di distanza dal celebre *arrêt* Blanco e già elaborata da Maurice Hauriou, Mater cerca nella storia le origini della concezione moderna di *puissance publique*. Prima del 1789, dagli ordinamenti gallo-romani ai Capetingi, quelli esercitati dai sovrani erano «plus ou moins directement les pouvoirs d'un propriétaire», non assimilabili dunque a quelli moderni nell'accezione né di poteri amministrativi né di poteri di gestione<sup>60</sup>. È a

---

<sup>55</sup> Per una prospettiva italiana si veda L. Mannori e B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2001.

<sup>56</sup> A. Mater, *L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion*, cit., p. 134.

<sup>57</sup> Ivi, p. 101.

<sup>58</sup> Ivi, p. 102.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

<sup>60</sup> Ivi, p. 104.

partire dalla Rivoluzione che, con l'obiettivo apparentemente opposto di una reazione contro l'*Ancien Régime*, si afferma la concezione degli *actes privilégiés* della Pubblica Amministrazione. Il governo post-rivoluzionario era percepito, almeno nelle grandi aspettative che lo circondavano, come un'organizzazione finalmente al servizio dei cittadini. A differenza degli Inglesi, abituati ad avere un'amministrazione che era considerata rappresentativa dal punto di vista territoriale ed operante nei loro interessi<sup>61</sup>, i Francesi percepirono il nuovo assetto come una novità da incoraggiare piuttosto che da sottoporre a controlli o freni:

En somme les Françaises ont eu, plus que les Anglais, l'occasion de souhaiter, un gouvernement qui travaillerait pour eux, pour le public. Ce gouvernement, ils l'ont attendu aussi beaucoup plus longtemps. On comprend donc qu'une fois délivrés, une fois pourvus d'une administration qui administrait pour eux, ils aient moins songé à se garantir contre ses abus qu'à la garantir contre les obstacles, d'autant qu'ils avaient déjà l'habitude d'obéir à d'innombrables fonctionnaires venus de Paris, à la différence des Anglais, dont les fonctionnaires se recrutaient sur place<sup>62</sup>.

Fin dalle prime interpretazioni della teoria della separazione dei poteri di Montesquieu si era ritenuto di dover tutelare l'amministrazione dalle ingerenze del potere giudiziario, sottraendo alla giurisdizione ordinaria il contenzioso amministrativo<sup>63</sup>.

La concezione di *puissance publique* era nata, all'indomani della Rivoluzione, in un contesto di disordine e guerra civile, per far fronte al quale erano necessari mezzi straordinari. Questo aveva giustificato il carattere «brutale» dell'*acte de puissance publique* ed il suo funzionamento, simile ad «une institution de guerre civile»<sup>64</sup>.

L'inversione di tendenza inizia con l'affermarsi di una nuova concezione di proprietà, a partire dall'art. 5 della Costituzione del 1795 fino alla codificazione napoleonica. Il diritto di proprietà viene considerato «antérieur à la société, c'est-à-dire intangible», anche rispetto ai poteri

<sup>61</sup> Cfr. J.-L. Mestre, *Introduction historique au droit administratif*, Paris 1985.

<sup>62</sup> A. Mater, *L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion*, cit., p. 107.

<sup>63</sup> V. J. Chevallier, *L'élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l'administration active*, in "Revue internationale de droit comparé", XXII (1970), pp. 787-790.

<sup>64</sup> Cfr. A. Mater, *L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion*, cit., pp. 110-111.

dell'amministrazione<sup>65</sup>. La Costituzione del 1799 istituisce la giurisdizione amministrativa con la creazione del Consiglio di Stato. Nonostante l'intenzione originaria fosse d'«entraver le privilège des actes administratifs»<sup>66</sup>, essa finisce, al contrario, per legittimare una distinzione tra gli atti di *puissance publique*, di cui è competente il giudice amministrativo, e gli altri atti, che ricadono sotto la giurisdizione ordinaria. I conflitti di competenza che venivano sempre più spesso sollevati dagli avvocati nei processi in cui l'amministrazione incideva su norme e istituti di diritto civile non servivano ad altro che a dimostrare che esistevano, di fatto, due distinte competenze.

Anche su questa distinzione avrebbe dovuto poggiare il nuovo sistema giuridico socialista.

### 7. *Le "origini giuridiche del socialismo"*

Mater si era già espresso sul contrastato rapporto tra diritto e socialismo in un articolo pubblicato nel 1903 sulla *Revue socialiste*<sup>67</sup>. Sin dalle primissime righe, premette di rendersi conto che le idee che si accinge ad esporre avrebbero cozzato contro la mentalità conservatrice imperante tra la maggior parte dei giuristi di quegli anni<sup>68</sup>, formati nel culto del passato e nella esaltazione della codificazione napoleonica. A suo modo di vedere, infatti, «Les juristes répugnent au progrès, non seulement parce que leur méthode de travail historique leur persuade nécessairement que le droit, au lieu d'évoluer, forme un corps de vérités perpétuelles, mais aussi parce que la codification de Bonaparte a eu pour but et pour effet d'éterniser ces vérités»<sup>69</sup>.

Al di là delle premesse, ideologicamente orientate e che tradiscono, forse, una certa ingenuità, l'articolo di Mater risente fortemente dell'influenza delle opere di due grandi giuristi coevi, François Gény ed Édouard Lambert, al cui pensiero si ispira e alle cui pagine rimanda in diverse occasioni.

Pochi anni prima, infatti, come si è detto sopra, la pubblicazione

---

<sup>65</sup> Cfr. *ivi*, pp. 111-112.

<sup>66</sup> Cfr. *ivi*, p. 113.

<sup>67</sup> A. Mater, *Sources et origines juridiques du socialisme*, cit.

<sup>68</sup> «Admettre que par l'étude du droit on puisse trouver seulement quelques-unes des sources et origines du socialisme », scrive l'Autore, «n'est pas une idée naturelle, mais une idée pour scandaliser quiconque a pratiqué les juristes. Il faut la justifier», *ivi*, p. 316.

<sup>69</sup> *Ivi*, p. 318.

dell'opera di François Gény *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif* aveva non solo aperto una breccia nella monolitica cultura giuridica del tempo, intaccando il culto del *Code Civil* alimentato dall'*École de l'Exégèse*, ma aveva anche prospettato le grandi potenzialità di innovazione e adattamento del diritto che sarebbero derivate da un nuovo ruolo dell'interprete e della giurisprudenza<sup>70</sup>.

Mentre, nello stesso anno in cui compare l'articolo di Mater, Lambert pubblica *La fonction du droit civil comparé*<sup>71</sup>, voluminoso saggio in cui, pur prendendo atto del tentativo di distacco operato da Gény nei confronti delle scuole di interpretazioni tradizionali, mette in luce alcuni punti che, invece, rappresenterebbero una debolezza del pensiero dell'autore. A suo modo di vedere, infatti, il metodo preconizzato da quest'ultimo rischia di non condurre a risultati apprezzabili né sul piano legislativo né su quello della "libera ricerca scientifica". Nel primo perché, posando sul classico postulato fondamentale della immobilità delle regole giuridiche, finisce per non differenziarsi sostanzialmente dal metodo dominante. Nel secondo perché, paradossalmente, il distacco dal metodo dominante è troppo netto e radicale. Svincolando completamente la dottrina da ogni suo limite, rischia di compromettere l'efficacia del proprio lavoro<sup>72</sup>.

L'œuvre savante et robuste de M. Gény maintient encore leur application [degli interpreti] dans le domaine propre de la loi aux funestes procédés de l'école des interprètes du Code civil; quant au programme original qui y est tracé, il est de nature à fournir les bases d'une excellente méthode de philosophie du droit ou même d'une méthode de critique législative, mais non pas d'une méthode d'interprétation du droit positif. Je souhaite vivement voir échouer la tentative faite par l'auteur pour dériver vers une direction nouvelle le mouvement de rénovation dont les études de droit<sup>73</sup>.

Il nuovo interprete dovrà invece applicare ai nuovi problemi le decisioni più in armonia con lo spirito generale del diritto positivo del presente. In questo, dovrà essere sostenuto e spinto dalla dottrina, che, utilizzando tutti i possibili metodi di indagine, riesca a individuare i bisogni attuali della società, delle esigenze mutevoli della vita economica, al fine di scoprire e indicare i migliori strumenti per poterli soddisfare, ampliando e mitigando,

<sup>70</sup> Cfr. *infra*, Cap. I, par. 8.

<sup>71</sup> É. Lambert, *La fonction du droit civil comparé*, Paris 1903.

<sup>72</sup> Ivi, pp. 34-33.

<sup>73</sup> Ivi, p. 41.

laddove necessario, i principi consolidati<sup>74</sup>.

I limiti imposti all'attività interpretativa dei giudici con il decreto del 16 agosto 1790<sup>75</sup> iniziavano finalmente ad essere erosi da nuove leggi (dalla legge 27 ventoso anno VIII alla legge del 30 luglio 1828) che, se da una parte limitavano i vincoli nell'interpretazione delle norme, dall'altra accrescevano in tal senso il potere della Corte di Cassazione, considerata conservatrice da Mater.

Anche grazie all'art. 4 del *Code civil*, che aveva introdotto il divieto del *non liquet*, (prevedendo la condanna per diniego di giustizia nei confronti del giudice che si sarebbe rifiutato di giudicare sotto il pretesto del silenzio, dell'oscurità o dell'insufficienza della legge) il ruolo della giurisprudenza si era espanso notevolmente, almeno dal punto di vista della quantità delle pronunce. Nel 1831 la *Cour de Cassation*, con una originale sentenza, aveva stabilito un interessante principio, secondo il quale sarebbe stata svincolata dalla competenza di decidere su pronunce basate solo sulla giurisprudenza e non sulla legge: «un jugement fondé sur la jurisprudence et sur la loi est sujet à cassation, mais [...] un jugement fondé seulement sur la jurisprudence n'est pas sujet à cassation, attendu précisément que la jurisprudence n'a pas force de loi, et n'est donc pas protégée par les textes qui visent à réprimer les fausses applications de la loi»<sup>76</sup>. Il che avrebbe ampliato ulteriormente non solo la libertà dei giudici, ma conferito alla giurisprudenza persino il potere di stravolgere la legge stessa<sup>77</sup>.

Secondo Mater, a questo punto, il problema diventava eminentemente di carattere politico, ovvero trovare dei giudici sensibili ai problemi sociali e disposti ad utilizzare il potente strumento disponibile nelle loro mani per contribuire a risolverli, a «collaborer à la préparation d'une réforme»<sup>78</sup>. Uno dei pochi giudici che, in quegli anni, si sarebbero spinti a forzare l'interpretazione della legge per cercare di perseguire tali fini era stato, come si è detto in precedenza<sup>79</sup>, proprio Paul Magnaud del Tribunale di Château-

---

<sup>74</sup> Ivi, pp. 42-43.

<sup>75</sup> Sul tema cfr. P. Alvazzi del Frate, *Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino 2005.

<sup>76</sup> A. Mater, *Sources et origines juridiques du socialisme*, cit., p. 324. La sentenza a cui si fa riferimento è quella del 16 maggio 1831, in *Dalloz, Répertoire de Législation*, «mot Déné de justice», n. 12, 13 e «mot Cassation», n. 1420.

<sup>77</sup> «En un mot, la jurisprudence peut toujours fausser la loi, mais rien ne prévaut contre la jurisprudence; elle est irrésistible», ivi, p.325.

<sup>78</sup> Ivi, p. 327.

<sup>79</sup> Cfr. *infra*, Cap. I, par. 9.

Thierry ma, come osserva lo stesso Mater, i giuristi contemporanei avevano per lo più guardato a lui con un misto di scetticismo ed ironia, riducendolo a un isolato “*phénomène*”<sup>80</sup>. Eppure le potenzialità della giurisprudenza, alla luce delle nuove teorie sul ruolo dell’interprete, rimanevano enormi. Riprendendo uno dei temi cari a Lambert, anche Mater individua nella dottrina una guida, in grado di studiare la nuova realtà per individuare e indicare alla giurisprudenza la direzione verso la quale trasformare le istituzioni, spingendo la legislazione stessa a seguirla nel rinnovamento<sup>81</sup>.

Questo compito avrebbe richiesto l’utilizzo di un nuovo metodo giuridico, che sembra essere stato finalmente delineato dai grandi innovatori della scienza giuridica del tempo. Citando Géný e Lambert, ma anche Saleilles e Haoriou, Mater infatti afferma che ormai il diritto è una scienza basata sui fatti, «une science du dehors». Se, come affermava Saleilles, «le droit est avant tout une science sociale, la science sociale par excellence», i giuristi devono porsi come scopo l’osservazione empirica, lo studio della natura delle cose e della società, seguendo la via indicata dalla sociologia e dall’economia, fondendo il giuridico con il politico<sup>82</sup>. Proprio questo nuovo metodo sarebbe stato, in sé, «rivoluzionario» e «sovversivo» agli occhi dei giuristi tradizionali<sup>83</sup>.

Al di là di una certa enfasi nella esposizione delle conclusioni, Mater delinea piuttosto chiaramente in cosa sarebbe consistita questa “rivoluzione giuridica”. Innanzitutto, orientare il diritto verso delle riforme democratiche, risolvere il contrasto tra lo stato di diritto formatosi nel corso della storia e i rapporti sociali di quegli anni, preparando il cambiamento che avrebbe dovuto investire, di conseguenza, l’ordinamento. Inoltre, mirare a una internazionalizzazione del diritto, da non intendersi – o, almeno, non solo – come uno studio comparato dei diversi sistemi giuridici, ma come una vera e propria unificazione internazionale del diritto, che avrebbe potuto rafforzarne l’evoluzione democratica. Se in queste parole sembrano riecheggiare gli affliti internazionalisti sempre più diffusi negli ambienti intellettuali socialisti del tempo, oltre che gli approdi dei più recenti studi comparatistici di Lambert, è proprio al socialismo riformista che guarda Mater. Le ultime pagine del suo contributo, infatti, anticipano in parte il

<sup>80</sup> Come nel caso, ad esempio, dell’italiano R. Majetti, *Le phénomène Magnaud*, cit., pp. 651-662, a cui fa riferimento lo stesso A. Mater, in *Sources et origines juridiques du socialisme*, cit., p. 326.

<sup>81</sup> Ivi, p. 329.

<sup>82</sup> A. Mater, *Sources et origines juridiques du socialisme*, cit., p. 330.

<sup>83</sup> Ivi, pp. 330-331.

più sistematico saggio che comparirà nel numero successivo della *Revue socialiste* e tracciano le linee metodologiche di quella che sarà la dottrina del “socialismo giuridico” *à la française*.

Preso atto che la violenza non può essere lo strumento utilizzato da persone civili e istruite e fiducioso che «le attuali istituzioni giuridiche condurranno inevitabilmente al socialismo»<sup>84</sup>, espone i tre passaggi chiave da seguire per una affermazione giuridica del socialismo. Innanzitutto, così come suggerito da Menger nella sua recente opera sul diritto al prodotto integrale del lavoro<sup>85</sup>, formulare giuridicamente il programma socialista; quindi, interpretare le regole giuridiche con uno spirito socialista; infine, segnalare le trasformazioni del diritto che possano già lasciar intravedere una realizzazione del socialismo. Questo richiederà una stretta collaborazione tra il diritto, in particolar modo la giurisprudenza, e la politica, ovviamente nel campo socialista. I giuristi dovranno senza timori adattare il diritto seguendo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, anche – e soprattutto – laddove questa recepisca i mutamenti economici e le nuove istanze sociali; mentre i socialisti dovranno abbandonare astrattezza e radicalismo e utilizzare gli strumenti e il linguaggio giuridici per formulare il loro progetto di un nuovo Stato<sup>86</sup>.

Sono molti gli aspetti che risultano ancora poco chiari di questo metodo per la realizzazione del socialismo giuridico preconizzato da Mater. Se, da un lato, anche sulla scorta delle recenti e dirompenti innovazioni che stavano scuotendo la dottrina - non solo francese - del tempo, emerge una rinnovata fiducia nel ruolo dell'interprete, dall'altro le speranze di realizzare un socialismo giuridico sembrano essere caricate quasi esclusivamente proprio sulle spalle di questo. La cultura giuridica francese dei primi del Novecento aveva appena iniziato il lento distacco dalla tradizione e dal culto dei codici, mentre, a fronte di alcuni giovani giudici innovatori e sensibili ai problemi sociali, restava il ruolo predominante, non solo gerarchicamente ma anche culturalmente, della *Cour de cassation*, tradizionalmente composta da magistrati più anziani e conservatori.

---

<sup>84</sup> Ivi, p. 333.

<sup>85</sup> Cfr., nella versione tradotta in francese utilizzata e citata da Mater, A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail*, cit. in particolare pp. 1-4.

<sup>86</sup> Cfr. A. Mater, *Sources et origines juridiques du socialisme*, cit. p. 335: «Ainsi, tandis que certains juristes proposent d'interpréter systématiquement le droit dans le sens des courants que révélera l'observation de la jurisprudence, sans ignorer ni déplorer que ces courants doivent aboutir à l'internationalisme et au socialisme, - certains socialistes proposent de traduire leur programme en termes juridiques, et d'en préparer l'accomplissement par la révélation et l'interprétation des courants observés dans le droit»,

Mater stesso se ne rende conto e, avendo forse già in mente l'articolo che pubblicherà l'anno successivo sulla medesima rivista e in cui esporrà il suo pensiero in modo più sistematico, nelle ultime righe avvisa il lettore di aver solo voluto gettare un seme da cui spera possa nascere una discussione più ampia:

Cet article n'a pas eu pour but de tracer, mais de provoquer des réflexions qui conduiront à tracer des règles et des cadres pour l'application de la méthode historique aux études de jurisprudence; et de montrer que ces études s'annoncent fécondes, puisque simultanément elles attirent l'attention et suscitent l'effort des juristes les plus portés vers la démocratie et des socialistes les plus enclins à ménager le droit<sup>87</sup>.

### 8. *Il manifesto del socialismo giuridico*

Nel 1903 sulla "Revue socialiste" viene pubblicato un articolo di Mater, *Le socialisme juridique*, che può essere considerato il vero e proprio manifesto di questa dottrina<sup>88</sup>. Con tale scritto Mater si inserisce nella polemica tra Menger, da una parte, ed Engels e Kautsky, dall'altra prendendo – seppur con alcuni distinguo – le parti di Menger.

Il suo articolo è caratterizzato da un approccio fortemente programmatico e teso, fin dalle prime pagine, a definire in modo compiuto cosa sia il socialismo giuridico. Questa corrente non aveva ancora una sua storia, né un'adeguata letteratura, poiché nessuno fino ad allora ne aveva elaborato il pensiero in forma sistematica. Ci avrebbe provato Mater, ponendosi nel solco degli insegnamenti di Hauriou e dello stesso Menger<sup>89</sup>.

Non è un caso che tale scritto esca a così poca distanza dall'attacco a Menger comparso su "Le mouvement socialiste". Lo stesso Mater lo esplicita quando, chiamando direttamente in causa Engels e Kautsky, sottolinea che «le socialisme juridique est révolutionnaire, bien qu'à première vue le mépris absolu des marxistes pour le droit permette d'en douter»<sup>90</sup>.

<sup>87</sup> Ivi, p. 345.

<sup>88</sup> A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit.

<sup>89</sup> Le opere che richiama Mater sono M. Hauriou, *Le régime d'état*, in "La revue socialiste", XXXIX (mai 1904), pp. 564-581 e A. Menger, *L'État socialiste*, cit.

<sup>90</sup> A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 12. È piuttosto singolare come Mater provi a spiegare questa ostilità nei confronti del diritto: il giovane Marx sarebbe stato



Al contrario, Mater ritiene la realizzazione del socialismo inscindibile dal diritto. In questo doveva consistere il socialismo giuridico, nella «recherche méthodique, dans notre appareil juridique, des moyens propres, non pas à rendre tolérable le régime capitaliste, mais à justifier et réaliser un programme socialiste»<sup>91</sup>. Tali strumenti sarebbero stati quelli giuridici. Il socialismo giuridico avrebbe permesso la realizzazione di questo obiettivo attraverso il rispetto di quattro regole: ragionare sempre a partire dal diritto vigente; perseguire innanzitutto gli obiettivi realizzabili con semplici modificazioni del diritto; formulare giuridicamente le rivendicazioni socialiste; utilizzare l'interpretazione in senso socialista.

La prima, la «maxime fondamentale»<sup>92</sup> del socialismo giuridico, presupponeva tuttavia un ragionamento a prima vista contraddittorio. Non era necessario cancellare il diritto preesistente per crearne uno nuovo. Sarebbe bastato utilizzare il diritto borghese imprimendo ad esso un «sens socialiste»<sup>93</sup>, in modo da combattere il capitalismo con le sue stesse armi. Una volta riusciti in questo compito, i comportamenti contrari al socialismo sarebbero stati in qualche modo considerati come contrari allo stesso diritto borghese. Dato che non si trattava di rifondare un sistema giuridico ma semplicemente di piegarlo a delle nuove esigenze, il ricorso allo strumento legislativo sarebbe stato necessariamente contenuto.

Qui il pensiero di Mater potrebbe prestare il fianco alle stesse obiezioni sollevate a Menger sull'opportunità di combattere una battaglia, quella per il socialismo, utilizzando un'arma che il nemico aveva forgiato per sé e che maneggiava con più esperienza, ovvero il diritto borghese. Ma lo stesso Mater sembra avvedersene e rimprovera a Menger di aver sottovalutato la funzione della giurisprudenza, in grado di «substituer aux lois des règles qui les annihilent» senza modificarle apertamente<sup>94</sup>.

La seconda regola è quella di trasformare l'ordinamento operando sempre dal basso e in modo graduale. Lo scopo è di adattare e modellare il diritto preparandolo alla insaturazione di un sistema socialista, ma progressivamente, e senza che questo allarmi le classi possidenti. Tra gli esempi richiamati vi è quello di Lasalle, il quale aveva esposto un «procédé très juridique pour discréditer le régime successorial»: iniziare dall'abolizione

---

inizialmente costretto dal padre a studiare giurisprudenza e per questo tale disciplina l'avrebbe «disgustato» [«rebuté», sic.], *ibidem*.

<sup>91</sup> Ivi, p. 1.

<sup>92</sup> Ivi, p. 2.

<sup>93</sup> *Ibidem*.

<sup>94</sup> Ivi, p. 4.

delle successioni, per perseguire, infine, l'obiettivo dell'abolizione dello stesso concetto di famiglia<sup>95</sup>.

La terza regola, ovvero formulare giuridicamente le rivendicazioni socialiste, poteva condurre o a una semplice critica del sistema dato dall'insieme delle leggi e della giurisprudenza della società borghese, oppure, più efficacemente, a una costruzione del socialismo all'interno del quadro normativo esistente. Secondo Menger questo secondo approccio presupponeva la costruzione di una «*théorie du droit public socialiste*»<sup>96</sup>, ma lui stesso non avrebbe mai specificato con quali mezzi e in che direzione, attirando, anche da parte di Mater, la critica di operare più in maniera filosofica o sociologica che giuridica<sup>97</sup>.

Negli stessi anni Emmanuel Lévy aveva elaborato la teoria che riconduceva il diritto di proprietà ed il rapporto di lavoro subordinato nell'alveo delle «*créances*»<sup>98</sup>. Questo processo li svuotava del loro contenuto assoluto o sovraordinato e comportava che il titolare di tali diritti, per poterli esercitare pienamente, dovesse in ogni caso ricorrere alla collaborazione di un altro soggetto. Secondo Mater questo approccio permetteva di ricondurre il contratto di lavoro ad un reciproco rapporto di *créance* tra capitalista e lavoratore, in cui le *créances* consistevano nel lavoro e nel diritto al profitto del lavoro stesso. Un sindacalismo più forte avrebbe permesso ai lavoratori di non farsi più concorrenza tra loro e di opporre il loro diritto a quello del datore di lavoro, finché gli stessi mezzi di produzione non fossero diventati di proprietà dei lavoratori.

La quarta regola, infine, è forse quella che contiene la vera esposizione metodologica del socialismo giuridico francese. Se non si doveva fare eccessivo affidamento allo strumento legislativo ed il diritto vigente andava adattato in modo lento e progressivo, il principale strumento che rimaneva a disposizione non poteva che essere la giurisprudenza. Questa avrebbe permesso di «*interpréter le droit en vigueur dans le sens des revendications formulées*» in modo «*non pas de remplacer le droit bourgeois, mais de le retourner de manière à y faire pousser du collectivisme*»<sup>99</sup>.

È probabilmente in questo aspetto che il socialismo giuridico francese si differenzia e distacca da altre analoghe esperienze europee come, ad

<sup>95</sup> Cfr. *ivi*, p. 5.

<sup>96</sup> A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. 157.

<sup>97</sup> Cfr. A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 8.

<sup>98</sup> E. Lévy, *Preuve par titre du droit de propriété immobilière*, op. cit. e Id., *L'affirmation du droit*, op. cit. Più in particolare, sul concetto di *créance* in Lévy, cfr. *infra*, Cap. IV, par. 4.

<sup>99</sup> A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., 9.

esempio, quella italiana. L'obiettivo dei socialisti non sarà raggiunto attraverso la spinta di una elaborazione dottrinale socialmente orientata o di una legislazione che accolga le istanze della classe operaia. Saranno i giudici, con il loro lavoro di interpretazione, adattamento e trasformazione, a piegare il diritto verso il suo nuovo percorso.

Nell'articolo di Mater non può mancare un riferimento anche a Magnaud e al suo modo di utilizzare la funzione giurisdizionale per applicare il diritto in senso socialista. Tuttavia non è al suo operato che deve ispirarsi il socialismo giuridico.

Dopo averne esposto le quattro regole fondamentali, Mater sembra infatti prevedere da subito le critiche che gli verranno mosse e se ne mette al riparo<sup>100</sup>. Il suo socialismo giuridico non è conservatore, non va confuso con il riformismo, né con il diritto operaio, né, soprattutto, con il solidarismo: «Le socialisme juridique n'est pas chrétien, humanitaire, philanthropique, et n'a pas du tout pour objet d'appliquer la jurisprudence du président Magnaud»<sup>101</sup>. Pur affermando di ammirare la giurisprudenza di Magnaud, Mater ne sminuisce la effettiva portata rivoluzionaria e mette in guardia dall'affidare al ruolo dei giudici un peso eccessivo. Le pronunce equitative di Magnaud non creavano nulla di nuovo ma si basavano su leggi già esistenti anche se riposte nel passato: «le vieux droit français et allemand, mais surtout le droit canonique». Queste sentenze non avevano nulla di rivoluzionario, se non «les considérations théoriques qui servent de préface»<sup>102</sup>. Un eccessivo accrescimento del ruolo dell'equità all'interno dell'attività giurisprudenziale avrebbe infatti permesso in un primo momento di attenuare o modificare alcuni abusi dello Stato borghese ma avrebbe così finito per realizzarne degli altri. All'arbitrio del legislatore si sarebbe sostituito quello dei giudici ed il proletariato sarebbe stato incoraggiato a confidare nell'eventuale clemenza di alcuni magistrati caritatevoli piuttosto che a lottare per la rivoluzione.

Come Mater aveva sottolineato fin dall'inizio dell'articolo, invece, il socialismo giuridico doveva essere rivoluzionario. Questa rivoluzione non si sarebbe attuata semplicemente ricorrendo a criteri equitativi

---

<sup>100</sup> «J'ai lieu de croire que ce socialisme juridique dont j'ai tâché d'ébaucher les règles, fera l'effet à plusieurs d'un socialisme conservateur et bourgeois, car on regarde avec raison le droit comme un instrument de la classe bourgeoise, l'étude du droit comme une discipline conservatrice, et les juristes comme des réactionnaires professionnels», A Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 9

<sup>101</sup>Ivi, p. 10 [corsivi nell'originale].

<sup>102</sup> *Ibidem*.

nell'interpretazione del diritto ma avrebbe presupposto il ricorso ad un particolare tipo di violenza. Essendo una rivoluzione giuridica, la violenza sarebbe stata esercitata contro il diritto stesso. Era infatti necessario «violenter» il diritto borghese<sup>103</sup>, creare un «mécanisme nouveau pour le violer»<sup>104</sup>. D'altra parte questo era ciò che i giuristi facevano da sempre: adattare, nella sua applicazione, il diritto positivo alle esigenze politiche ed economiche delle classi dominanti. E siccome «les juristes finissent toujours par donner raison au plus fort»<sup>105</sup> occorreva essere i più forti, diventare classe dominante. La strategia auspicata da Mater consisteva così nell'inserire tra le fila dell'élite borghese il maggior numero possibile di giuristi socialisti, in modo lecito e graduale, attraverso «une forte organisation électorale, syndicale et financière»<sup>106</sup>. Questo avrebbe consentito di condurre la battaglia per l'instaurazione del diritto socialista dall'interno del sistema borghese e con i suoi stessi mezzi, il che avrebbe fatto del socialismo giuridico «une méthode positive, réaliste, hypocrite et bourgeoise»<sup>107</sup>.

La trasformazione del diritto vigente sarebbe stata attuata iniziando da alcuni punti essenziali. Nel campo privatistico occorreva modificare profondamente il diritto di proprietà. Questo sarebbe stato possibile innanzitutto rafforzando lo strumento dell'espropriazione, attraverso la rivisitazione della disciplina dei diritti acquisiti, delle azioni possessorie e di rivendicazione, con una distinzione tra «simple intérêt» e «droit véritable» effettuata dal Consiglio di Stato e una modificazione del concetto di irretroattività. Il diritto di proprietà, come conosciuto e tramandato fin dal periodo romano, sarebbe stato cancellato con un intervento ancora più radicale, che avrebbe trasformato il diritto privato in diritto amministrativo. Non più diritto assoluto, ma «seulement un droit d'usage» rispetto al quale «le vol deviendra une faute administrative»<sup>108</sup>.

Quanto al diritto pubblico, un primo passo fondamentale sarebbe stato il passaggio da un carattere autoritativo ad uno prettamente economico della pubblica amministrazione, attraverso la teoria della gestione amministrativa che Mater aveva già esposto sul numero della

---

<sup>103</sup> Ivi, p. 13

<sup>104</sup> Ivi, p. 17

<sup>105</sup> Ivi, p. 19

<sup>106</sup> Ivi, p. 21

<sup>107</sup> Ivi, p. 22.

<sup>108</sup> Ivi, p. 26.

“Revue socialiste” dell’anno precedente<sup>109</sup>. Ancora più radicale la riforma che avrebbe investito il sistema giudiziario, in cui contenzioso sarebbe stato del tutto soppresso e sostituito dall’*arbitrage amiable*<sup>110</sup>.

L’intento metodologico dell’esposizione di Mater non ne nasconde tuttavia alcuni punti deboli. Alla scarsa incisività della *pars destruens*, corrispondono la mancanza di dettagliatezza e sistematicità della *pars construens*. L’autore sembra avvedersene nella chiusura dell’articolo:

Je n’ai pas du tout conçu ce plan de travail en vue de l’élaboration complète du droit socialiste, car je crois qu’il faut commencer par socialiser la production avant de savoir comment s’organiseront les relations juridiques et même s’il subsistera beaucoup de ces relations<sup>111</sup>.

Proprio queste parole, con cui Mater subordina la realizzazione del socialismo sul piano giuridico alla instaurazione di un’economia basata sulla socializzazione della produzione economica, sembrano rafforzare le obiezioni marxiste verso questa dottrina. La stessa circostanza che una parte considerevole della discussione intorno al socialismo giuridico si svolga dalle pagine di una rivista dalla connotazione prettamente politica e non, come ci si potrebbe attendere, dalle pagine delle riviste giuridiche dell’epoca, può essere indicativo del suo non elevato profilo giuridico<sup>112</sup>.

## 9. *La Société des amis du peuple russe*

Gli anni successivi alla collaborazione con la “Revue socialiste”, sono anche quelli della maggiore esposizione di Mater nell’impegno politico. Nel 1904-1905 è nel comitato di redazione de’ “La vie socialiste”<sup>113</sup>, mentre

---

<sup>109</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, par. 6.

<sup>110</sup> Cfr. A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 26. Per una ricostruzione storica dell’evoluzione dell’arbitrato si veda G. Ferri, *L’arbitrato tra prassi e sistemazione teorica nell’età moderna. Una nuova species nel genus dall’Ancien Régime all’Italia del Novecento*, Roma 2012.

<sup>111</sup> A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 27.

<sup>112</sup> Questo non toglie che, come scrive Herrera, l’interesse de’ “La Revue Socialiste” per il diritto non fosse recente: C.M. Herrera, *Par le droit, au-delà du droit*, cit., p. 17.

<sup>113</sup> Gli altri componenti della rivivista erano: Francis de Pressensé (caporedazione); Pierre Renaudel (segretario di redazione) ed: Émile Buré, Charles Chanvin, Émile Dumas, Georges Fauquet, Eugène Quérard, Jean Lonquet, Goudchaux-Brunschvicq, Philippe

dal 1905 al 1906 fa parte della *Société des amis du peuple russe et des peuples annexés*, dove ricopre il ruolo di vicesegretario.

In questa società, con sede a Parigi<sup>114</sup>, milita l'élite della sinistra francese: Pierre Quillard, caporedattore de "L'Européen", ricopre il ruolo di segretario generale, Anatole France quello di presidente, mentre Emile Zola è, con Mater, tra i vicepresidenti. Anche Charles Andler che, come si è visto<sup>115</sup>, può essere considerato uno degli esponenti di spicco del socialismo giuridico francese, è tra i membri della *Société*<sup>116</sup>.

Scopo della società era costituire, attraverso la propria attività di studio, dibattito e divulgazione, «un centre permanente d'informations exactes sur l'état des choses en Russie»<sup>117</sup>. In quegli stessi anni, per la casa editrice

---

Landireu, Louis Révelin, L. H. Roblin, Ernest Tarbouriech, Albert Thomas, Jules Uhry, Joseph Weiskopf (comitato di redazione).

<sup>114</sup> Nei documenti della *Société* la sede è a volte indicata al civico 24 di Rue Dauphine, nel 6° arrondissement di Parigi, altre al civico n. 89 di Rue de la Faisanderie, nel 16° arrondissement.

<sup>115</sup> Cfr. *infra*, Cap. II.

<sup>116</sup> Gli altri due vicepresidenti sono Menard Dorian e Jean Psichari. Tra gli altri membri figurano, con leggere variazioni tra il 1905 e il 1906, Augusto Broca, F. Brunot (professore alla Sorbona), Eugene Carriere, André Chevrillon, Armand Dayot (ispettore delle Belle Arti), Camille Flammarion, Louis Havet (che viene indicato come appartenente a «l'Institut»), Huchard, J.P. Langlois (professore alla Facoltà di medicina), Paul Menard-Dorian, Paul Meurice, Octave Mirbeau, Paul Painlevé (anche'egli indicato come appartenente a «l'Institut»), Jean Psichari (direttore della *École des Hautes-Etudes*), Charles Seignobos (*maitre de conférences* presso la Facoltà di lettere) e Severine Steinlen.

<sup>117</sup> Articolo 1 degli *Statuts de la Société des Amis du Peuple Russe et des Peuples annexés*. Secondo l'estratto degli Statuti, riportato nell'interno della di ogni volume: «ARTICLE PREMIER. – «La *Société des Amis du Peuple Russe et des Peuples annexés* a pour but de constituer un centre permanent d'informations exactes sur l'état des choses en Russie. Art. 2. – Elle se propose d'employer comme moyen d'action les conférences, réunions, causeries, communications contrôlées et puisées aux sources autorisées. Art.3. – La *Société* comprend: 1° Des membres à vie; 2° Des membres honoraires; 3° Des membres effectifs; 4° Des membres adhérents. Les membres à vie doivent verser une somme unique de cent francs. Les membres honoraires versent annuellement une somme d'au moins vingt-cinq francs. Les membres effectifs, une somme d'au moins dix francs et les membres adhérents, une somme d'au moins un franc. Les adhésions ne sont définitives qu'après la ratification du Comité de direction. Tous les membres de la *Société* sont également appelés à participer à l'Assemblée générale. [...] Art. 5. – La *Société* est administrée par un Comité de direction composé de dix-huit membres élus par l'assemblée générale. Les membres démissionnaires et décédés dans l'année son remplacés par le Comité de direction. Le Comité ainsi reconstitué est renouvelé par tiers annuellement. Les membres sortants sont rééligibles».

della *Société*<sup>118</sup>, Mater pubblica alcune opere di carattere storico, politico ed economico che riguardano, appunto, la Russia<sup>119</sup>.

La prima di queste, *Le paysan russe*, è un opuscolo basato su una essenziale bibliografia franco-tedesca<sup>120</sup>, in cui Mater passa in rassegna i principali aspetti della vita privata (pp. 3-8), pubblica (pp. 8-12) ed economica (12-19) dei contadini russi.

Questi erano stati costretti fino alla metà dell'Ottocento a lavorare la terra di proprietà dei nobili, trattati alla stregua di schiavi e talvolta venduti, picchiati, mutilati ed uccisi<sup>121</sup>. Con l'*oukase* (editto dello Zar) del 18 febbraio 1861, Alessandro II portò a compimento una riforma delle condizioni dei contadini che, pur rappresentando un primo passo in avanti, non fu tuttavia considerata pienamente soddisfacente. Ai contadini fu finalmente riconosciuta la libertà personale e la proprietà su una porzione delle terre lavorate per i nobili, anche se dietro la corresponsione di un'indennità calcolata in modo da non risultare svantaggiosa per questi ultimi<sup>122</sup>. Per quanto riguardava la vita pubblica, tutte le misure che interessano l'insieme degli abitanti del villaggio sono prese dal *mir*, ovvero l'assemblea dei capifamiglia, che nominava anche un anziano, lo *starosta*, con funzioni di sindaco del paese. Un potere al di là di quello ufficiale era invece esercitato dal *pisar* (scrivano pubblico o *greffler*), incaricato di redigere i documenti giudiziari in linguaggio (*jargon*) giuridico, il che lo rendeva al corrente di situazioni personali e delicate<sup>123</sup>.

Nella parte finale sono affrontati i temi delle rivolte, rivoluzioni e rivendicazioni dei contadini fino ai primi anni del Novecento<sup>124</sup>. È tuttavia nelle conclusioni che Mater ribadisce il suo approccio riformista al socialismo:

<sup>118</sup> Le altre opere della collana sono: E. Reclus, *Carte de l'Empire russe et des territoires annexés*; F. de Pressensé, *Les Révolutions russes*; Ch. Seignobos, *L'Empire russe jusqu'à Nicolas II*, e, di un autore sconosciuto, *Plan de Conférence sur les évènements de Russie*. In corso di stampa nel giugno 1906 erano segnalati, di autori non conosciuti, *Les revendications du peuple russe et des peuples annexés* e *Bibliographie russe*.

<sup>119</sup> *Le paysan russe*, Paris 1905; *Le juif russe*, Paris 1905; *Le Déficit russe*, Paris 1906; *Plan de Conférence sur les évènements de Russie*, Paris 1906.

<sup>120</sup> Cfr. A. Mater, *Le paysan russe*, cit., nota 1, p. 3.

<sup>121</sup> Ivi, p. 4.

<sup>122</sup> Ivi, pp. 4-7.

<sup>123</sup> Ivi, pp. 7-10.

<sup>124</sup> Ivi, pp. 19-29.

[les paysans russes] ne croient pas que la conquête des instruments de production puisse se faire ou se conserver sans une organisation démocratique du pays, sans une constitution et des libertés politiques. Et la réforme politique ne les passionne pas moins que la transformation économique<sup>125</sup>.

A pochi mesi di distanza viene pubblicato un altro scritto sulla Russia, riguardante la situazione degli ebrei, *Le Juif russe*<sup>126</sup>. Questi meritavano attenzione perché dopo i contadini, cui era dedicata l'opera precedente, rappresentavano «la catégorie la plus nombreuse des sujets russes révoltés contre le tsarisme». In più, l'argomento meritava un'attenzione particolare da parte dei Francesi: secondo Mater, il primo massacro di ebrei, quello di Odessa del 1871, aveva avuto luogo perché il generale tedesco Kotzebue, «furieux des sympathies que les Juifs affichaient pour la France, les fit massacrer par la foule». Il racconto di questo eccidio serve a Mater per lanciare una stoccata anche contro un'altra famosa repressione avvenuta invece in Francia: «Il est vrai qu'à la meme époque le gouvernement français massacrait les Parisiens à propos de la Commune»<sup>127</sup>.

Il testo non presenta, come il precedente, aspetti di particolare interesse dal punto di vista giuridico, se non per l'elenco e la descrizione dei numerosi provvedimenti discriminatori adottati nel corso del tempo dalla Russia nei confronti degli ebrei: dalle leggi di maggio 1882, alle restrizioni al diritto di soggiorno, circolazione e scelta delle professioni, i limiti alla libertà religiosa e all'esercizio delle attività agricole, l'obbligo del servizio militare, i carichi fiscali, fino alla privazione dei diritti civili e i pogrom. *L'affaire Dreyfus*, estremamente attuale proprio in quegli anni, aveva dimostrato – qualora ve ne fosse stato il bisogno – che l'antisemitismo non era certamente un problema solo russo. Per questo si rendeva necessaria la presa di coscienza e la denuncia di Mater:

Si les peuples n'avaient pas partout à leur portée des Juifs qu'ils peuvent molester et persécuter presque impunément, au lieu de se mettre en colère contre les Juifs à tout propos et hors de propos ils se fâcheraient plus souvent contre leurs propres gouvernements<sup>128</sup>.

L'ultimo libro scritto da Mater per la collana della *Société* riguarda un

<sup>125</sup> Ivi, p. 29.

<sup>126</sup> A. Mater, *Le Juif russe*, op. cit.

<sup>127</sup> Ivi, p. 1

<sup>128</sup> Ivi, p. 31.



problema della Russia legato certamente più all'economia e alla finanza, ovvero il suo deficit<sup>129</sup>. Il budget russo doveva inquietare la Francia poiché questa aveva prestato al paese degli zar dodici miliardi di franchi dell'epoca<sup>130</sup>. Tuttavia, a causa di falsi in bilancio, sperperi, arretrati di imposta, uso sregolato di carta-moneta, una troppo rapida circolazione degli *assignats*, prestiti ricevuti ma non restituiti, utilizzo di banconote false ed entrate fittizie, l'unica soluzione francese poteva e doveva essere «refuser toute confiance à l'Etat russe»<sup>131</sup>. Amici, dunque, del popolo russo e dei paesi annessi, ma diffidenti nei confronti della gestione dello Stato degli zar e del Governo della Duma.

#### 10. *Il diritto ecclesiastico e le missioni in Germania e Svizzera*

Nel 1905, anche in seguito all'eco dello scandalo suscitato dall'*affaire Dreyfus*, in Francia viene approvata la *loi de séparation des Églises et de l'État* del 9 dicembre<sup>132</sup>. Sulla sua portata e sul cambiamento rispetto al precedente regime s'interrogano numerosi giuristi, tra cui Hauriou<sup>133</sup> e Duguit<sup>134</sup>.

In questo clima Mater, fin dai primi studi sensibile alle tematiche di diritto ecclesiastico<sup>135</sup>, fonda il *Comité pour défendre à l'étranger la politique religieuse de la France* e pubblica degli scritti in proposito. Dalle sue opere sull'amministrazione della Chiesa cattolica<sup>136</sup>, sulla politica religiosa

---

<sup>129</sup> A. Mater, *Le déficit russe*, op. cit.

<sup>130</sup> Ivi, p. 1.

<sup>131</sup> Ivi, p. 10.

<sup>132</sup> Sull'atteggiamento delle forze di sinistra nei confronti dell'*affaire* cfr. M. Reberieux, *Le socialisme français de 1871 à 1914*, cit., pp. 180 ss.

<sup>133</sup> M. Hauriou, *Principes de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, avec les textes de la loi et des règlements d'administration publique*, Paris 1906.

<sup>134</sup> L. Duguit, *Le Régime du culte catholique antérieur à la loi de séparation, et les causes juridiques de la séparation, conférence à l'École des hautes études sociales, le 13 mars 1907*, Paris 1907.

<sup>135</sup> Cfr. *Les associations*, cit., pp. 90-138.

<sup>136</sup> *L'Église catholique, sa constitution, son administration*, Paris 1906; *La politique religieuse de la République française*, Paris 1909; *Le régime des cultes, commentaire des lois de 1905, 1907 et 1908*, Paris 1909; *L'histoire d'une paroisse au XIXe siècle sous le régime du Concordat, 1904-1905*, in "Revue d'histoire moderne et contemporaine". Sullo stesso

francese, sui rapporti tra Stato e Chiesa e sulle riforme del regime del culto trapela un atteggiamento fortemente laico, ai limiti dell'anticlericalismo.

In quel periodo e per alcuni anni dirige, per la casa editrice Giarde et Brière, la *collection des doctrines politiques*<sup>137</sup>.

Nell'ambito dell'interesse manifestato da Mater per il diritto ecclesiastico si collocano due missioni di studio svolte all'estero tra il 1910 e il 1912.

La prima viene autorizzata dal *Ministère de l'instruction publique, des beaux arts et des cultes* con un *arrêté* del 13 febbraio 1909, «al fine di condurre ricerche relative all'insegnamento della Storia del diritto ecclesiastico». Dalla consultazione della documentazione d'archivio, sembrerebbe che l'incarico sia stato ottenuto per intercessione di Menard Dorian, vicepresidente della *Société des amis du peuple russe*, e che avesse anche lo scopo di risarcire Mater per la mancata assegnazione di una cattedra di Storia delle legislazioni ecclesiastiche all'*École des hautes études della Sorbona*<sup>138</sup>.

Con *arrêté* del 30 aprile 1910 il Ministero della pubblica istruzione proroga il mandato per Mater, estendendo l'incarico allo «studio sullo stato e l'organizzazione della scienza del diritto ecclesiastico in Germania e in Svizzera»<sup>139</sup>.

L'incarico ricevuto da Mater non manca di suscitare delle polemiche in ambienti cattolici. La sua fama di laico, simpatizzante socialista e, soprattutto, membro del *Comité pour défendre à l'étranger la politique religieuse de la France*, sollevano dei dubbi sull'opportunità dell'esborso economico affrontato dallo Stato, che aveva fatto della aconfessionalità una bandiera, per finanziare delle ricerche sul diritto ecclesiastico. La dura critica è affidata ad un editoriale in prima pagina sul quotidiano "La croix":

Dans la liste officielle des "missions accordées en 1910" par le ministre de l'Instruction publique, nous lisons : "M. André Mater, docteur en droit, recherches relatives à l'état et l'organisation de la science du droit ecclésiastique (Allemagne et Suisse), 2400 francs". A la bonne heure ! La République, qui "ne reconnaît aucun culte", reconnaît pourtant l'existence "de la science du droit ecclésiastique" au moins en Allemagne et en Suisse. Quant aux "recherches" du F. Mater, les résultats en ont surtout paru en articles dans les *Nouvelles*,

tema un articolo apparso pochi anni dopo su una rivista settimanale di orientamento repubblicano e radicale, *La Séparation de l'Eglise révolutionnaire et de l'Etat*, in "La Démocratie sociale" (1911), Paris.

<sup>137</sup> *Collection des doctrines politiques*, Paris 1907-1914.

<sup>138</sup> Archives Nationales, F/17/17278. Cfr. *infra*, Cap. III, par. 3.2.

<sup>139</sup> *Ibidem*.

où il fut le canoniste officieux de M. Briand. Il est également le canoniste du “Comité pour défendre à l'étranger la politique religieuse de la France”, Comité où figurent MM. Andler, Aulard, Buisson, A. France, etc. C'est dire que ces 2400 francs ont été ou seront employés à une besogne qui n'aura rien de trop clérical. Pourrait-on demander à M. le ministre de l'instruction publique s'il serait disposé à fournir une somme égale à une canoniste catholique pour recherches analogues?<sup>140</sup>.

Nonostante le polemiche, la missione di Mater termina il 29 giugno 1912 con l'invio al Ministero di un dettagliato resoconto di quarantasette pagine con i risultati delle ricerche.

### 11. *La missione in Inghilterra e l'ultima pubblicistica*

Due anni prima, con *arrêté* del 22 luglio 1910, Mater è nominato, in qualità di avvocato, membro del *Comité de législation étrangère*, organo incaricato di «centralizzare, conservare, pubblicare, tradurre e certificare, per i privati, i governi e gli stati esteri, opere e informazioni di diritto internazionale e legislazione straniera»<sup>141</sup>.

Nel 1915, in qualità di membro del *Comité de législation étrangère* presso il Ministero della giustizia, Mater viene nominato anche Capo del *Service du Contentieux à la Commission internationale de ravitaillement* di Londra<sup>142</sup>.

<sup>140</sup> *Un canoniste laïque*, in “La Croix”, 8 settembre 1911, p.1. Un ritaglio di questo articolo è inserito anche nel fascicolo «André Mater» conservato presso gli *Archives nationales* (Pierrefitte-sur-Seine), F/17/17278.

<sup>141</sup> «Le comité de législation étrangère, fondé au Ministère de la justice en 1876, a été réorganisé, en vertu de la loi des finances de 1908, par règlement d'administration publique du 21 juillet 1910. Il assure la direction scientifique d'un office autonome, chargé de centraliser, conserver, publier, traduire et certifier, pour les particuliers, le Gouvernement et les Etats Étrangères, des ouvrages et renseignements de droit international et de législation étrangère. Il est en outre consulté sur les questions de droit que le Garde des Sceaux lui soumet. Il comprend 4 membres de droit et 20 membres nommés par arrêté. Ces membres sont des professeurs de droit, magistrats, conseillers d'Etat, un ambassadeur et deux avocats. J'en suis membre à ce dernier titre, nommé par arrêté du 22 Juillet 1910», *Archives nationales*, F/17/17278.

<sup>142</sup> La *Commission Internationale de Ravitaillement (International Commission for the Purchase of Supplies)* fu istituita nell'Agosto del 1914 da un accordo tra il governo francese e quello inglese. Il suo oggetto era quello di coordinare l'acquisto di forniture di cibo,

Durante la prima guerra mondiale Mater è chiamato in servizio a Londra, dove risiede almeno dal 1915 al 1916, e da dove richiede di ottenere un incarico gratuito per svolgere delle ricerche sui rapporti tra diritto inglese e francese<sup>143</sup>. La missione avrebbe avuto tra i suoi obiettivi anche la traduzione di concetti e termini giuridici inglesi e francesi in modo che fossero comprensibili a entrambi e da favorire gli scambi commerciali<sup>144</sup>.

Il 29 febbraio 1916, con *arrêté* del *Ministère de l'instruction publique et des beaux arts*, Mater è incaricato di una missione in Inghilterra per svolgere delle «*recherches sur les rapports des droits anglais et français*»<sup>145</sup>.

Dopo lo studio del diritto ecclesiastico e le missioni all'estero, Mater torna ad occuparsi di diritto amministrativo nel 1917, presentando un progetto di riforma legislativa in tema di interessi collettivi<sup>146</sup>.

Nel 1918 propone un progetto di organizzazione per la Società delle Nazioni<sup>147</sup>, in cui sembra di poter scorgere ancora le sue simpatie socialiste<sup>148</sup>.

Per gli “*Annales Révolutionnaires*” di Albert Mathiez, storico esperto di Robespierre, pubblica un saggio sulla storia della Rivoluzione affrontata sotto un profilo giuridico<sup>149</sup>.

Nel 1922 sembra allontanarsi definitivamente dagli studi socialisti, in favore di attività probabilmente più lucrative. Fonda e dirige, infatti, la *Revue du Droit Bancaire* e da quel momento, le altre sue opere di cui si ha notizia sono incentrate su argomenti come il cambio<sup>150</sup> e l'assegno<sup>151</sup>.

---

munizioni ed equipaggiamento militare e navale tra i due governi, al fine di evitare dannose competizioni negli stessi mercati e la conseguente inflazione dei prezzi.

<sup>143</sup> «La mission que je demande», scriveva Mater, «ne comporterait pas d'indemnité, puisque je suis mobilisé et que je dois mon temps au Ministère de la Guerre»: cfr. *Archives nationales*, F/17/17278.

<sup>144</sup> «L'utilité d'un tel travail m'est apparu avant la guerre dans l'exercice de ma fonction de Chef du Service du Contentieux à la Commission de Ravitaillement du Ministère de la Guerre à Londres », *ibidem*.

<sup>145</sup> *Ibidem*.

<sup>146</sup> *Projet de législation sur les opérations et améliorations d'intérêt collectif*, Paris 1917.

<sup>147</sup> *La société des nations*, trad. di A. Milal, Paris 1918.

<sup>148</sup> Cfr. C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, cit., p. 413.

<sup>149</sup> *L'Histoire juridique de la Révolution*, Besançon 1919, estratto degli “*Annales Révolutionnaires*”, juillet-septembre 1919.

<sup>150</sup> *Traité juridique de la monnaie et du change. Numéraire. Billets de banque. Franc-or et franc-papier. Le Change et les contrats. Contrats et opérations de change*, Paris 1925.

<sup>151</sup> *Le Chèque à la portée de tous*, in “*La Revue bancaire*”, Paris 1925.

Negli ultimi anni della sua vita, Mater compare, come membro esperto in rivoluzione francese, nel *Comité des travaux historiques et scientifiques* e, nel 1959, nella *Commission d'histoire économique de la Révolution*<sup>152</sup>.

---

<sup>152</sup> Il *Comité des travaux historiques et scientifiques*, creato nel 1834 per la ricerca e la pubblicazione di fonti storiche, è confluito nell'omonimo istituto afferente all'École *nationale des chartes* a partire dal 2007. Nell'elenco dei membri del *Comité*, Mater appare a volte accostato alla Rivoluzione, altre, con l'errata dicitura "Matter" - probabilmente dovuta a mero errore di trascrizione - come esperto dei profili economici della stessa: redattore della voce, aggiornata il 23/01/2009, Martine François, cfr. <http://www.cths.fr/>. Che si tratti della stessa persona e non di un caso di quasi-omonimia è confermato dal fatto che in entrambi i casi sia indicato lo stesso nome di battesimo e la qualifica di avvocato alla Corte d'appello di Parigi.

## Capitolo IV

### *Socialismo e diritto privato: Emmanuel Lévy*

SOMMARIO: 1. Cenni biografici – 2. Il diritto di proprietà e la teoria della *croissance*: verso l'elaborazione di un "diritto privato socialista" – 3. La teoria della *confiance* – 4. La *créance* e il diritto operaio – 5. Il diritto di associazione e di sciopero – 6. Il diritto naturale.

#### 1. *Cenni biografici*

Emmanuel Lévy, civilista e socialista, è la figura di spicco del socialismo giuridico francese<sup>1</sup>. Come ha evidenziato Carlos Miguel Herrera, autore dei più autorevoli studi condotti su tale argomento, non solo le recenti ricerche sul tema lo presentano quasi sempre come il "padre" di questa dottrina, ma lo stesso Julien Bonnacase, già nel 1933, gli attribuiva il titolo di «fondatore del socialismo giuridico in Francia»<sup>2</sup>. Tuttavia, lo stesso Herrera ritiene

---

<sup>1</sup> L'importanza della figura di Lévy sembra essere confermata anche dal numero di scritti a lui dedicati: oltre all'omonima voce sul *Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français*, XXXIV, pp. 358-359, si vedano R. Georges, *Le Socialisme juridique d'Emmanuel Lévy*, cit.; P. Roubier, *Emmanuel Lévy, professeur honoraire à la Faculté de droit de Lyon (1871-1944)*, *Annales de l'Université de Lyon*, 1943-1944, Lione 1945; *Révolution et croissance dans le droit: Emmanuel Lévy (1871-1944)*, in "Droit et société", diretto da F. Audren - B. Karsenti, LVI-LVII (2004/1); C. M. Herrera, *Le socialisme juridique d'Emmanuel Lévy*, cit.; G. Sacriste, *La République des constitutionnaliste. Professeurs de droit et légitimation de l'État en France (1870-1914)*, Paris 2011; J. Billefont, *Le contrat dans la pensée d'Emmanuel Lévy*, Lille 2002-2003; L. Dintzer, *Un penseur vigoureux: Emmanuel Lévy*, s.d.; L. Frobert, *Sociologie juridique et socialisme réformiste: note sur le projet d'Emmanuel Lévy (1870-1944)*, in *Durkheim Studies*, 1997, pp. 27-41; L. Frobert, *Emmanuel Lévy (1870-1944)*, in *Économistes en Lyonnais, en Dauphiné et en Forez*, diretto da L. Frobert - J.-P. Potier - A. Tiran, Lyon 2000, pp. 198 ss.; G. Gurvitch, *Les fondements et l'évolution du droit d'après E. Lévy*, in "Revue philosophique", CXVII (1934), pp. 104-138; C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit naturel. À propos d'Emmanuel Lévy*, in *Les juristes face au politique*, cit., p. 69-84, al quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti bio-bibliografici: p. 82, n. 8; J.-H. Jeon, *Un juriste socialiste oublié: Emmanuel Lévy (1871-1944)*, in "Jean Jaurès Cahiers trimestriels", "Socialismes des juristes", CLVI (avril-juin 2000), pp. 51-55.

<sup>2</sup> J. Bonnacase, *La pensée juridique française*, Bordeaux 1933, II, p. 236: cfr. C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit naturel*, cit. p. 70, da cui si cita.

doveroso precisare che, se da un lato questo giudizio non è completamente esatto, poiché, come si è visto, la ricezione delle idee di Anton Menger è precedente ai lavori di Lévy<sup>3</sup>, dall'altro evidenzia che Lévy è l'unico, tra gli esponenti di questa corrente, ad essere professore di diritto e, dunque, a contribuire alla sua elaborazione in senso più strettamente giuridico<sup>4</sup>.

Dopo il diploma nel 1888, Lévy si iscrive alla Facoltà di giurisprudenza di Parigi dove si dimostra subito uno studente brillante<sup>5</sup>. Nel 1896 si laurea con Léon Michel e Charles Massigli discutendo una tesi sulla prova per titoli del diritto di proprietà immobiliare<sup>6</sup> ed è incaricato di tenere delle lezioni presso l'Università di Parigi. Insegna per un periodo diritto romano ad Algeri ma, vittima di una campagna antisemita, è costretto a trasferirsi prima a Tolosa, poi a Aix-Marseille. Dal 1901, diventa professore di diritto civile all'Università di Lione.

Anatole de Monzie, ministro dell'istruzione e della giustizia ed esponente del *Parti républicain socialiste*, lo descrive come un intellettuale tormentato e anticonformista:

Emmanuel Lévy était un grand diable maigre, dont les bronches étaient détestables ; son apparence [...] fournissait un sujet trompeur d'apitoiement. De fait, il avait conquis àprement son titre de lauréat des facultés de droit ; il devait plus rudement encore besogner pour se faire admettre agrégé par des jurys dont il heurtait les habitudes chères de système<sup>7</sup>.

Interessato alla sociologia di Émile Durkheim<sup>8</sup>, grazie alla conoscenza

---

<sup>3</sup> Cfr. *infra*, Cap. II.

<sup>4</sup> C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit naturel*, cit. pp. 70-71.

<sup>5</sup> Per ulteriori riferimenti bio-bibliografici si rinvia a F. Audren, *Lévy Emmanuel*, in P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen, *Dictionnaire historique des juristes français*, cit., pp. 504-505.

<sup>6</sup> E. Lévy, *Preuve par titre du droit de propriété immobilière*, Paris 1896.

<sup>7</sup> Queste le parole riportate da E. Lambert nell'introduzione a E. Lévy, *La vision socialiste du droit*, Paris 1926, pp. V-VI.

<sup>8</sup> Émile Durkheim (Épinal 15 aprile 1858 - Parigi 15 novembre 1917) è considerato uno dei fondatori della sociologia moderna. Infatti, sebbene tale disciplina inizi ad affermarsi in Francia grazie ad Auguste Comte a partire dalla metà dell'Ottocento, è con Durkheim e la Scuola da lui formata attorno alla rivista "L'Année sociologique" che la sociologia francese conobbe un forte impulso tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. Formatosi alla scuola del positivismo, Durkheim definì il "fait sociale" come un'entità *sui generis*, vale a dire come un insieme non riducibile alla somma delle sue parti. Questa definizione gli permette di dissociare l'individuo dal collettivo e il sociale dallo psicologico, e di fondare

stretta con suo nipote, Marcel Mauss<sup>9</sup>, durante gli anni universitari è l'unico giurista, con Paul Huvelin, a collaborare a "L'Année sociologique" dal 1898 al 1913. Continuerà a coltivare l'interesse per la sociologia, dirigendo la sezione di filosofia del diritto e di sociologia giuridica dell'*Institut des sciences sociales et des relations internationales* di Lione.

Politicamente molto attivo, fin dal 1894 Lévy fa parte della "turne Utopie", con storici e filosofi socialisti come Georges Weulersse, Albert Mathiez, Charles Péguy<sup>10</sup>. I contatti con gli intellettuali socialisti, con l'ambiente *normalien* e con Marcel Mauss lo portano ad aderire al "reseau Albert Thomas". Nel 1909 il Gruppo di studi socialisti inaugurato da Robert Hertz nel 1908 pubblica l'opera di Lévy *Capital et travail* all'interno della propria collana "Les cahiers du socialiste"<sup>11</sup>.

In quegli anni Lévy, oltre che per la sua collaborazione alla "Revue trimestrielle de droit civil" - diretta da Adhémar Esmein, Charles Massigli, Raymond Saleilles e Albert Whal - è noto anche per il suo impegno politico. Spesso critico nei confronti di Marx e vicino a Jaurès, espone il suo pensiero in articoli che compaiono prima su "L'Avenir socialiste"<sup>12</sup>,

logicamente le condizioni che consentono alla società di attuare restrizioni nei confronti degli individui. Politicamente Durkheim mantenne quasi sempre una posizione defilata. Benché conoscesse sicuramente la dottrina di Karl Marx, non ne approvava il metodo, che considerava troppo dogmatico e poco scientifico, così come non condivideva gli obiettivi rivoluzionari del marxismo. Fu uno dei primi "Dreyfusardi", nonché membro fondatore della *Ligue pour la défense des Droits de l'Homme*. Amico di Jean Jaurès, sostenne spesso tesi socialiste-riformiste, il che portò alcuni protagonisti del dibattito politico del tempo ad accostarlo alle posizioni radicali e al solidarismo di Léon Bourgeois: cfr., anche per riferimenti bio-bibliografici, J.-C. Filloux, *Émile Durkheim*, in "Perspectives: revue trimestrielle d'éducation comparée", 1993, pp. 305-322.

<sup>9</sup> Marcel Mauss (Épinal 10 maggio 1872 - Parigi 11 febbraio 1950) è considerato uno dei padri dell'antropologia, benché non abbia mai pubblicato un'opera che riassume il suo pensiero, che invece può essere ricostruito attraverso i suoi numerosi articoli apparsi su diverse riviste, tra cui proprio "L'Année sociologique" (cfr. C. Levi-Strauss, *Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss*, Paris 2013).

<sup>10</sup> Cfr. *Infra*, Cap. I, par. 3.

<sup>11</sup> E. Lévy, *Capital et travail*, Paris 1909.

<sup>12</sup> Per "L'Avenir socialiste" pubblica À la Croix Rousse, 9 mars 1907; *La politique socialiste et la violence*, 10-17 août 1907; *Socialisme et hervéisme (Discours au Congrès de Nancy)*, 7-14 et 14-21 décembre 1907; *Le Bloc et les PTT*, 20-27 mars 1909; *La division des pouvoirs*, 8-15 mai 1909; *La misère et le domicile*, 10-17 juillet 1909; *La propriété agraire*, 18-25 décembre 1909; *Le Congrès de Nîmes*, 12-19 février 1910; *La contrainte légale*, 4-11 mai 1912; *Les instituteurs condamnés*, 21-28 décembre 1912; *Un peu de doctrine: la théorie de la valeur*, 13-20 juillet 1912; *L'abbé Claraz*, 22-29 février 1913; *Contre certains distillateurs*, octobre 1913; *La lutte des classes et les paysans*, 22-29 février 1913;



sulla “Revue socialiste”<sup>13</sup> e su “Le mouvement socialiste”<sup>14</sup>. Nel 1912 viene eletto al consiglio municipale di Lione, dove continuerà a contribuire all’amministrazione del comune fino al 1929, svolgendo anche le funzioni di vice-sindaco dal 1919.

Membro della *Section Française de l’Internationale Ouvrière* (S.F.I.O.), per le sue posizioni era tuttavia considerato collocato “alla destra” del partito, dal quale verrà escluso nel 1920 in seguito a degli attriti<sup>15</sup>.

## 2. *Il diritto di proprietà e la teoria della croyance: verso l’elaborazione di un “diritto privato socialista”*

A porre in risalto Lévy rispetto agli altri esponenti del socialismo giuridico francese non sono solo la sistematicità delle sue opere e, come si è accennato in precedenza, la elaborazione di teorie giuridiche originali. Se André Mater e, entro i limiti accennati, Maurice Hauriou rappresentano il profilo pubblicistico di questa dottrina<sup>16</sup>, Emmanuel Lévy è il primo e più autorevole esponente della componente civilistica<sup>17</sup>. Lo stesso Mater scriverà di Lévy che «a donné du socialisme une formule juridique si précieuse [...] que toute la production d’Anton Menger n’en offre pas une

*La mémoire de Bebel*, 23 août-5 septembre 1913; *Nous ne comprenons pas*, 31 mai-7 juin 1913; *Pour la patrie*, 25 janvier-2 février 1913; *Le travail à domicile*, 8-15, 15-22, 22-29 février 1913, 2-9 mars 1913; *Les droits acquis*, 31 mai-5 juin 1914.

<sup>13</sup> *Le contrat collectif à la bourse et à l’usine*, XLIV (1906), pp. 37-42; *Correspondance: à propos de l’article de Paul-Boncour*, XLIII (1906), pp. 320-322; *La décadence de la peine: à propos de l’affaire Rochette*, LII (1910), pp. 106-108; *Le mariage*, LI (1910), pp. 442-445; *Mouvement syndical: consultation aux ouvriers métallurgiques du Chambon-Feugerolles*, LI (1910), pp. 276-277; *La grève et le contrat*, LIII (1911), pp. 125-127; *La personne et le patrimoine*, LIII (1911), pp. 545-550; *Volonté et arbitrage*, LIII (1911), pp. 238-242; *La constitution juridique du parti*, LVI (1912), pp. 453; *L’Organisation des consommateurs*, LV (1912), pp. 277-288; *Sur la constitution juridique du parti*, LV (1912), pp. 428-432.

<sup>14</sup> *Capital-travail, notes sur la réponse de Mutschler*, XXX (décembre 1911), pp. 377-381. *Coopératives et Syndicats*, XXX (juillet-août 1911), pp. 152-153; *Analyse sociale du change*, XXXI (février 1912), pp. 164-165; *Le droit du locataire et sa réalité*, XXXI (janvier 1912), pp. 82-83; *Les syndicats d’instituteurs et la loi de 1884*, XXXII (1912), pp. 350-352.

<sup>15</sup> A.J. Arnaud - N. Arnaud, *Le socialisme juridique à la «Belle Époque»*, cit., p. 31.

<sup>16</sup> Cfr. *infra*, Cap. III, par. 3.3.

<sup>17</sup> Secondo alcuni, tra i civilisti che possono ricondursi all’interno del socialismo giuridico andrebbe ricompreso anche Maxime Leroy: cfr. C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, p. 409.

seule équivalente»<sup>18</sup>.

La chiave di volta della dottrina di Anton Menger è basata sulla sproporzione crescente tra diritto e possesso effettivo. Lévy cercherà di innovare la tradizione socialista del diritto riprendendo questa idea. Con il suo metodo scientifico orientato principalmente verso l'aspetto psicologico del diritto, Lévy elaborerà una visione critica dei principi fondamentali del *Code Civil*. Già nella sua tesi di laurea, sulla prova per titolo della proprietà immobiliare, aveva sostenuto che la proprietà privata derivava dalla coscienza collettiva della società e sussisteva nella misura in cui questa la proteggesse<sup>19</sup>. La forza del diritto di proprietà era fondata sul principio del legittimo affidamento (*confiance légitime*).

La prima opera di Lévy potrebbe far pensare, qualora ci si limitasse a soffermarsi sul titolo, ad una trattazione incentrata su un istituto pratico e dall'ambito di applicazione ristretto. In realtà, il tema affrontato dall'autore è solo il punto di partenza per una speculazione giuridica di portata molto più ampia, ovvero la dimostrazione che «la croyance crée le droit»<sup>20</sup>.

La trattazione prende avvio dalla considerazione che, mentre la giurisprudenza sembrava costante ed uniforme nell'ammettere la possibilità di provare il diritto di proprietà immobiliare attraverso il titolo o il possesso, la dottrina aveva più volte espresso parere contrario. Ammettere o meno tale strumento probatorio implicava delle conseguenze che non avrebbero investito solo la stabilità del diritto in oggetto. Problemi di un certo rilievo sarebbero infatti sorti qualora un proprietario non avesse potuto, per motivi contingenti, provare il suo diritto. Inoltre, se fosse stato possibile provare l'esistenza del diritto semplicemente grazie ad un titolo o al possesso, la proprietà sarebbe stata svuotata del carattere assoluto attribuitole fin dalla tradizione romanistica e si sarebbe potuta ridurre ad un diritto relativo.

Fin dalla premessa, Lévy introduce un concetto che rivestirà un ruolo fondamentale nella sua elaborazione dottrinale: la centralità della *créance*, del credito<sup>21</sup>. La relativizzazione del diritto di proprietà «rapproche en pratique la propriété et la créance, qui, théoriquement, semblent tout à fait dissemblables. Elle donne à celle-là une efficacité restreinte qui ne paraît au premier abord convenir qu'à celle-ci; elle fait de la propriété un droit qui,

<sup>18</sup> A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 8.

<sup>19</sup> E. Lévy, *Preuve par titre du droit de propriété immobilière*, op. cit.

<sup>20</sup> In tal senso cfr. l'introduzione di E. Lambert alla raccolta di testi di E. Lévy, *La vision socialiste du droit*, cit., pp. VI-VII.

<sup>21</sup> Più in particolare, sul concetto di *créance* in Lévy, cfr. *infra*, Cap. IV, par. 4.

peut n'être pas opposable à toute personne»<sup>22</sup>.

La dottrina si rifiutava di riconoscere al titolo o al possesso la forza necessaria per provare la proprietà, perché il soggetto che dovesse rivendicare tale diritto doveva fornire la prova di una trasmissione *a vero domino*.

Una lunga e costante tradizione giurisprudenziale aveva riconosciuto che il titolo e il possesso cedono solo davanti ad un diritto acquisito. Nella sua tesi, Lévy mette in discussione il brocardo di Ulpiano per cui *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*.

Secondo tale massima di diritto non è possibile trasmettere ad altri un diritto che non si ha o un diritto più ampio di quello che si ha. Questo principio non è tuttavia applicabile in caso di acquisto a titolo originario, situazione in cui viene a mancare la trasmissione del diritto da un soggetto ad un altro. Inoltre, anche nel caso di acquisto a titolo derivativo, il principio può subire deroghe nei casi in cui l'ordinamento scelga di far prevalere principi diversi come, ad esempio, quello della tutela dell'affidamento in favore dell'acquirente.

Per Lévy non si tratta di sovvertire il principio del *nemo plus iuris* ma di tradurlo alla lettera ed applicarlo: l'impossibilità di trasmettere ciò che non si ha non comporta l'impossibilità di acquistare ciò che non è stato trasferito.

L'autore espone l'esempio di un soggetto che acquista un immobile, nutrendo la certezza che tale acquisto sia *a domino*. Ma, per qualsivoglia motivo e senza colpa dell'acquirente, la prova non è possibile. Secondo Lévy, in un caso del genere la dottrina si limiterebbe a constatare che chiunque può violare questa proprietà malgrado la buona fede del proprietario apparente. Se un'applicazione meccanica e reverenziale di un'antica massima può condurre ad un'ingiustizia, la soluzione deve essere «rechercher dans la tradition, dans la loi, les principes fondamentaux qui résultent de notre organisation politique et privée telle que l'a formée l'histoire. Il faut repousser tout le reste»<sup>23</sup>.

Il diritto di proprietà, affinché abbia una utilità, deve potersi esercitare e provare in ogni momento. Talvolta, tuttavia, questa prova è resa difficile a causa del sistema elaborato dalla dottrina o dalla giurisprudenza. Secondo Lévy, questo significa semplicemente che «ce système est faux» poiché, invece di elaborare dei principi deducendoli dall'istituto, esso li cerca al di fuori, dimenticando che «les faits (besoin, idées, croyances) sont les

---

<sup>22</sup> E. Lévy, *Preuve par titre du droit de propriété immobilière*, cit., p. 2.

<sup>23</sup> Ivi, p. 6.

créateurs du droit»<sup>24</sup>.

Il diritto non deve essere vincolato ad una lontana tradizione o all'astrazione di schemi logori: il diritto va cercato nei fatti. La proprietà è stata a lungo studiata in relazione all'esperimento dell'azione di rivendicazione, con particolare riguardo al suo manifestarsi in contrapposizione a un titolo o al possesso. Non si può dunque affermare quale sia, in generale, l'influenza della buona fede sulla proprietà immobiliare. Per poterlo fare, secondo Lévy, bisognerebbe esaminare come, nella storia, questo diritto si è dispiegato e indagare sul modo in cui questo istituto sia stato disciplinato dal *Code civil*. Il risultato si riduce, così, alla teoria degli atti del proprietario apparente.

Lévy non si limita ad una ricognizione della legislazione vigente e, nell'ultima parte del suo lavoro, formula una nuova concezione di proprietà, fondata sull'idea di giustizia. Secondo tale visione, chi dovesse acquistare questo diritto senza colpa non potrebbe essere chiamato a risponderne, così come i terzi che dovessero ignorare l'assenza del diritto o i vizi o le cause di risoluzione dello stesso non dovrebbero patire le conseguenze della negligenza del vero proprietario: «le respect de l'individu aussi bien que le crédit social – son corollaire – l'exigent»<sup>25</sup>.

È nella chiusura della sua opera che Lévy espone la sua visione politica: «Pour que le droit de propriété rende tous les services dont il est susceptible, il faut franchement reconnaître son caractère social». L'autore prevede le critiche di coloro che potrebbero vedere, nell'auspicio di una funzione sociale della proprietà, il tentativo di instaurare un socialismo di Stato, e risponde: «Si l'on parle de ce socialisme comme de quelque chose de nouveau, c'est qu'on oublie le lien qui existe à notre avis entre les modes individuels d'acquérir et notre prescription acquisitive. Ceux-là donnent naissance à un droit ; celle-ci éteint le droits anciens»<sup>26</sup>.

Da questo principio Lévy fa derivare il contratto (inteso come rapporto di libero affidamento che realizza concretamente l'attività o la volontà, espressa o non espressa)<sup>27</sup>, la personalità e il patrimonio (insieme di beni che sono oggetto o garanzia degli stessi rapporti di affidamento)<sup>28</sup>.

Nella concezione di Lévy il credito stesso è ancorato al principio

<sup>24</sup> Ivi, p. 165.

<sup>25</sup> Ivi, p. 166.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> E. Lévy, *Confiance Légitime*, in "Revue Trimestrielle de droit civil" (estratto), Paris 1910, p. 720.

<sup>28</sup> Ivi, p. 721.

di affidamento, non è altro che un rapporto di fiducia. È la *croyance* (letteralmente “credenza”, ma da intendersi come “fede” o “fiducia”) della collettività che conferisce al credito la sua solidità<sup>29</sup>. Il giudice è colui che verifica la conformità della *croyance* individuale con la *croyance* sociale. Qualora tale conformità sia assente, il giudice può rifiutare di sanzionare il credito in quanto viziato da errore o dolo o contrario all’ordine pubblico<sup>30</sup>. Dunque ogni diritto è creato dal legittimo affidamento. «La *croyance* légitime en nous et en autrui nous fait acquérir le droit, oblige les autres envers nous»<sup>31</sup>. In questo modo, come già constatato da Georges Davy, Lévy era riuscito a conciliare positivismo e idealismo<sup>32</sup>.

Lévy cerca e trova la soluzione del conflitto sociale all’interno della libera azione delle istituzioni giuridiche del tempo. Non è necessario cancellare il diritto e le istituzioni per crearne di nuovi: è nel sistema giuridico esistente che si trovano gli elementi della rivoluzione sociale.

### 3. La teoria della confiance

La teoria di Lévy viene, a distanza di pochi anni, citata anche da Maurice Hauriou, il quale, nelle *Leçons sur le mouvement social*, ribadisce la centralità della *croyance* nella creazione del diritto<sup>33</sup>. Ma, oltre alla *croyance*, Lévy costruisce il suo sistema giuridico anche grazie alla elaborazione di un nuovo concetto di *confiance*, (inteso come “affidamento” o “fiducia”). Nel 1899 pubblica nella “Revue critique de législation” un saggio sull’argomento<sup>34</sup>. Per spiegare la centralità dell’affidamento all’interno del

<sup>29</sup>In un altro saggio, Lévy torna sulla centralità del concetto di *croyance*, evidenziandone il valore che sembra andare anche al di là dei classici schemi formali del diritto: «Vous m’entendez parler de croyances, vous pensez: c’est une manie. Pourtant ce langage, sans doute, cessera de vous étonner si je dis que le droit fut une religion et qu’il est un substitut pratique de la religion»: v. E. Lévy, *L’affirmation du droit collectif*, cit., p. 117.

<sup>30</sup>E. Lévy, *L’affirmation du droit collectif: Conférence faite à Lyon*, avec une préface de Ch. Andler, Paris 1903, pp. 20-22.

<sup>31</sup>E. Lévy, *Responsabilité et contrat*, in “Revue critique de législation et de jurisprudence”, XXVIII (juin 1899), p. 396.

<sup>32</sup>G. Davy, *Le droit, l’idéalisme et l’expérience*, Paris 1922, pp. 157-160.

<sup>33</sup>M. Hauriou, *Leçons sur le mouvement social*, Paris 1899, p. 139.

<sup>34</sup>E. Lévy, *Le contrat et la responsabilité*, in “Revue critique de législation”, (juin 1899), divenuto poi *La confiance*, in *La vision socialiste du droit*, cit., pp. 43-94, da cui si cita.

contratto, l'articolo prende le mosse dalla responsabilità extracontrattuale, per poi passare, attraverso l'esame della disciplina degli incidenti sul lavoro, a delineare la figura della *confiance*.

Lévy rileva che, affinché ci sia responsabilità da fatto illecito, è necessario che ricorrano i requisiti di un atto «accompli sans droit», «portant atteinte au droit d'autrui» e che siano presenti la colpa o il dolo. Già il primo requisito presenta dei profili problematici e l'autore giunge ad affermare che questo sia «una manière de s'exprimer commode, certes, mais inutile et dangereuse». Inutile perché, di fatto, questo requisito risulta essere logicamente assorbito nel secondo; pericoloso perché comporterebbe l'esclusione della responsabilità per le persone giuridiche, dato che per la loro natura e funzione «elles ne peuvent être, elles ne peuvent agir que par le droit, que conformément au droit»<sup>35</sup>.

È tuttavia il pregiudizio recato all'altrui diritto, inteso come fondamento della responsabilità da fatto illecito, a prestarsi in particolar modo ad una riflessione sulla *confiance*. Poiché «tout intérêt, en principe, tout élément de notre patrimoine, toute manifestation de notre liberté, constitue un droit», qualsiasi atto potrebbe essere potenzialmente pregiudizievole<sup>36</sup>. Così concepita la responsabilità rischierebbe di essere pressoché senza limiti. Per circoscriverla, Lévy tenta di individuare l'eventuale esistenza di un'obbligazione che leghi un individuo ad un altro indipendentemente dal contratto, ricorrendo alla definizione della colpa.

L'esempio a cui ricorre è quello degli infortuni sul lavoro. La giurisprudenza esigeva, per affermare la responsabilità del datore di lavoro, la coesistenza di un pregiudizio, di una colpa e della prova, di cui era onerato il lavoratore, di entrambi gli elementi. Dal contratto di locazione d'opera scaturisce una obbligazione di garanzia su cui sarebbe fondata la colpa del datore: «la responsabilité est le corrélatif nécessaire et inseparable de l'autorité»<sup>37</sup>.

Gli articoli 1135 («les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature») e 1156 («on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes») del *Code Civil* obbligavano a tener conto non solo del contenuto letterale di un accordo ma anche della equità, degli usi e della intenzione dei contraenti.

---

<sup>35</sup> Ivi, pp. 45-46.

<sup>36</sup> Ivi, p. 48.

<sup>37</sup> Ivi, p. 54.

Secondo Lévy se ne doveva dedurre che il committente, nello stipulare un contratto di locazione d'opera, avrebbe implicitamente assunto l'obbligo di prendere ogni precauzione per tutelare l'operaio dai pericoli derivanti dall'attività svolta.

Questa responsabilità sarebbe inoltre proporzionale all'autorità. Minore è la libertà del lavoratore, maggiori sono i doveri del datore. Se il padrone esercitava la sua volontà e la sua libertà nell'imporre all'operaio una obbligazione, a queste dovevano conseguire «la confiance dont estimait que l'ouvrier avait besoin, la créance à laquelle on pensait qu'il avait droit»<sup>38</sup>.

Ma così come la responsabilità poteva far nascere un contratto, così un contratto avrebbe potuto porla nel nulla. Una clausola di irresponsabilità, tuttavia, non può essere inserita nel contratto tra datore e lavoratore: la responsabilità nasce dalla stessa situazione in cui vengono a trovarsi, l'uno verso l'altro, padrone e operaio.

Pochi anni prima, Saleilles aveva notato che la responsabilità del padrone era fondata su una colpa «qui était caractérisée et prouvée par sa matérialité même»<sup>39</sup>. E conformemente la giurisprudenza maggioritaria ammetteva che, affinché vi fosse responsabilità civile, era sufficiente il fatto materiale di un danno derivante in modo diretto da una colpa individuale. Qualora l'agente avesse potuto prevedere un danno e non l'avesse fatto, sarebbe bastata la semplice compresenza di un danno e di un fatto colposo tra essi collegati in un modo qualunque, per dar luogo a responsabilità civile. Secondo gli usi, infatti, l'accettazione del rischio era tacita e a nulla valeva la concreta possibilità di prevedere o impedire il danno. Lévy sembra essere d'accordo con questa impostazione: «la jurisprudence et la doctrine étaient ainsi pratiquement d'accord: c'est [...] en s'appuyant sur les usages, sur l'équité, usages et équité dont la jurisprudence elle-même avait fourni les éléments, que les auteurs avaient construit leur contrat de responsabilité patronale»<sup>40</sup>.

Ma l'assunto per cui «il y a responsabilité toutes fois qu'il y a risques de l'activité» che sembrava venir fuori da questo orientamento giurisprudenziale, non era valido anche nel caso in cui, ad esempio, anziché di un operaio, si trattasse di un medico. La responsabilità del medico si fondava esclusivamente sulla difficile prova dell'inosservanza di regole di prudenza e attenzione, dando di fatto luogo ad una irresponsabilità.

---

<sup>38</sup> Ivi, pp. 56-57.

<sup>39</sup> R. Saleilles, *Les accidents du travail et la responsabilité civile. Essai d'une théorie objective de la responsabilité delictuelle*, Paris 1897.

<sup>40</sup> E. Lévy, *La confiance*, cit., p. 59.

Ma questa irresponsabilità era, secondo Lévy, legittima: «le médecin agit parce que son irresponsabilité lui permet d'agir» e, favorendo il medico, indirettamente tornava utile allo stesso malato.

Il rapporto da cui nasce la responsabilità è un rapporto di *confiance nécessaire*. Lévy prova a schematizzarne così i due principi fondamentali: «1. Les autres sont responsables envers nous dans la mesure où nous avons besoin d'avoir confiance en eux pour agir: 2. Dans la mesure où, pour agir, nous avons besoin d'avoir confiance en nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables envers autrui»<sup>41</sup>.

In questo modo, il medico come l'operaio, possono esercitare tranquillamente le loro attività grazie alla *confiance*. Questa, conferendo al primo una irresponsabilità di fatto e una estesa responsabilità al padrone in vece del secondo, permette a entrambi di lavorare in modo libero e protetto.

«Au lieu d'un prétendu principe scientifique» scrive Lévy, si era correttamente deciso di sostituire «une simple règle de conduite». Così la giurisprudenza, piuttosto che seguire astratte linee direttrici elaborate da un codice borghese non più al passo con i tempi, doveva ora essere guidata da «la conscience du juste et l'injuste»<sup>42</sup>.

Questa nozione di *confiance*, con le obbligazioni e diritti che da essa scaturiscono, è la forma giuridica che, benché invisibile, riveste l'ambiente dove agisce l'individuo:

en réalité, nous ne voyons pas cette confiance pas plus que nous voyons la bonne foi; nous voyons seulement les nécessités qui l'expliquent, les conditions qui le déterminent. C'est donc, en définitive, le milieu lui-même, la société avec ses lois telles qu'elle est amenée à se les représenter, qui font la responsabilité, qui font le contrat, qui créent l'être juridique, sa capacité, ses droits.

Sempre sullo stesso tema, alcuni anni dopo Lévy torna a scrivere, questa volta sulle pagine della “Revue trimestrielle de droit civil” in risposta a delle critiche ricevute alla propria teoria sulla *confiance*<sup>43</sup>. L'autore, riprendendo una sua precedente opera sulla responsabilità contrattuale<sup>44</sup>, ribadisce quali

<sup>41</sup> Ivi, pp. 61-62.

<sup>42</sup> Ivi, p. 93.

<sup>43</sup> E. Lévy, *La confiance légitime*, in “Revue trimestrielle de droit civil”, 1910, pp. 717-722.

<sup>44</sup> E. Lévy, *Responsabilité et contrat*, in “Revue critique de législation et de jurisprudence”, 1899



sono i tre principi su cui tale responsabilità si fonda: si è responsabili quando si agisce senza diritto; si è responsabili quando si lede un diritto altrui; si è responsabili quando si agisce con colpa. Soffermandosi su quest'ultimo punto, Lévy spiega che, poiché la colpa è ignoranza di un dovere, per sapere quando c'è colpa occorre sapere quando c'è una obbligazione. Non serve sapere se, in assoluto, c'è lesione di un diritto, ma basterà sapere se c'è lesione di un diritto che esiste in relazione a noi e, dunque, occorrerà esaminare qual'è la natura del rapporto che limita e che concilia le nostre «libertés concurrentes»<sup>45</sup>. Poiché noi non conosciamo a priori le norme dei rapporti sociali ma le conosciamo attraverso le consuetudini, che siano o meno codificate, la colpa coincide con l'ingiustizia, ovvero l'atto contrario alle *croyances*, alle leggi del «milieu» così come ce le rappresentiamo, l'atto che viola il legittimo affidamento («*confiance légitime*»)<sup>46</sup>. Tale atto è sanzionato dalle leggi non per spirito di vendetta, ma perché rappresenta una deviazione dalla giustizia, intesa come sopra.

La stessa volontà, da tutti riconosciuta come requisito fondamentale del contratto, si manifesta sotto la forma di una rappresentazione e, dunque, di *croyances*. Pertanto, la questione sulla quale sono chiamati a pronunciarsi i giudici è se l'attore ha un diritto, una pretesa conforme alle *croyances* sancite, se ha subito, al momento dell'azione, una lesione al suo legittimo affidamento. In definitiva, «il s'agit toujours de croyances qui s'élaborent autour de situations»<sup>47</sup>.

Lévy, quindi, conclude definendo gli elementi che costituiscono i rapporti contrattuali. Innanzitutto il contratto consiste nel rapporto di legittimo affidamento che crea l'attività o la volontà, siano esse formulate esplicitamente o meno. La personalità, invece, coincide con la *confiance légitime*, e si misura sulla capacità: quando i rapporti hanno per oggetto dei beni che sono considerati come non appartenenti a noi, allora la capacità è sostituita dal potere. Il che fa sì che sia la capacità che il potere esistano attraverso la *confiance légitime*. Infine, il patrimonio, che è costituito dall'insieme dei beni che sono l'oggetto o il valore degli stessi rapporti di fiducia, di affidamento.

---

<sup>45</sup> E. Lévy, *La confiance légitime*, cit. p. 718.

<sup>46</sup> Ivi, p. 719.

<sup>47</sup> E. Lévy, *Responsabilité et contrat*, cit., p. 39.

#### 4. *La créance e il diritto operaio*

Lévy fa suo il postulato di base del socialismo giuridico esposto da Mater, per cui il socialismo può nascere dalle istituzioni elaborate dalla borghesia, ma il suo obiettivo è quello di spiegare la lotta di classe in termini (e concetti) giuridici, il che potrebbe portare a ritenere che in qualche modo si discosti dalla “ortodossia” del socialismo giuridico<sup>48</sup>. E nella elaborazione della sua dottrina civilistica orientata alla ricerca di strumenti e istituti atti a mitigare le disuguaglianze sociali tra capitale e lavoro salariato, anche il tema della *créance* - assieme a quello della *croyance* e della *confiance légitime* che si è avuto modo di analizzare in precedenza - ricopre certamente un ruolo centrale.

Prima di analizzare l'evoluzione della costruzione di questa categoria, tuttavia, occorre una precisazione di carattere terminologico. La traduzione più corretta dal francese di *créance*, infatti, sembrerebbe essere “diritto di credito” e non “credito”. La parola “*créance*”, infatti, in ambito giuridico designa il diritto di un soggetto, detto “*créancier*” (“creditore”) nei confronti di un altro soggetto, detto “*débiteur*” (“debitore”), che gli deve l'esecuzione di una prestazione. In questo modo, dunque, il debitore ha una obbligazione nei confronti del creditore. L'oggetto della *créance* consiste in una obbligazione, che può essere di dare, di fare o non di non fare. Tradizionalmente, anche in Francia, si è soliti contrapporre la *créance*, che è considerato un diritto di carattere personale, al diritto di proprietà, che è, invece, considerato un diritto su un bene. Quanto alla parola “*crédit*”, che sembrerebbe presentare una maggiore assonanza alla parola italiana “credito”, in francese è quasi esclusivamente utilizzata in ambito economico e non giuridico.

Ma Lévy si discosta, almeno in parte, da questa definizione tecnica e la arricchisce di ulteriori sfumature, ampliandone la portata con implicazioni psicologiche e sociali:

*Créance* — je ne veux pas abuser des étymologies, mais, tout de même: le créancier est celui qui croit être créancier, qui croit en son droit à une valeur, à un prix, et c'est dans la mesure où on le croit pour lui qu'il est créancier.<sup>49</sup>

Secondo Lévy ci sono due tipi di diritti patrimoniali: i diritti reali e i

<sup>48</sup> In proposito si veda C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit naturel*, cit., pp. 69-70.

<sup>49</sup> E. Lévy, *L'affirmation du droit collectif*, in *La vision socialiste du droit*, cit., p. 114.

diritti personali, o *créances*. Il diritto reale consente di possedere un bene (immobile) o una sua parte (ad esempio, la servitù) o di averne il valore esclusivo (garanzia reale), mentre la *créance* «donne un droit à la valeur sur l'ensemble des biens d'une personne»<sup>50</sup>.

Ma la *créance* è un rapporto e, come tale, non è trasmissibile. Ciò che il creditore aliena cedendo è il valore a cui corrisponde il suo rapporto, secondo il patrimonio, l'attività, o il *crédit* verso il debitore.

Quanto al diritto stesso, ci può essere cessione, rinuncia, ma non vera e propria trasmissione: il creditore rinuncia al diritto che risulta dalla sua accettazione e il cessionario accetta a sua volta. Così si è formato un nuovo rapporto, un nuovo diritto di credito.

Questa idea, ad esempio, si manifesta in modo concreto nella clausola di ordine al portatore, ma è altrettanto valida nelle cessioni di crediti attraverso atti non formali. Il debitore non potrà reclamare poiché il trasferimento non gli sottrae alcun diritto. È vero che, nel trasferimento di titoli negoziali, c'è un istituto chiamato "inopponibilità di eccezioni" («inopposabilité des exceptions»)<sup>51</sup>, perché, per ragioni di credito pubblico, la legge non ammette che il diritto di ricorrere ad alcune azioni difensive opponibili al cedente sia concesso al debitore contro il cessionario in buona fede, secondo l'adagio «Foi est due au titre» ("La fede è dovuta al titolo").

Lévy ritiene di poter applicare questa categoria anche al sindacato dei lavoratori che, anche se non possiede nulla, ha personalità giuridica, e dunque può contrattare e agire in giudizio. D'altra parte, se il sindacato non possiede beni, non ha obbligazioni: il suo obiettivo, dunque, può essere quello di esercitare il diritto di *créance* sul capitale in favore del lavoro. Mentre il singolo operaio, attraverso la prestazione della manodopera, si impegna individualmente, dovendo rendere conto solo a sé stesso, nel contratto collettivo di lavoro assume un impegno «en bloc», con gli altri lavoratori<sup>52</sup>. Così, per non essere obbligati solo verso sé stessi, gli operai si trasformano in titolari di diritti all'interno di un gruppo che espande la loro personalità. Si perverrà, quindi, a una trasformazione del diritto sull'individuo in un diritto sui beni, che a sua volta si trasformerà in un diritto al valore. I lavoratori saranno sempre più indipendenti e, poiché alla *créance* del lavoro non corrisponde alcuna obbligazione, i loro diritti

---

<sup>50</sup> E. Lévy, *La logique*, in *La vision socialiste du droit*, cit., p. 97.

<sup>51</sup> Cfr. E. Lévy, *La Transmission (extraits ou résumé de Sur l'idée de transmission de droits, à propos de la preuve de la propriété*, Paris 1896) in Id., *La vision socialiste du droit*, cit., pp. 1-40.

<sup>52</sup> E. Lévy, *La logique*, cit., p. 99.

assorbiranno la *créance* del capitalista.

Partendo da queste elaborazioni, nella succitata conferenza tenuta a Lione nel 1903, Lévy cerca di spiegare come, attraverso questa nuova interpretazione del rapporto giuridico tra lavoratori e capitale, si possa pervenire a delle modifiche sostanziali attinenti anche al rapporto di forza tra questi due elementi.

Cercando di definire qual'è la forma attuale del capitalismo industriale, il professore lionese ritiene di poterla individuare in un «droit de créance», che si presenta sotto la forma di «*créances collectives des capitalistes*»<sup>53</sup>. A questo diritto, tuttavia, si sta iniziando a contrapporre una nuova «*créance collective du travail*», che finirà inevitabilmente per assorbire quella del capitale<sup>54</sup>.

Infatti un operaio isolato contratta individualmente con il padrone, vendendogli il proprio lavoro, ma ad un prezzo che sarà inevitabilmente basso a causa di molteplici fattori (ad esempio la concorrenza delle offerte di altri lavoratori, lo stato di bisogno in cui versa l'operaio stesso etc.). Così il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore un salario fisso, che tuttavia non mette al riparo l'operaio dai rischi insiti nella attività di impresa, tanto che, qualora l'imprenditore dovesse trovarsi in difficoltà economiche, il lavoratore rischierebbe comunque di perdere il proprio stipendio. L'operaio, così, è di fatto trattato come una macchina, come un essere che, seppure astrattamente titolare di diritti, non è messo in condizione di esercitarli effettivamente.

È proprio per questo motivo che gli operai quando, collettivamente, contrattano con un padrone, grazie alla loro associazione in un sindacato professionale, acquisiscono finalmente un diritto, «*une créance collective du travail sur le capital*». Infatti, finché l'operaio si troverà a contrattare in modo isolato, il salario tenderà inevitabilmente a scendere fino ad una soglia minima che coincide con la somma strettamente necessaria a garantirgli la sopravvivenza, mentre, con il contratto collettivo, potrà acquisire il suo diritto di credito che tenderà ad essere commisurato al suo contributo nella produzione.

Tuttavia, affinché ciò sia possibile, occorrerà mutare lo stato dei rapporti di forza vigente, secondo il quale il capitalista ha dei dritti, mentre i doveri sono tutti intestati al capitale, attraverso una serie di espedienti che il proprietario utilizza per sfuggire all'adempimento delle proprie obbligazioni, qualora gli affari vadano male (come, ad esempio, le "società

---

<sup>53</sup> E. Lévy, *L'affirmation du droit collectif*, cit., p. 109

<sup>54</sup> *Ibidem*.

anonime”). Questo, secondo Lévy, conduce al paradosso per cui «les personnes morales ont les devoirs, les personnes humaines ont les droits»<sup>55</sup>. Per tale motivo torna ancora sull’importanza della contrattazione collettiva degli operai, che permetterà loro di acquisire un diritto, «une créance du travail sur le capital».

In questo modo, se il capitalista non ha alcun dovere, l’operaio non ne ha che uno solo, ovvero il dovere di lavorare. E sarà proprio il lavoro, nel lungo periodo, ad assorbire il capitale:

C’est justice, et les économistes orthodoxes approuveront : ils disent que le travail légitime la propriété. Or la propriété s’acquiert par toutes sortes de moyens, excepté par le travail ; même le travail de production, de création, ne donne pas la propriété, et, ce qu’on appelle propriété artistique, littéraire, scientifique est un droit à des valeurs, à des bénéfices, une créance, limitée, d’ailleurs, dans le temps et l’espace, et qui, en fait, profite généralement plus au capitaliste qu’à l’inventeur<sup>56</sup>.

### 5. *Il diritto di associazione e di sciopero*

Anche se nella tesi sulla prova della proprietà immobiliare l’elaborazione giuridica del socialismo è appena abbozzata, fin da subito viene riconosciuta l’originalità del pensiero di Lévy<sup>57</sup>. I tratti principali della sua dottrina sono già presenti: il carattere sociale della proprietà e, soprattutto, la proprietà individuale concepita come «un droit qui repose sur une croyance légitime ».

Nella conferenza su *L’affirmation du droit collectif* del 1903, Lévy sembra ribadire i legami con la sua prima opera, quando afferma che il suo metodo giuridico si pone l’obiettivo di «décrire les institutions [...],

---

<sup>55</sup> Spiega, infatti, Lévy che «c’est d’ailleurs une loi certaine que l’obligation de moins en moins nous oblige. On a saisi d’abord l’homme, puis la propriété de ses biens, puis leur possession, puis leur valeur, et aujourd’hui il arrive qu’on ne saisit plus même ses biens, mais des biens sur lesquels il n’a que des droits de créance, mais des biens de sociétés. Les sociétés sont là pour être obligées, pour que les individus ne soient pas obligés. Les sociétés anonymes, les personnes morales ont les devoirs, les personnes humaines ont les droits» : *ivi*, p. 122.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 123.

<sup>57</sup> Cfr. L. Frobert, *Emmanuel Lévy (1870-1944)*, cit., pp. 198 ss.

les constater, renoncer à les légitimer»<sup>58</sup>, servendosi degli strumenti offerti dal diritto privato. Per l'autore si tratta di fornire una giustificazione – o, meglio, una spiegazione – giuridica del socialismo.

In questa conferenza, inoltre, espone quella che sembra la rivendicazione del suo metodo, che può essere considerato, più in generale, quello del socialismo giuridico, quanto meno in Francia: «Décrire les institutions, avoir la simplicité de les constater, renoncer à les légitimer, voilà la méthode. Elle est révolutionnaire»<sup>59</sup>.

Ma, subito dopo, cerca di rassicurare il pubblico. È vero che l'idea rivoluzionaria presuppone una azione collettiva, una manifestazione di coscienza sociale, che può condurre a una violazione del diritto. Tuttavia rivoluzione non vuol dire necessariamente violenza.

Un esempio può essere quello dell'esercizio da parte dei lavoratori dello sciopero, che può permettere loro di ottenere un maggiore riconoscimento dei diritti altrimenti negati.

Come aveva già affermato in altre occasioni<sup>60</sup>, secondo Lévy, se il lavoro rende gli operai *créanciers*, si tratta tuttavia di una *créance* fragile, poiché l'operaio preserva la sua posizione di credito verso il capitalista solo se lavora, ma non può per ciò solo affermarsi che abbia un vero e proprio diritto al lavoro.

A coloro che, a questo punto, si potrebbero domandare se lo sciopero possa essere considerato una causa di scioglimento o di sospensione del contratto di lavoro, Lévy risponde che è lo stesso quesito ad essere mal posto. Infatti, ciò che è veramente dirimente, è cercare di comprendere se lo sciopero sia una «violation juste ou injuste du rapport ancien». Se lo sciopero è giusto, allora gli operai sono esenti da conseguenze, ma se lo sciopero è ingiusto, allora costoro, quanto meno quelli che lo hanno promosso, dovranno un risarcimento. Tuttavia, un rinvio ai concetti di «giusto» e «ingiusto» rischia di portare il dibattito su un sentiero scivoloso, in assenza di principi stabiliti in modo chiaro e condiviso<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> E. Lévy, *L'affirmation du droit collectif*, in C. M. Herrera, *Par le droit, au-delà du droit*, cit., p. 171. Già nella sua tesi, Lévy afferma che «ce sont les faits qu'il faut observer, c'est sur les principes qu'il faut raisonner», includendo tra questi fatti i bisogni, le idee, le credenze: cfr. E. Lévy, *Sur l'idée de transmission de droits (À propos de la preuve de la propriété immobilière)*, cit., p. 165.

<sup>59</sup> E. Lévy, *L'affirmation du droit collectif*, cit., p. 119.

<sup>60</sup> Cfr. *infra*, Cap. IV, par. 4.

<sup>61</sup> «Croyances créées, croyances trompées, croyances créées par les contrats, croyances créées par la grève, justice, injustice. Ici encore nous voyons qu'il n'y a pas un principe. On a parlé de suspension dans l'intérêt des ouvriers, de rupture contre eux. Mais les textes

Pertanto, Lévy cerca di sistematizzare la questione giuridica dello sciopero.

Innanzitutto ritiene doveroso premettere che lo sciopero viola i diritti acquisiti, perché gli operai, benché abbiano assunto, con il contratto di lavoro, l'impegno di lavorare in cambio del compenso stabilito, astenendosi dal lavoro per ottenere un miglioramento delle condizioni salariali stanno venendo meno a quanto pattuito con il capitalista.

Ma, ormai, il lavoro è stato riconosciuto come un "valore", è una "*croissance*" che si sta affermando nella classe operaia. Per affermarsi anche nei confronti del capitale, come vera e propria *créance*, sarà necessario utilizzare anche lo strumento dell'astensione organizzata dal lavoro, minacciando le ricchezze del capitalista. In questo modo, utilizzando la forza della propria consapevolezza di classe, gli operai potranno puntare al miglioramento delle proprie condizioni salariali senza dovere ricorrere alla violenza: sarà, insomma, il «*triomphe de la force contre la violence*»<sup>62</sup>.

Rimane ancora da chiarire, tuttavia, se l'esercizio dello sciopero possa essere considerato un vero e proprio diritto.

Sotto la guida di Napoleone III, nel pieno della rivoluzione industriale, il politico liberale Émile Ollivier propose una legge (in seguito ricordata proprio con il suo nome) che venne approvata il 25 maggio 1864. Modificando gli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 e 421 del codice penale francese, abolì il reato di associazione, mettendo così fine al divieto vigente nei confronti di corporazioni, associazioni di lavoratori e *compagnonnage*. Viene quindi spesso presentata come una legge che ha abrogato la legge "Le Chapelier" del 14 giugno 1791 (la quale, a sua volta, all'indomani della Rivoluzione, aveva proibito l'esercizio collettivo dei mestieri operai sotto forma di corporazioni). Tuttavia la legge Ollivier aveva mantenuto il reato di ostacolo alla libertà di lavoro e, quindi, continuava a permettere di sanzionare lo sciopero qualora ci fossero stati "abusi" nel suo esercizio. Tale legge, se da un lato dimostra la volontà di Napoleone III di avvicinare il regime ai lavoratori, dall'altro fu fortemente osteggiata dalla destra e da buona parte dei repubblicani. L'affermazione del sindacalismo, tuttavia, sarà completata solo nel 1884 dalla legge sulla creazione dei sindacati professionali (c.d. "legge Waldeck-Rousseau"), che riconosceva il

---

sur la suspension ou la rupture ne font que renvoyer le juge à l'appréciation des usages, de l'équité, des croyances; ils ne tranchent rien. Rupture injuste: réparation. Suspension injuste: réparation. Et il est plus grave de suspendre l'exécution d'un contrat qu'on devait exécuter que de rompre l'exécution d'un contrat qu'on ne devait pas exécuter. Il s'agit de forces en lutte», E. Lévy, *L'attente*, in *La vision socialiste du droit*, cit., p. 141.

<sup>62</sup> Ivi, p. 143.

diritto di associazione ai sindacati professionali<sup>63</sup>.

L'organizzazione in associazioni e sindacati aveva iniziato a permettere agli operai di rivendicare, non più solo in modo astratto, i propri diritti. Nel nuovo sistema del "valore" marxista, alla manodopera si stava finalmente iniziando a riconoscere un ruolo sempre più centrale. Lévy si domanda provocatoriamente se questo sarebbe stato possibile senza l'esercizio dello sciopero, prendendo ad esempio l'art. 1780 del *Code Civil* che disciplina il "louage d'ouvrage à durée indéterminée"<sup>64</sup>. Secondo il professore di Lione, questa norma sarebbe stata modificata proprio grazie alle pressioni operaie. È questa l'importanza dello sciopero: la minaccia del suo esercizio costringe i proprietari del capitale a rendersi conto della forza della manodopera salariata, della sua capacità di resistere e opporsi contro gli abusi. Ma, allora, si chiede Lévy, come è possibile minacciare l'esercizio di un diritto inesistente?

«L'article 1780 consacre une participation éventuelle, un droit futur ; le prolétariat, ainsi armé par l'avenir veut une participation actuelle, un droit immédiat ; plus ce droit grandit, plus les ouvriers risquent ; ils demandent ces risques capitalistes, mais avec les avantages»<sup>65</sup>

D'altra parte, anche qualora non si volesse riconoscere formalmente questo diritto, occorrerebbe comunque prendere atto della impossibilità di sanzionare in modo efficace l'esercizio dello sciopero. Nota, infatti, Lévy, senza celare una lieve ironia, che non ci sarebbe posto a sufficienza in tutte le prigioni francesi se si decidesse di punire con la reclusione tutti gli

<sup>63</sup> Cfr. *infra*, Cap. I, par. 2, nota 21.

<sup>64</sup> Art. 1780 del *Code Civil*: «Du louage de service».

«On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence».

<sup>65</sup> E. Lévy, *La créance*, cit., p. 150.



scioperanti<sup>66</sup>. Dunque è possibile concludere che lo sciopero è il prodotto del nuovo “regime collettivo operaio”. Infatti il diritto viene prodotto e modificato, da sempre, attraverso delle “rotture” con il passato:

La question « si la grève est un droit » ne se poserait pas sans un langage défectueux ; la grève compromet le renouvellement du contrat dans le louage à durée indéterminée, le contrat dans le louage à durée déterminée et, en tout cas, elle rend les ouvriers responsables, si elle est injuste ; mais tous les droits ont cet effet, seuls ceux qui n'ont pas le droit, qui sont incapables de l'exercer ne sont pas responsables s'ils en usent. On résout la question par elle-même en disant: la grève n'est pas un droit, elle doit être punie ; trouvez d'abord une punition<sup>67</sup>.

## 6. *Il diritto naturale*

In un saggio del 1922 Lévy cerca di applicare le categorie della *croyance*, della *confiance* e della *créance* al diritto naturale, partendo dall'esame dell'istituto della proprietà così come evolutosi dalla Francia napoleonica a quella dei suoi tempi, attraverso la seconda rivoluzione industriale e l'affermazione del capitalismo, da un alto, e della classe operaia, dall'altro<sup>68</sup>.

Secondo Lévy il rispetto della proprietà ha due requisiti fondamentali, che si sovrappongono integrandosi: non si trasmettono diritti che non si hanno e non si violano i diritti degli altri. Quanto al primo aspetto, secondo Lévy sarebbe ovvio se i diritti fossero oggetti. Ma i diritti sono idee: «pressons ce bouton, il s'anime, et voici de la lumière»<sup>69</sup>. Per quanto

---

<sup>66</sup> «Mais qui poursuivre ? Tous les grévistes ? Il n'y a pas de place dans nos prisons». D'altra parte, secondo Lévy, ci sono anche altri motivi giuridici per cui sarebbe impossibile o ingiusto punire gli operai che scioperano. «Les meneurs, c'est-à-dire les agents d'exécution? Ils sont complices, la complicité ne va pas sans un délit; quel délit? de détournement, de vol de travail? Mais les grévistes n'ont pas un monopole; le travail est dans le commerce. La grève n'est pas de l'accaparement. Enfin, punit-on le commerçant qui suspend ses paiements et demande la liquidation judiciaire? Il est seulement vrai qu'un commerçant fort tient son prix plutôt que de déposer son bilan»: É. Lévy, *La créance*, cit., p. 151

<sup>67</sup> Ivi, pp. 151-152.

<sup>68</sup> M. Lévy, *Droit naturel, Extraite de L'introduction au droit naturel* (Paris 1922), in Id. *La vision socialiste du droit*, cit., pp. 165-173.

<sup>69</sup> Ivi, p. 165.

riguarda il secondo, invece, sarebbe ovvio se i diritti esistessero di per sé, se fossero assoluti. Ma sono relazioni. È la *croyance* che crea la legge, poiché il diritto è un mondo di «rappresentazioni attive»: è «par la magie, par l'image» che «la sensation devient jugement»<sup>70</sup>. Lo stesso contratto è un giudizio, un'interpretazione, è l'atto giudicato conforme, riconosciuto. Come sancito dall'art. 1134 del *Code Civil*<sup>71</sup>, il contratto assume valore di legge per le parti, per tutte le parti, per tutti i membri della comunità, nell'ambito della sua rappresentazione, nell'orizzonte dei crediti che ne scaturiscono.

Il pagamento è un altro momento del contratto in cui le azioni si concretizzano, il credito diventa una realtà solida e pubblica, poiché il pagamento del debito è una obbligazione naturale, disciplinata anche dall'art. 1236 del *Code Civil*<sup>72</sup>.

Ma il credito produce denaro, perché «il denaro cede alla sua attrazione», per questo il capitale è «un compte plus ou moins aléatoire entre la personne (crédit par ce qu'on est, crédit par ce qu'on a) et la fortune» e «ne connaît pas ses limites, ses ministres vont vers une marche qui est le monde»<sup>73</sup>.

Ma allora, si chiede Lévy, come entra all'interno del contratto il mondo della produzione e del consumo dei beni? Attraverso la cooperazione e la associazione imprenditoriale in vista di un profitto.

Il lavoro non è un'attività commerciale, non è come fare impresa, e i lavoratori danno vita alla loro coscienza professionale associandosi in sindacati. È dunque in questo che consiste, secondo Lévy, il nuovo contratto sociale:

Que les chefs de ceux qui œuvrent, professent, rencontrent les chefs de ceux qui créditent et de ceux qui administrent, le présent répond : présent. Alors l'action, l'acte de créance, est selon son œuvre,

---

<sup>70</sup> Ivi, p. 166.

<sup>71</sup> «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi».

<sup>72</sup> «Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier».

<sup>73</sup> M. Lévy, *Droit naturel*, cit., p. 171.

rapporte selon ses besoins, ses charges : on dépense en travaillant, on profite en consommant. La vie a remplacé l'image. La fortune a perdu l'action. On est sorti de sa prison, on ne s'appartient pas, on n'est pas à part, on a sa part dans l'action. On est dans l'ordre, on se possède, on reconnaît son ennemi, son maître, on se réconcilie, on se concilie soi-même, dans le passif universel on connaît le seul actif. On n'est plus dans une paix traitée de guerre, dans une guerre traitée de paix. C'est maintenant le contrat social. [...] Ce pacte est entre assistants, entre les parties actives, les membres de la communauté : il n'intéresse pas, exclut ceux qui connaissent créance sans dette, profit sans peine, les contreparties <sup>74</sup>.

Ma il lavoratore, nonostante presti la propria attività fisica e professionale, non è proprietario, poiché altri possono vantare contro di lui il diritto di proprietà. Questo perché i diritti sono le *croyances* a cui viene data una misura, una quantificazione, che generano un credito, una pretesa, che lo Stato tutela. La proprietà, dunque, è il diritto reale fondamentale, il credito che viene realizzato, la persona che lo possiede. I diritti, invece, sono solo l'altro aspetto che riguarda la persona, e consistono nel credito (o, meglio, nell'autorità, nel potere) che ciascuno ha su sé stesso e sugli altri, la capacità di chiedere l'applicazione della legge e, in definitiva, la libertà.

Alla violazione del diritto segue la sua esecuzione forzata, poiché l'obbligazione naturale è la naturale conseguenza del credito. Lo Stato incarna la procedura di attuazione del diritto, poiché qualsiasi procedimento che garantisca il credito è un «*phénomène d'État*».

Per questo il capitale è «*le monde des créances actives qui cherche sa mesure, il est une comptabilité de la personne et de l'argent (argent des clients, locataires, commanditaires, etc.). Être capitaliste, c'est compter*». Per arginare il capitalismo, dunque, occorreranno i sindacati e il socialismo, che Lévy definisce come «*la lutte sociale pour le droit, la politique imposée par le capital pour que, dans le contrat, on ne compte pas que d'un côté*»<sup>75</sup>.

Come nota Carlos Miguel Herrera, una nuova categoria di creditori appare nella storia: gli operai, ovvero i “non-proprietari”, in questo nuovo contesto in cui la proprietà viene considerata credito<sup>76</sup>. Tuttavia, è solo grazie alla loro organizzazione in sindacati che gli operai possono esercitare la possibilità di contrattazione collettiva o di scioperare, valorizzando il proprio ruolo di lavoratori. La nuova consapevolezza del valore del lavoro

---

<sup>74</sup> Ivi, pp. 172-173.

<sup>75</sup> M. Lévy, *La mesure*, in Id. *La vision socialiste du droit*, cit., p. 179.

<sup>76</sup> Cfr. C. M. Herrera, *Socialisme juridique et droit naturel*, p. 77

passa attraverso la fiducia (*croyance*) che la collettività operaia ha nei propri diritti, che sono dei veri e propri crediti che possono rivendicare al cospetto del capitale:

Cette créance est bien le travail, avant qu'il ne devienne propriété du bourgeois. Le travail est devenu une valeur (un droit donc) parce que la collectivité ouvrière croit en elle-même, par cette croyance collective<sup>77</sup>.

Sempre secondo Herrera, la società, a questo punto, si trova davanti ad una «lutte de croyances» che equivale, nel linguaggio di Lévy, alla lotta di classe. La *croyance* operaia si afferma contro il capitale come «créance sur le capital», che si manifesta attraverso il lavoro, attraverso il suo valore nella produzione. La più potente espressione del lavoro come *créance* collettiva è lo sciopero, fucina di nuovi diritti. Il che fa di Lévy il primo giurista della corrente di pensiero sindacalista<sup>78</sup>.

Ma è soprattutto nella conclusione del saggio che sembra emergere quello che può essere considerato il suo manifesto metodologico del socialismo giuridico. Infatti, secondo l'autore, affinché tale lotta impari contro il capitalismo possa avere possibilità di vittoria, sarà necessario che gli esponenti di questo movimento utilizzino «un langage juridique, direct, dépouillé, pauvre, exact»<sup>79</sup>.

L'apertura di Lévy alla sociologia non toglie nulla al rigore giuridico del suo ragionamento, al contrario: proprio attraverso l'idea del «droit contenant du physique», egli sottolinea come sia impossibile per il giurista concepire dei conflitti sociali che non siano risolvibili attraverso una evoluzione del diritto. Ma questo comporta un rischio da non sottovalutare per un socialista: la relativizzazione della questione della trasformazione sociale. Come afferma Lévy, ribattendo ad una critica di Georges Ripert che gli rimprovera di voler cambiare l'ordine sociale: « Ces formules sont du droit que nous vivons ».

---

<sup>77</sup> *Ibidem*.

<sup>78</sup> *Ivi*, p. 78.

<sup>79</sup> M. Lévy, *La mesure*, cit., p. 179.



## *Considerazioni conclusive*

Nel periodo a cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, la Francia e l'Europa sono attraversate da profondi cambiamenti che investono non solo la sfera politica, economica e culturale ma anche quella del diritto. In questo contesto di grande fermento ideologico e di rinnovamento metodologico nasce e si sviluppa la dottrina del socialismo giuridico. A partire dalla pubblicazione, nel 1886, dell'opera di Anton Menger sul diritto al prodotto integrale del lavoro, si fa strada, tra alcuni giuristi, la convinzione di poter pervenire all'instaurazione di un regime socialista senza mettere in atto le teorie rivoluzionarie marxiste. La via giuridica al socialismo propugnata dagli esponenti di questa dottrina prevede un lavoro di adattamento lento e graduale del diritto esistente, attraverso riforme legislative e la creazione di una nuova mentalità dell'interprete, che saprà così indirizzare la giurisprudenza in modo da plasmarla sulle esigenze della emergente classe operaia.

Rispetto ad analoghe esperienze europee, quella francese presenta alcune significative peculiarità. Innanzitutto qui il socialismo si afferma in modo più lento e contrastato che altrove ed assume, fin da subito, dei tratti originali. Esso rimane a lungo ancorato alle teorie di Saint-Simon e Proudhon, piuttosto che a quelle di Marx ed Engels. Ai partiti socialisti aderisce una percentuale di operai qualificati e artigiani più alta che altrove, il che probabilmente permette alle posizioni riformiste di farsi strada più facilmente rispetto a quelle radicali. Qui l'esperienza della Comune, nonostante la sua sanguinosa repressione, lascerà un segno e si svilupperà verso esperimenti duraturi di socialismo municipale (a cui, come visto, lo stesso Emmanuel Lévy partecipa in prima persona a Lione).

Oltre a questi dati politici, ve ne è uno giuridico di fondamentale importanza a caratterizzare la nascita del socialismo giuridico francese. Il distacco dal dominio dei codici e della *École de l'Exégèse* si realizza a partire dalla elaborazione di nuove teorie sul ruolo dell'interprete. François Gény e Raymond Saleilles sono tra i più noti esponenti di una scienza giuridica intenzionata ad indirizzare il lavoro del giudice verso una interpretazione della legge che si affranchi dalla semplice lettera dei codici e tenga conto dello spirito delle norme, adattandole alle mutevoli esigenze dei tempi.

Già alcuni anni prima della ricezione e diffusione del pensiero di

Gény, questo nuovo ruolo dell'interprete sembra essere stato impersonato da Paul Magnaud. Il presidente del tribunale di Château-Thierry, noto alla storiografia giuridica francese come "*le bon juge*", cerca di mitigare la severità della legge penale e le sue ingiustizie verso le classi meno abbienti attraverso le proprie sentenze. In mancanza di un adeguamento della legislazione alle nuove esigenze sociali, Magnaud tenta di venire incontro ad esse indirizzando la sua attività interpretativa fino alla massima elasticità consentita dal codice. Se la collocazione di Magnaud nella scuola del socialismo giuridico è incerta, egli tuttavia ne rappresenta in modo paradigmatico l'importanza attribuita alla funzione della giurisprudenza. È in questa visione che forse risiede uno dei tratti di maggiore originalità del socialismo giuridico francese.

La legislazione sociale appare in Francia a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo, con una serie di interventi mirati principalmente a tutelare il lavoro dei minori e delle donne e la libertà di associazione dei lavoratori. In Italia giuristi socialisti come Enrico Cimbali, Cesare Vivante ed Enrico Ferri (per citare solo alcuni tra i più noti esponenti del settore civilistico, commercialistico e penalistico) lottano per ottenere nuovi codici in cui siano valorizzate e tutelate le nuove esigenze sociali. Ma il socialismo giuridico francese non è una semplice corrente riformista. L'affermazione di uno Stato socialista sarà possibile solo attraverso una vera e propria «rivoluzione giuridica», all'interno della quale la dottrina e la giurisprudenza rivestiranno un ruolo fondamentale.

Sono numerosi i giuristi francesi che hanno contribuito all'elaborazione di teorie in cui il diritto potesse essere temperato e indirizzato da istanze politiche di tipo sociale ma gli esponenti del socialismo giuridico inteso come dottrina programmatica si riducono ad una ristretta cerchia. Al suo interno sono state inquadrare, in questo lavoro, tre figure, ognuna delle quali sembra poter incarnare una diversa interpretazione e applicazione delle teorie di Menger: Charles Andler, André Mater ed Emmanuel Lévy.

Charles Andler è un elemento di primo piano della *Section Française de l'Internationale Ouvrière*. La penetrazione in Francia del pensiero di Menger e Ferdinand Lassalle è favorita anche dal suo lavoro di presentazione alle traduzioni delle loro opere. Andler è un affermato germanista, non un tecnico del diritto, ma nelle sue introduzioni a Menger e Lassalle egli evidenzia l'arretratezza dei codici europei, il loro carattere borghese, la necessità di modificare il sistema giuridico prima che la questione operaia esploda nella sua drammaticità. Pur esaltando i tratti di novità del pensiero di Menger, gli rimprovera l'eccessiva astrattezza e il pericolo che

la sua teoria del diritto al prodotto integrale del lavoro rimanga solo una dichiarazione di intenti.

André Mater è forse il più programmatico tra gli esponenti del socialismo giuridico francese. Avvocato a Parigi ed esperto di diritto pubblico, il suo contributo al socialismo giuridico francese è estremamente circoscritto nel tempo ma non per questo meno incisivo. Brillante scrittore e pensatore originale, Mater si occupa dei più disparati campi del diritto pubblico e la sua vita, almeno ricostruita attraverso l'*iter* delle sue pubblicazioni, segue una inspiegabile parabola che lo vede passare dall'attivismo politico nelle file socialiste e dreyfusarde fino al disimpegno e alla redazione di testi di diritto bancario. Tuttavia nei primi anni del Novecento Mater ci consegna la più accurata definizione del socialismo giuridico, dei suoi obiettivi e dei suoi metodi, in un articolo comparso sulla "Revue socialiste". Nella sua visione, la realizzazione del socialismo è inscindibile dal diritto purché si rispettino quattro "regole fondamentali": ragionare sempre a partire dal diritto vigente, perseguire innanzitutto gli obiettivi realizzabili con semplici modificazioni del diritto, formulare giuridicamente le rivendicazioni politiche, utilizzare l'interpretazione in senso socialista. La quarta regola è forse quella che contiene l'aspetto metodologico più rilevante. L'obiettivo dei socialisti non sarà raggiunto attraverso la spinta di un'elaborazione dottrinale socialmente orientata o di una legislazione che accolga le istanze della classe operaia. Saranno i giudici, con il loro lavoro di interpretazione, adattamento e trasformazione, a piegare il diritto verso un nuovo ordine.

In Lévy, invece, non solo l'impegno politico è costante ma, con esso, anche lo sforzo di costruire teorie giuridiche solide e coerenti. Anch'egli membro di spicco della *Section française de l'Internationale ouvrière*, Lévy è un noto civilista e una delle figure più studiate del socialismo giuridico francese. Laureatosi nel 1896 con una tesi sulla *Preuve par titre du droit de propriété immobiliare*, collaborerà per diversi anni con Émile Durkheim a "L'Année sociologique". Mentre Mater espone una teoria giuridica socialista incentrata sul diritto pubblico e amministrativo, Lévy si interroga sul ruolo del diritto privato nella instaurazione del futuro ordine politico. A porlo in risalto rispetto agli altri esponenti è la sistematicità delle sue opere e la elaborazione di teorie giuridiche originali. Sulla scorta della sociologia di Durkheim e della critica ai diritti acquisiti di Lassalle, lavora per un sistema che possa funzionare anche senza l'apporto di una giurisprudenza socialista. Costruisce così i concetti di *croyance*, *confiance* e *créance* che, pur traendo origine da un processo psicologico e sociale, sono



elaborati in modo da svuotare il diritto di proprietà e il contratto di lavoro del loro carattere borghese ed egoistico e costruire l'impalcatura sul quale dovrà ergersi il nuovo Stato socialista.

Non sono mancate osservazioni critiche nei confronti del socialismo giuridico, non solo francese, né da parte di autori coevi né da parte di alcuni più recenti. Gli esponenti di questa dottrina sono stati spesso accusati di essere utopisti, di non tener conto dei meccanismi economici e di produzione, di aver elaborato in maniera troppo debole la *pars destruens* del loro progetto, di non avere una visione chiara del nuovo sistema da stabilire. Una scuola, insomma, che è apparsa essere troppo poco socialista per i socialisti e troppo poco giuridica per i giuristi.

In Francia il socialismo non sarà mai stabilito, tanto meno in una sua accezione giuridica. L'apporto di Andler, Mater e Lévy è stato soprattutto quello di aver rafforzato la diffusione delle idee di Menger e di aver stimolato il dibattito giuridico e politico francese, contribuendo, all'interno del primo, alla penetrazione di istanze sociali e, nel secondo, favorendo un nuovo approccio giuridico e riformista.

## Bibliografia

- Accollas E., *L'idée du droit*, Paris 1871.
- Aftalion A., *Les fondements du socialisme*, Paris 1923.
- Alpa G., *Diritto civile. Due secoli di storia*, Bologna 2018.
- Alpa G., *La cultura delle regole: storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000.
- Alpa G., *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna 2022.
- Alvazzi del Frate P., *Giurisprudenza e référé législatif in Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico*, Torino 2005.
- Andler Ch. - Lavisso E., *Pratique et doctrine allemandes de la guerre*, Paris 1915.
- Andler Ch., *L'humanisme travailliste: essais de pédagogie sociale*, Paris 1927.
- Andler Ch., *La civilisation socialiste: Sténographie d'une leçon de clôture prononcée à l'Ecole Socialiste le 3 juin 1910*, Paris 1911.
- Andler Ch., *La décomposition politique du socialisme allemand: 1914-1919*, Paris 1919.
- Andler Ch., *Le Pangermanisme, ses plans d'expansion allemande dans le monde*, Paris 1915.
- Andler Ch., *Le Pangermanisme: philosophique (1800 à 1914)*, Paris 1917.
- Andler Ch., *Le Socialisme impérialiste dans l'Allemagne contemporaine. Dossier d'une polémique avec Jean Jaurès (1912-1913)*, Paris 1918.
- Andler Ch., *Les Origines du pangermanisme (1800 à 1888)*, Paris 1915.
- Andler Ch., *Les Origines du socialisme d'Etat en Allemagne*, Paris 1897.
- Andler Ch., *Les usages de la guerre et la doctrine de l'État-major allemand*, Paris 1915.
- Andler, Ch., *Les Usages de la guerre et la doctrine de l'État-major allemand*, Paris 1915.
- Arnaud A.-J., *Les origines doctrinales du Code civil français*, Paris 1969.
- Arnaud A.-J. - Arnaud N., *Le droit trahi par la philosophie*, Rouen 1977.
- Arnaud A.-J., *Essai d'analyse structurale du Code civil français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise*, Paris 1973.

- Arnaud A.-J., *Les juristes face à la société du XIX<sup>e</sup> siècle à nos jours*, Paris 1975.
- Audren F. - Halpérin J.-L., *La culture juridique française. Entre Mythes et réalités. XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles*, Paris 2013.
- Barasch M.I., *Le socialisme juridique et son influence sur l'évolution du droit civil en France à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle et au XX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1923.
- Beaud O. - Wachsmann P., *La science juridique française et science juridique allemande de 1870 à 1918*, Strasbourg 1997.
- Bernstein E., *Socialisme théorique et social-démocratie pratique*, Paris 1900.
- Blanc L., *Organisation du travail*, Bruxelles 1840.
- Böckenförde E.W., *Le Droit, l'État et la Constitution Démocratique. Essais de théorie juridique, politique et constitutionnelle*, Paris 2000 (1965).
- Bonnecase J., *L'École de l'Exégèse en droit civil. Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d'après la profession de foi de ses plus illustres représentants*, Paris, 1924
- Bonnecase J., *La notion de droit en France au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1919.
- Bonnecase J., *La pensée juridique française de 1804 à l'heure présente: ses variations et ses traits essentiels*, I-II, Bordeaux 1933.
- Borgetto M., *La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l'avenir de la solidarité*, Paris 1993.
- Boudon A., *La propriété privée et le droit fiscal (conception juridique du socialisme)*, Paris 1905.
- Bouglé C., *Idées égalitaires*, Paris 1908.
- Bouglé C., *La sociologie de Proudhon*, Paris 1911.
- Bouglé C., *Le solidarisme*, Paris 1907.
- Bourgeois L. - Croiset A., *Essai d'une philosophie de la solidarité. Conférences et discussions*, Paris 1902.
- Bruni E., *Socialismo e diritto privato*, Roma 1907.
- Bürge A., *Das französische Privatrecht im 19. Jahrhundert. Zwischen Tradition und Pandektenwissenschaft, Liberalismus und Etatismus*, Frankfurt-am-Main 1991.
- Cain M. E. - Hunt A., *Marx and Engels on law*, London-New York-San Francisco 1979.
- Campbell J., *An analysis of law in the Marxist tradition*, Lewiston (N.Y.) 2003.

- Caravale M. – F. G. Sigismondi (a cura di), *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, Napoli 2014
- Caravale M., *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari 2012.
- Carbonnier J., *Flexible droit - Pour une sociologie du droit sans rigueur*, Paris 2001.
- Cascavilla M., *Il socialismo giuridico italiano. Sui fondamenti del riformismo sociale*, Urbino 1987.
- Cauvière J., *Le "bon juge", étude de mœurs contemporaines*, Paris 1907.
- Cavazzoli L. (a cura di), *Riforme e istituzioni fra Otto e Novecento*, Bari-Roma 2002.
- Cazzetta G., *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2011.
- Cazzetta G., *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2007.
- Cernigliaro A. (a cura di), *Il 'privilegio' dei 'proprietari di nulla' identificazione e risposte nella società medievale e moderna, Atti del Convegno di Studi, Napoli (22-23 ottobre 2009)*, Napoli 2010;
- Charmont J. *Le fondement du droit collectif*, Bruxelles 1922.
- Charmont J., *La Renaissance du droit naturel*, Paris 1910.
- Charmont J., *Le droit et l'esprit démocratique (la Socialisation du Droit)*, Montpellier 1908.
- Charmont J., *Les transformations du droit civil*, Paris 1912.
- Cimbali E., *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali, con proposte di riforma della legislazione civile vigente*, Torino 1885.
- Cimbali E., *Lo studio del diritto civile negli stati moderni. Prolusione letta nell'Università di Roma il 25 gennaio 1881*, Torino 1881.
- Cimbali G., *Lotta di classe e civiltà*, Milano 1895.
- Cingari G. - Fedele S., *Il socialismo nel mezzogiorno d'Italia 1892-1926*, Roma-Bari 1992.
- Cosentini F., *Il socialismo giuridico*, Catania 1910
- Cosentini F., *La riforma della legislazione civile*, Modena 1911.
- Costa P., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, I-II-III, Roma-Bari 2001.

- D'Aguanno G., *La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali con applicazioni pratiche al codice vigente*, Torino 1890.
- Davy G., *Le droit, l'idéalisme et l'expérience*, Paris 1922.
- Degli Innocenti M., *Carlo Rosselli e il Socialismo liberale*, Manduria-Roma-Bari 1999.
- Degli Innocenti M., *Geografia e istituzioni del socialismo italiano 1892-1914*, Napoli 1983.
- Deslinières L., *Projet de code socialiste*, I-II-III, Paris 1908-1913.
- Dogliani P., *Un laboratorio di socialismo municipale. La Francia (1870-1920)*, Milano 1992.
- Donati B., *Il socialismo giuridico e la riforma del diritto*, Torino 1910.
- Droz J., *Histoire général du socialisme. De 1875 à 1918*, II, Paris 1974.
- Duguit L., *L'État les gouvernants et les agents*, Paris 1903.
- Duguit L., *L'État, le droit objectif et la loi positive* Paris 1901.
- Duguit L., *Le droit social, le droit individuel et la transformation de l'État*, Paris 1911.
- Duguit L., *Le trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti*, a cura di Barbera A. - Faralli C. - Panarari M., Torino 2003.
- Duguit L., *Leçons de droit public général faites à la Faculté de droit de l'Université égyptienne pendant les mois de janvier, février et mars 1926*, Paris 1926.
- Duguit L., *Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon*, Paris 1920.
- Duguit L., *Les transformations générales du droit public*, Paris, 1913.
- Duguit L., *Souveraineté et liberté, leçons faites à l'Université Columbia (New-York) en 1920-1921*, Paris 1921.
- Duguit L., *Traité de droit constitutionnel*, Paris 1911.
- Durkheim É., *De la méthode dans les sciences*, Paris 1909.
- Durkheim É., *La division du travail social*, Paris 1911.
- Durkheim É., *Les règles de la méthode sociologique*, Paris 1917.
- Easton S., *Marx and law*, Aldershot 2008.

- Effertz O., *Les Antagonismes économiques, intrigue, catastrophe et dénouement du drame social*, Paris 1906.
- Ellul J., *Histoire des institutions. Le XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris 1999.
- Ferri E., *La justice pénale, son évolution, ses défauts, son avenir, résumé de cours de sociologie criminelle fait à l'institut des hautes études de l'Université nouvelle*, Bruxelles 1898.
- Ferri E., *La sociologie criminelle*, Paris 1893.
- Ferri E., *Socialisme et science positive (Darwin, Spencer, Marx)*, Paris 1896.
- Fouillé A., *L'idée moderne du droit*, Paris 1920.
- Fouillé A., *La Démocratie politique et sociale en France*, Paris 1910.
- Fouillé A., *La propriété sociale et la démocratie*, Paris 1904.
- Fouillé A., *La science sociale contemporaine*, Paris 1880.
- Fouillé A., *Socialisme et sociologie réformiste*, Paris 1909.
- Fournière E., *La législation du travail*, Paris (s.d.)
- Gadamer H.G., *Vérité et méthode*, Paris 1976.
- Galasso A. - Mazzaresse S. (a cura di), *Il principio di gratuità*, Milano 2008.
- Garin E., *La cultura italiana fra '800 e '900*, Bari 1963.
- Garin E., *Tra due secoli. Socialismo e filosofia in Italia dopo l'Unità*, Bari 1983.
- Gaudemet E. - Simonis A., *L'Interprétation du Code civil en France depuis 1804*, Paris 1935.
- Gaudemet Y., *Les juristes et la vie politique de la III<sup>e</sup> République*, Paris 1970.
- Gény F., *Des droits sur les lettres missives principalement en vue du système positif français; essai d'application d'une méthode critique d'interprétation*, I-II, Paris 1911.
- Gény F., *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif: essai critique*, con una prefazione di Saleilles R., Paris 1899.
- Gény F., *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique*, I-II-III-IV, Paris 1914-1924.
- Gény F., *Ultima verba*, Paris 1951.
- Goretti C., *Il liberalismo giuridico di Maurice Hauriou*, Milano 1933.
- Groppali A., *I fondamenti giuridici del solidarismo*, Genova 1914.

- Grossi P., «*La Scienza del diritto privato*». *Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo: 1893-1896*, Milano 1988.
- Grossi P., *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano 2002.
- Grossi P., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico: 1860-1950*, Milano 2000.
- Gurvitch G., *L'idée du droit social. Notion et système du droit social. Histoire du droit social. Histoire doctrinale depuis le 17<sup>e</sup> siècle jusqu'à la fin du 19<sup>e</sup> siècle*, Paris 1932.
- Hakim N. - Melleray F., *Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XX<sup>e</sup> siècle*, Paris 2009.
- Halpérin J.-L., *L'impossible Code civil*, Paris 1992.
- Halpérin J.-L., *Le Code civil*, Paris 1996.
- Halpérin J.-L., *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris 2012.
- Halpérin J.-L., *Le Code civil 1804-1904: livre du Centenaire*, Paris 2004.
- Hauriou M., *Aux sources du droit: le pouvoir, l'ordre et la liberté*, Caen 1986 (1<sup>re</sup> éd. Paris 1933).
- Hauriou M., *L'histoire externe du droit*, Paris 1884.
- Hauriou M., *La gestion administrative: étude théorique de droit administratif*, Paris 1899.
- Hauriou M., *La jurisprudence administrative de 1892 à 1929, d'après les "Notes d'arrêts" du Recueil Sirey réunies et classées par André Hauriou*, I-II-III, Paris 1929.
- Hauriou M., *La science sociale traditionnelle*, Paris 1896.
- Hauriou M., *La souveraineté nationale*, Paris 1912.
- Hauriou M., *Leçons sur le mouvement social, données à Toulouse en 1898*, Paris 1899.
- Hauriou M., *Les facultés de droit et la sociologie*, Paris 1893.
- Hauriou M., *Note sur le principe et l'étendue du droit à indemnité pour les victimes des dommages de guerre*, Paris 1915.
- Hauriou M., *Origine de la corréalité*, Paris 1882.
- Hauriou M., *Principes de droit public*, II<sup>e</sup> éd., Paris 1916.
- Herrera C. M., (cur.), *Par le droit, au-delà du droit. Textes sur le socialisme juridique*, Paris 2003.

- Herrera C. M., *Droit et gauche. Pour une identification*, Québec 2003.
- Herrera C.M., (cur.), *Les juristes de gauche sous la République de Weimar*, Paris 2002.
- Herrera C.M., (cur.), *Les juristes face au politique : le droit, la gauche, la doctrine sous la III<sup>e</sup> République*, Paris 2003.
- Herrera C.M., *Georges Sorel et le droit*, Paris 2005.
- Herrera C.M., *Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen*, Paris 1997.
- Hitier J., *La dernière évolution doctrinal du socialisme: le socialisme juridique*, Paris 1906.
- Jamin C. - Audren F- Bloquet S. (curr.), *Lettres de François Géný à Raymond Saleilles. Une trajectoire intellectuelle. 1892-1912*, Paris 2016.
- Jhering R. Von, *Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode*, Stuttgart 1968.
- Kelley D.R., *Foundations of Modern Historical Scholarship*, New York-London 1970.
- Kelley D.R., *Historians and the Law in Postrevolutionary France*, Princeton 1984.
- Kelsen H., *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*, Tübingen 1923.
- Kervégan J.-F. - Mohnhaupt H. (curr.), *Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in Deutschland und Frankreich / Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en France et en Allemagne. Drittes deutsch-französisches Symposium vom 16. bis 18. September 1999 in La Bussière / Dijon*, Frankfurt am Main 2001.
- Labriola A., *Saggi intorno alla concezione materialistica della storia*, I, Roma 1896.
- Lassalle F., *Das System der erworbenen Rechte*, Leipzig 1861, [*Théorie systématique des droits acquis. Conciliation du droit positif et de la philosophie du droit*, trad. di Bernard J. - Molitor J. - Mouillet G. - Weill A., con una préface di Andler Ch., I-II, Paris 1904.
- Leroy M., *La loi. Essai sur la théorie de l'autorité dans la démocratie*, Paris 1908.
- Lévy E., *Capital et travail*, Paris 1909.
- Lévy E., *Éléments d'une doctrine du droit. La Paix par la justice*, Paris 1929.
- Lévy E., *Introduction au droit naturel*, Paris 1922.
- Lévy E., *L'Affirmation du droit collectif: Conférence faite à Lyon*, avec une préface de Andler Ch., Paris 1903.



- Lévy E., *La Confiance légitime*, extrait de la «Revue trimestrielle de droit civil», Paris 1910.
- Lévy E., *La Vision socialiste du droit*, Paris 1926.
- Lévy E., *Les fondements du droit*, Paris 1933.
- Lévy E., *Preuve par titre du droit de propriété immobilière*, Paris 1896.
- Loria A., *Les bases économiques de la constitution sociale*, Paris 1893.
- Lucarelli F., *Solidarietà e autonomia privata*, Napoli 1970.
- Marchand L. - Bianquis G. - Collette S., *Le pangermanisme continental sous Guillaume II (de 1888 à 1914)*, Paris 1915.
- Marie Bassano L.B. (a cura di), *La volontà. Italie-France allers-retours*, Toulouse 2022.
- Marx K. - Engels F., *Le Manifeste communiste, avec les articles de F. Engels dans la «Réforme»*, 1847-1848, trad. di Andler Ch., I-II, Paris 1901
- Marx K. - Engels F., *Manifest der Kommunistischen Partei*, London 1848.
- Mater A., *L'Église catholique, sa constitution, son administration*, Paris 1906.
- Mater A., *L'Histoire juridique de la Révolution*, Besançon 1919.
- Mater A., *La politique religieuse de la République française*, Paris 1909.
- Mater A., *La République au Conclave et l'alliance avec Rome en régime de séparation. Le Conclave de Venise, 1794-1799-1800*, Paris 1923.
- Mater A., *La Séparation de l'Église révolutionnaire et de l'Etat*, Paris 1911.
- Mater A., *La société des nations*, Paris, 1918.
- Mater A., *Le Chèque à la portée de tous*, Paris 1925.
- Mater A., *Le Déficit russe*, Paris 1906.
- Mater A., *Le juif russe*, Paris 1905.
- Mater A., *Le paysan russe*, Paris 1905.
- Mater A., *Le régime des cultes, commentaire des lois de 1905, 1907 et 1908*, Paris 1909.
- Mater A., *Le socialisme conservateur ou municipal*, Paris 1909.
- Mater A., *Les jésuites*, Paris 1932.
- Mater A., *Mémoire à consulter sur la constitution de la Croix-Rouge internationale*, Paris 1926.

- Mater A., *Observations sur les intérêts de la Ière République dans les sociétés commerciales*, 1935.
- Mater A., *Projet de législation sur les opérations et améliorations d'intérêt collectif*, Paris 1917.
- Mater A., *Traité juridique de la monnaie et du change. Numéraire. Billets de banque. Franc-or et franc-papier. Le Change et les contrats. Contrats et opérations de change*, Paris 1925.
- Mazzacane A. (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli 1986.
- Menger A., *Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen*, Tübingen 1890.
- Menger A., *Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung*, Stuttgart 1886.
- Menger A., *L'État socialiste*, trad. di Milhaud E., Paris 1904.
- Menger A., *Le droit au produit intégral du travail: étude historique*, trad. sulla 2<sup>e</sup> ed. di Bonnet A., Paris 1900
- Menger A., *Neue Staatslehre*, Jena 1903.
- Mestre J.-L., *Introduction historique au droit administratif*, Paris 1985.
- Meyer A., *Étude critique sur les relations d'Érasme et de Luther*, Paris 1900.
- Michaud S. (a cura di), *L'édification morales et cultures au XIXe siècle*, Paris 1993.
- Milet M., *Les professeurs de droit citoyens. Entre ordre juridique et espace public, contribution à l'étude des interactions entre les débats et les engagements des juristes français (1914-1995)*, Paris 2000.
- Milovanovic D., *Weberian and Marxian analysis of law: Development and functions of law in a capitalist mode of production*, Avebury 1989.
- Moréteau O., *Éd. Lambert et l'enseignement du droit comme science sociale et comparative*, Paris 2006.
- Neppi Modona G., *Sciopero, potere politico e magistratura (1870-1922)*, Bari 1967.
- Panunzio S., *Il socialismo giuridico – Esposizione critica*, Genova 1906.
- Papa E. R., *Rileggendo Carlo Rosselli. Dal socialismo liberale al federalismo europeo*, Torino 1999.
- Passaniti P., *Storia del diritto del lavoro. La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano 2006.

- Philips P., *Marx and Engels in law and laws*, Oxford 1980.
- Proudhon P.-J., *De la capacité politique des classes ouvrières*, I-II, Paris (1865) 1977.
- Proudhon P.-J., *De la Justice dans la Révolution et dans l'Église*, Paris 1858.
- Proudhon P.J., *Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère*, Paris 1846.
- Rawls J., *Giustizia come equità. Una riformulazione*, Milano 2002
- Rawls J., *La giustizia come equità. Saggi (1951 – 1969)*, Napoli 1995.
- Rawls J., *Una teoria della giustizia (1971)*, Milano 2008.
- Ripert G., *Le Socialisme juridique d'Emmanuel Lévy*, Paris 1928.
- Rocca L., *L'attualità del socialismo liberale di Carlo Rosselli*, Manduria-Roma-Bari 2006.
- Rossel A., *Le bon juge*, Paris 1983.
- Rosselli C., *Socialismo liberale (1930)*, Torino 2009.
- Roubier P., *Emmanuel Lévy, professeur honoraire à la Faculté de droit de Lyon (1871-1944)*, Lyon 1943-1944.
- Royer J.-P., *Histoire de la justice en France du XVIII<sup>e</sup> siècle à nos jours*, IV ed., Paris 2010.
- Sabbioneti M., *Democrazia sociale e diritto privato. La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano 2010.
- Sacriste G., *La République des constitutionnalistes. Professeurs de droit et légitimation de l'État en France (1870-1914)*, Paris 2011.
- Sacriste G., *Le droit de la République (1870-1914). Légitimation(s) de l'Etat et construction du rôle de professeur de droit constitutionnel au début de la III<sup>e</sup> République*, Paris 2002.
- Sadoun M., *Paul Magnaud, le «bon juge»*, Paris 2011.
- Sarraz-Brounet M., *Une évolution nouvelle du socialisme doctrinal: le socialisme juridique*, Grenoble, 1911.
- Sbriccoli M., *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, Milano 1976.
- Serverin É., *De la jurisprudence en droit privé. Théorie d'une pratique*, Lyon 1985.
- Simonnot L., *Le Pangermanisme colonial sous Guillaume II*, Paris 1916.

- Solari G., *Socialismo e diritto privato. Influenza delle odierne dottrine socialiste sul diritto privato (1906)*, ed. postuma a cura di Ungari P., Milano 1980.
- Sorel G., *Le idee giuridiche nel marxismo*, Palermo 1899.
- Speciale G., *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano 2001.
- Sumner C., *Reading ideologies: an investigation into the Marxist theory of ideology and law*, London-New York-San Francisco 1979.
- Tarbouriech E., *La cité future*, Paris 1902.
- Tauzin J., *Un exemple de socialisme juridique en matière de responsabilité du fait des choses: l'article 1384 et les accidents d'automobiles: essai de critique jurisprudentielle*, Paris 1929.
- Tonnelat E., *Charles Andler: sa vie et son œuvre*, Paris 1937.
- Zavaès A., *De l'introduction du marxisme en France*, Paris 1947.



## Indice dei nomi

### A

Agulhon, M. 12  
Alessandro II, Zar di Russia 96  
Allemane, J. 16, 45  
Alpa, G. 4, 62  
Alvazzi del Frate, P. 4, 5, 86  
Amici, FN 37  
Ander, Ch. 1, 11, 27, 45-63, 95,  
100, 110, 128, 130  
Ansart, P. 18  
Arabeyre, P. 28, 29, 30, 31, 68, 72,  
104  
Ardant, P. 25  
Ardigò, R. 7  
Arnaud A.-J. 4, 5, 6, 11, 12, 67  
Arnaud N. 4, 6, 11, 12, 67  
Arvon, H. 18  
Audier, S. 25  
Audren F. 4, 5, 9, 10, 11, 28, 30, 31,  
74, 80, 81, 103, 104

### B

Bacon, F. 39  
Ballivet 14  
Barasch, M. I. 4, 19  
Barbera, A. 25

Belleau, M.-C. 5  
Belloni, G.A. 37  
Bentini, G. 37  
Bernard, J. 46, 63  
Bernonville, D. de 54  
Bezbakh, P. 12  
Billemont, J. 103  
Birocchi, I. 28, 36, 37  
Blackstone, W. 41  
Blanc, L. 13, 17, 18, 60  
Blanquer, J.M. 72  
Blanqui, L.-A. 1  
Bloquet, S. 31  
Blum, L. 10  
Boislisle, A. de 17  
Bonnecase, J. 4, 103  
Bonnet, A. 15, 46, 48  
Borello, D. 40  
Borgetto, M. 25  
Bosc, R. 69  
Bouchard, A. 44  
Boudon, A. 4  
Bouglé, C. 18, 25  
Boulaire, J. 30

- Bourg-Broc, B. 25  
 Bourgeat, J. 18  
 Bourgeois, L. 9, 23, 25, 26, 27, 59, 78, 105  
 Bourgin, H. 18  
 Bredin, J.-D. 16  
 Brentano, L. 24  
 Breton, J.-L. 15  
 Briand, A. 10, 100  
 Briquet, R. 10, 81  
 Broca, A. 95  
 Brochard, P. 10  
 Brugi, B. 39  
 Brunetière, F. 25  
 Brunot, F. 95  
 Brymo, A. 72  
 Budin, P. 25  
 Bufferetti, L. 37  
 Buré, É. 94  
 Burgaud, E. 34
- C
- Cachard, O. 30  
 Caravale, M. 4, 5, 6  
 Carini, C. 4  
 Carle, G. 39  
 Carriere, E. 95  
 Caruso, S. 36  
 Cascavilla, M. 4  
 Cassinelli, B. 37  
 Castori, C. 39  
 Cauvière, J. 33  
 Cavagnari, C. 39  
 Cavallari, G. 28  
 Cavazzoli, L. 4, 37  
 Cazzetta G. 5  
 Cecchi, O. 37  
 Cernigliaro, A. 25  
 Chambost, A.S. 18, 19  
 Chanvin, Ch. 94  
 Charmont, J. 9, 30  
 Charruaud, B. 17, 18  
 Chazal, J.-P. 29  
 Chêne, C. 30  
 Cherkezishvili, V. 12  
 Chevallier, J. 83  
 Chevrillon, A. 95  
 Chironi, G.P. 39  
 Cimbali, E. 11, 38, 128  
 Clemenceau, G. 35  
 Cogliolo, P. 39  
 Cogniot, G. 18  
 Colao, F. 37  
 Compère-Morel, A. 12  
 Comte, A. 7, 17, 25, 26, 104  
 Considerant, V. 12, 52  
 Cortese, E. 28, 36, 37

- Cosentini, F. 3  
 Croce, B. 44  
 Croiset, A. 25, 26
- D
- D'Aguanno, G. 38, 39, 43  
 D'Orsi, A. 40  
 Darwin, Ch. 5, 7, 44  
 Davy, G. 110  
 Dayot, A. 95  
 De Benedetti, G.C. 39  
 De Flers, M. 56  
 Degras, J. 69  
 Delbrel, Y. 34  
 Demko, D. 25  
 Deroussin, D. 29  
 Di Cecca, D. 5  
 Diamandy, G. 15  
 Dimier, L. 18  
 Dintzer, L. 103  
 Dockès-Lallement, N. 29  
 Dolléan, E. 81  
 Dolléans, É. 12, 18  
 Domingo, R. 30  
 Donati, B. 3  
 Dorado, P. 39  
 Dramas, P. 81  
 Dreyfus, A. 16, 97, 98  
 Droz, E. 18
- Droz, J. 12  
 Dubois, P.-F. 68  
 Ducange, J.N. 12  
 Duclert, V. 16  
 Ducos de la Haille, G. 10  
 Duguit, L. 9, 25, 78, 98  
 Dumas, É. 94  
 Dupire, J. 14  
 Durkheim, É. 103, 104, 105, 129
- E
- Eichthal, E. d' 25  
 Einaudi, L. 40  
 Ellul, J. 12  
 Engels F. 5, 8, 12, 14, 23, 40, 42, 46, 54, 55, 56, 89, 127  
 Eudes, É. 14
- F
- Faralli, C. 25  
 Faucci, R. 40  
 Fauquet, G. 94  
 Febvre, L. 18  
 Ferri, E. 11, 37, 38, 40, 44, 128  
 Ferri, G. 4, 40, 94  
 Fichte, J. G. 41  
 Fillon, C. 29  
 Flammarion, C. 95  
 Fleurant, L. 25  
 Fonsérgrive, G. 25



- Forster, W. Z. 69  
 Foucart, J. 34  
 Fouillé, A. 48  
 Fournière, E. 15  
 France, A. 50, 95  
 Franchi, E. 37  
 François, M. 102  
 Frigessi, D. 37  
 Frison-Roche, M.-A. 34  
 Frobert, L. 103, 118
- G
- Gabba, C.F. 39  
 Galasso, G. 25  
 Gans, E. 63  
 Gaudemet, E. 30  
 Gény, F. 6, 9, 29-35, 84, 85, 87, 127, 128  
 Georges, R. 103  
 Gervasoni, M. 28  
 Giannizzi, W. 28  
 Gianturco, E. 38, 39, 41  
 Gibson, M. 37  
 Glasson, E.-D. 9, 28  
 Goretti, C. 28  
 Gouhier, H. 17  
 Granger, E. 14  
 Graziani, A. 40  
 Grispigni, F. 37  
 Grossi, P. 4, 5, 7, 29, 30, 38  
 Grünberg, C. 47  
 Guérin, D. 12  
 Guerini, U. 3  
 Guesde, J. 14, 15  
 Gurvitch, G. 18, 24, 103  
 Guy-Grand, G. 18
- H
- Hakim, N. 5, 30, 31, 34  
 Halévy, D. 18  
 Halpérin, J.-L. 5, 28, 29, 30, 31, 68, 72, 104  
 Hamburger, M. 25  
 Hauptmann, P. 18  
 Haupt, G. 69  
 Hauriou, M. 72-76, 81, 82, 89, 98, 106, 110  
 Havet, L. 95  
 Hegel, F. 63  
 Herrera, C. M. 4, 7, 9, 11, 34, 46, 47, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 81, 94, 101, 103, 104, 106, 115, 119, 124, 125  
 Hertz, R. 105  
 Hitier, J. 4  
 Humiliere, J.-M. 17  
 Huvelin, P. 105
- I
- Ippolito, D. 28

J

Jacob, B.-M. 25  
 Jamin, C. 31  
 Jaricci, L. 37  
 Jaurès, J. 15, 16, 17, 47, 62, 72, 98, 105  
 Jeon, J.-H. 11, 103  
 Jestaz, Ph. 30  
 Jèze, G. 72  
 Jhering, R. Von 46  
 Josserand, L.-É. 9, 28, 29  
 Juéry, J. 54  
 Julliard, J. 28

K

Kant, I. 39, 63  
 Karsenti, B. 103  
 Kervégan, J.-F. 46, 67  
 Kriegel, A. 69  
 Krynen, J. 28, 29, 30, 31, 68, 72, 104

L

Labriola, A. 6  
 Labrousse, E. 12  
 Lafargue, L. 12, 14  
 Lafont, E. 81  
 Lagardelle, H. 81  
 Lambert, É. 9, 28, 29, 84, 85, 87, 104, 107  
 Landireu, P. 94, 95

Langlois, J.P. 95  
 Lassalle, F. 41, 46, 63, 64, 65, 66, 128, 129  
 Laurens, E. 17  
 Laval, P. 10  
 Lavissee, E. 25  
 Le Fur, L. 24  
 Lefranc, G. 12, 72  
 Leone XIII, Papa 15  
 Leroy, M. 10, 106  
 Levinson, C. 69  
 Lévy, E. 1, 4, 9, 11, 15, 18, 45, 81, 91, 103-130  
 Leyret, H. 10, 33  
 L'Huillier, F. 69  
 Libertini, M. 42  
 Licari, F.-X. 31  
 Ligou, D. 12  
 Lombroso Ferrero, G. 37  
 Lombroso, C. 37  
 Lombroso, G. 37  
 Lombroso, P. 37  
 Lonquet, J. 94  
 Loria, A. 6, 8, 36, 38, 40-44  
 Lormant, F. 31  
 Losano, M. 4, 24, 25  
 Losurdo D. 5, 23  
 Lubac, H. de 18

Luxemburg, R. 12

M

Magnaud, P. 33, 34, 35, 86, 87, 92, 128

Majetti, R. 33, 87

Majorana, A. 39

Malon, B. 13, 15, 80

Mannheim, H. 37

Mannori, L. 82

Marcou, L. 69

Marie Bassano, L.B. 4

Marietti, A. M. 24

Marty, G. 72

Marx, K. 5, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 40, 44, 46, 53, 55, 56, 89, 105, 127

Massigli, Ch. 104, 105

Mater, A. 1, 8, 11, 31, 35, 40, 41, 45, 46, 67-102, 106, 107, 115, 128, 129, 130

Mathey, N. 30

Mathiez, A. 15, 101, 105

Mattone, A. 28, 36, 37

Mauss, M. 11, 105

Mazzarella, F. 31, 38

Melleray, F. 31, 38

Menard Dorian, M. 71

Menard-Dorian, P. 71, 95

Menger, A. 1, 8, 36, 40-63, 72, 73, 74, 88, 89, 90, 91, 104, 106, 107, 127, 128, 129, 130

Merle, M. 69

Mestre, J.-L. 83

Meurice, P. 95

Meynaud, J. 69

Michel, L. 104

Milal, A. 71, 101

Milet, M. 30

Miletti, M.N. 28, 36, 37

Milhaud, E. 46, 47, 57

Mill, J. S. 41

Millerdand, A. 15, 16

Mirbeau, O. 95

Mohnhaupt, H. 46, 67

Molitor, J. 46, 63

Molle, J. 10

Monnet, C. 44

Monzie, A. de 104

Moréteau, O. 29

Morizet, A. 81

Morizot-Thibaut, M. 28

Mouillet, G. 46, 63

N

Neppi Modona, G. 3

Niess, A. 25

- O
- Oberkofler, G. 47  
 Olszak, N. 10  
 Orlando, M. 3  
 Oualid, W. 81  
 Ourliac, P. 72
- P
- Painlevé, P. 95  
 Panarari, M. 25  
 Panunzio S. 3, 6, 28, 44  
 Papa, E. R. 4, 37  
 Parisi, D. 40  
 Passaniti, P. 39, 40  
 Patalano, R. 40  
 Péguy, Ch. 15, 105  
 Perri, S. 40  
 Peset, M. 37  
 Peset, J.L. 37  
 Petit, C. 29  
 Pétré-Grenouilleau, O. 17  
 Picard, R. 81  
 Piccione, E. 39  
 Pickering, M. 26  
 Polacco, V. 38, 39  
 Potier, J.-P. 103  
 Poumarède, J. 28  
 Pressensé, F. de 94, 96  
 Proudhon, P.-J. 1, 9, 18-23, 27, 41, 52, 61, 75, 127  
 Psichari, J. 95  
 Puech, J.-L. 18
- Q
- Quérard, E. 94  
 Quillard, P. 95
- R
- Rabany, Ch. 72  
 Radé, C. 34  
 Raymond, J. 16  
 Rebérioux, M. 12, 13, 14, 80, 98  
 Reclus, E. 96  
 Reinach, J. 16  
 Remy, L. 15, 56  
 Renaudel, P. 94  
 Révelin, L. 95  
 Ripert, G. 4, 125  
 Rizzuti, V. 39  
 Robert, J.-H. 30, 105  
 Roblin, L. H. 95  
 Rodbertus, J. K. 23, 55  
 Roignant, L. 12  
 Rosboch, M. 6  
 Rossel, A. 34  
 Rouanet, G. 15  
 Roubier, P. 103  
 Royer, J.-P. 5

S

Sabbioneti, M. 30, 46  
 Sacriste, G. 30, 103  
 Sadoun, M. 34  
 Saint Simon, C. H. de 1, 9, 17, 49  
 Saint-Léon, E. M. 10  
 Saleilles, R. 6, 9, 29, 30, 31, 46, 87, 105, 112, 127  
 Salvadori, R. 37  
 Salvioli, G. 38, 39, 41  
 Sampolo, L. 39  
 Sand, S. 28  
 Sarraute, J. 81  
 Sarraz-Bournet, M. 61, 66  
 Savigny, F. C. von 7, 31, 63  
 Sbriccoli, M. 3, 7, 37  
 Schiavone, A. 37  
 Schmoller, G. 24  
 Schäffle, A. 24  
 Seignobos, Ch. 95, 96  
 Serverin, É. 29  
 Sfez, L. 72, 73  
 Sigismondi, F. G. 6  
 Silvani, F. 37  
 Sismondi, S. de 55  
 Solari, G. 3, 36  
 Sordi, B. 82  
 Sorel, G. 9, 12, 13, 28

Sorlot, M. 25

Spencer, H. 5

Spencer, T. 49

Stein, L. von 23

Steinlen, S. 95

Stolleis, M. 30

Stora-Lamarre, A. 30

Stronati, M. 4

T

Tamassia, F. 38

Tarbouriech, E. 10, 95

Tauzin, J. 4

Tellier, F. 30

Thomas, A. 81, 95, 105

Thomas, M. 16

Thomasset, C. 30

Thompson, W. 55

Tiran, A. 103

Tissier, A. 30

Tonnelat, E. 45

Tortori, A. 38, 39, 44

Tournaux, S. 34

U

Ugo, V. 41

Uhry, J. 81, 95

Ungari, P. 3

## V

- Vadalà-Papale, G. 39  
Vaillant, É. 14, 15  
Vaïsse, M. 25  
Valenti, G. 40  
Van der Esch, P. 69  
Vanderlinden, J. 30  
Vergne, A. 30  
Versternhagen, D. v. 47  
Vervaeck, L. 37  
Vidari, E. 38, 42, 43  
Villa, R. 37  
Vivante, C. 11, 38, 128

## W

- Wagner, A. 24  
Weber, M. 24  
Weill, A. 46, 63  
Weill, G. 17  
Weiskopf, J. 95  
Weyl, M. 33, 34, 35  
Weyl, R. 33, 34, 35  
Worms, R. 44

## Y

- Yvert, B. 25

## Z

- Zola, E. 95



## VOLUMI PUBBLICATI

## MONOGRAFIE

1. Alessandro Agrì, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, «*Uno strumento molto delicato di difesa nazionale*». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, «*Non potete impedirle, dovete regolarla*». *Giustizia ed emigrazione in Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913)*, 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, «*Ad meliorem frugem redire*». *Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali ottoneovecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-944154-9-0]
9. Alfonso Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVIII<sup>e</sup> siècle*, 2022, pp. 420 [ISBN 978-88-946376-3-2]
10. Giordano Ferri, *Tra romanistica e filosofia. Il carteggio Giovanni Baviera - Benedetto Croce (1906-1951)*, 2022, pp. 120 [ISBN 978-88-946376-4-9]
11. Elisabetta Fiocchi Malaspina, «*Dans cette diversité, des principes d'unité*»: *intrecci transnazionali nei sistemi di pubblicità immobiliare tra Otto e Novecento*, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-01-5]
12. Pierpaolo Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, 2023, pp. 400 [ISBN 979-12-81621-03-9]
13. Luigi Trisolino, *La giustizia nella politica: il Senato regio Alta Corte di Giustizia*, 2024, pp. 458 [ISBN 979-12-81621-04-6]
14. Dario Di Cecca, *Introduzione al socialismo giuridico francese*, 2024, pp. 152 [ISBN 979-12-81621-05-3]



## COLLETTANEE

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]
2. "Biblioteca abolizionista". *Fermenti europei per una battaglia italiana*, introduzione e cura di Marco Paolo Geri, 2021, Tomo I, pp. 318 e Tomo II, pp. 356 [ISBN 978-88-946376-0-1]
3. *Grandes figures du droit de l'époque contemporaine. Actes du colloque en l'honneur du doyen Christian Chêne*, Ouvrage édité par Arnaud Vergne, 2021, pp. 152 [ISBN 978-88-946376-1-8]
4. *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciancio, 2021, pp. 228 [ISBN 978-88-946376-2-5]
5. *Le statut juridique des populations marginalisées. Le droit comme instrument de différenciation*, coordonné par Claire de Blois et Dan Mimoun, 2022, pp. 114 [ISBN 978-88-946376-5-6]
6. *Condanna a una pena, condanna di una pena?*, a cura di Marco Paolo Geri, 2022, pp. 112 [ISBN 978-88-946376-5-6].
7. *A 250 anni dal codice Estense*, a cura di Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla, 2023, pp. 518 [ISBN 978-88-946376-7-0].
8. *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, a cura di Andrea Errera, 2023, pp. 500 [ISBN 978-88-946376-8-7]
9. *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, a cura di Giuseppina De Giudici, Dante Fedele, Elisabetta Fiocchi Malaspina, 2023, pp. 212 [ISBN 978-88-946376-9-4]
10. *Diritto, minoranze e storie*, a cura di Rosalba Sorice, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-00-8]
11. *Tra diritto e religione. Dialoghi e influenze nella storia giuridica*, a cura di Marta Cerrito e Francesco Di Chiara 2023, pp. 282 [ISBN 979-12-81621-02-2]

**“Historia et ius”**  
**Associazione Culturale - Roma**  
**ISBN 979-12-81621-05-3**